

DECRETO LEGISLATIVO 25 novembre 2016 , n. 222

Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attivita' (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attivita' e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124.

(16G00237)

Vigente al : 28-11-2022

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli [articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione](#);

Visto l'[articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124](#), recante delega al Governo per la precisa individuazione dei procedimenti oggetto di segnalazione certificata di inizio attivita' o di silenzio assenso, ai sensi degli [articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241](#), nonche' di quelli per i quali e' necessaria l'autorizzazione espressa e di quelli per i quali e' sufficiente una comunicazione preventiva;

Visto il [decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126](#), recante attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA), a norma dell'[articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124](#);

Vista la [legge 7 agosto 1990, n. 241](#), recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il [regio decreto 18 giugno 1931, n. 773](#), recante approvazione del [testo unico delle leggi di pubblica sicurezza](#);

Visto il [regio decreto 6 maggio 1940, n. 635](#), recante approvazione del regolamento per l'esecuzione del [testo unico 18 giugno 1931, n. 773](#), delle leggi di pubblica sicurezza;

Visto il [decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380](#), recante [testo unico delle disposizioni legislative e](#)

[regolamentari in materia edilizia](#). (Testo A);

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 15 giugno 2016;

Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza unificata di cui all'[articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#), nella riunione del 29 settembre 2016;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Commissione speciale nell'adunanza del 21 luglio 2016;

Acquisito il parere della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 novembre 2016;

Sulla proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'interno in relazione alle autorizzazioni previste dal [testo unico delle leggi di pubblica sicurezza](#), di cui al [regio decreto 18 giugno 1931, n. 773](#);

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Oggetto

1. Il presente decreto, in attuazione della delega di cui all'[articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124](#) e anche sulla base dei principi del diritto dell'Unione europea relativi all'accesso alle attività di servizi e dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, provvede alla precisa individuazione delle attività oggetto di procedimento, anche telematico, di comunicazione o segnalazione certificata di inizio di attività (di seguito «Scia») o di silenzio assenso, nonché quelle per le quali è necessario il titolo espresso e introduce le conseguenti disposizioni normative di coordinamento.

2. Con riferimento alla materia edilizia, al fine di garantire omogeneità di regime giuridico in tutto il territorio nazionale, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'[articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#), è adottato un glossario unico, che contiene l'elenco delle principali opere edilizie, con l'individuazione della categoria di intervento a cui le stesse appartengono e del conseguente regime giuridico a cui sono sottoposte, ai sensi della tabella A di cui all'articolo 2 del presente decreto.

3. Le amministrazioni procedenti forniscono gratuitamente la necessaria attivita' di consulenza funzionale all'istruttoria agli interessati in relazione alle attivita' elencate nella tabella A, fatto salvo il pagamento dei soli diritti di segreteria previsti dalla legge.

4. Per le finalita' indicate dall'[articolo 52 del Codice dei beni culturali e del paesaggio](#), di cui al [decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#), il comune, d'intesa con la regione, sentito il competente soprintendente del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, puo' adottare deliberazioni volte a delimitare, sentite le associazioni di categoria, zone o aree aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico in cui e' vietato o subordinato ad autorizzazione rilasciata ai sensi dell'[articolo 15 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59](#), l'esercizio di una o piu' attivita' di cui al presente decreto, individuate con riferimento al tipo o alla categoria merceologica, in quanto non compatibile con le esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale. I Comuni trasmettono copia delle deliberazioni di cui al periodo precedente alla competente soprintendenza del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e al Ministero dello sviluppo economico, per il tramite della Regione. Il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e il Ministero dello sviluppo economico assicurano congiuntamente il monitoraggio sugli effetti applicativi delle presenti disposizioni.

Art. 2

Regimi amministrativi delle attivita' private

1. A ciascuna delle attivita' elencate nell'allegata tabella A, che forma parte integrante del presente decreto, si applica il regime amministrativo ivi indicato.

2. Per lo svolgimento delle attivita' per le quali la tabella A indica la comunicazione, quest'ultima produce effetto con la presentazione all'amministrazione competente o allo Sportello unico. Ove per l'avvio, lo svolgimento o la cessazione dell'attivita' siano richieste altre comunicazioni o attestazioni, l'interessato puo' presentare un'unica comunicazione allo Sportello di cui all'[articolo 19-bis della legge n. 241 del 1990](#). Alla comunicazione sono allegate asseverazioni o certificazioni ove espressamente previste da disposizioni legislative o regolamentari.

3. Per lo svolgimento delle attivita' per le quali la tabella A indica la Scia, si applica il regime di cui all'[articolo 19 della legge n. 241 del 1990](#). Nei casi in cui la tabella indica il regime amministrativo della Scia unica, si applica quanto previsto dall'articolo 19-bis, comma 2, della stessa [legge n. 241 del 1990](#). Nei casi in cui la tabella indica il regime amministrativo della Scia

condizionata ad atti di assenso comunque denominati, si applica quanto previsto dall'articolo 19-bis, comma 3, della stessa [legge n. 241 del 1990](#).

4. Nei casi del regime amministrativo della Scia, il termine di diciotto mesi di cui all'articolo 21-nonies, [comma 1, della legge n. 241 del 1990](#), decorre dalla data di scadenza del termine previsto dalla legge per l'esercizio del potere ordinario di verifica da parte dell'amministrazione competente. Resta fermo quanto stabilito dall'[articolo 21, comma 1, della legge n. 241 del 1990](#).

5. Per lo svolgimento delle attività per le quali la tabella A indica l'autorizzazione, e' necessario un provvedimento espresso, salva l'applicazione del silenzio-assenso, ai sensi dell'[articolo 20 della legge n. 241 del 1990](#), ove indicato. Ove per lo svolgimento dell'attività sia necessaria l'acquisizione di ulteriori atti di assenso comunque denominati, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14 e seguenti della stessa [legge n. 241 del 1990](#).

6. Le amministrazioni, nell'ambito delle rispettive competenze, possono ricondurre le attività non espressamente elencate nella tabella A, anche in ragione delle loro specificità territoriali, a quelle corrispondenti, pubblicandole sul proprio sito istituzionale.

7. Con i successivi decreti recanti disposizioni integrative e correttive, adottati ai sensi dell'[articolo 5, comma 3, della legge n. 124 del 2015](#), la tabella A può essere integrata e completata. Successivamente, con decreto del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'[articolo 3 del decreto legislativo n. 281 del 1997](#), si procede periodicamente all'aggiornamento e alla pubblicazione della tabella A, con le modifiche strettamente conseguenti alle disposizioni legislative successivamente intervenute.

Art. 3

Semplificazione di regimi amministrativi in materia edilizia

1. Al [decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380](#) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5:

1) al comma 2, lettera d), le parole «dei certificati di agibilità» sono soppresse;

2) al comma 3, le parole «Ai fini del rilascio del permesso di costruire,» sono soppresse;

3) al comma 3, la lettera a) e' soppressa;

4) dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: «3-bis. Restano ferme le disposizioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all'[articolo 67 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81](#).»;

b) all'articolo 6:

1) al comma 1, lettera a), le parole «, ivi compresi gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW» sono soppresse;

2) al comma 1, dopo la lettera a), e' aggiunta la seguente: «a-bis) gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 Kw;»;

3) al comma 1, lettera b) le parole «di rampe o» sono soppresse e, dopo la lettera e), sono aggiunte le seguenti:

«e-bis) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessita' e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni, previa comunicazione di avvio lavori all'amministrazione comunale;

e-ter) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilita', ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;

e-quater) i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;

e-quinquies) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.»;

4) i commi 2, 4, 5 e 7 sono abrogati;

5) al comma 6, lettera a), le parole: «dai commi 1 e 2» sono sostituite con le seguenti: «dal comma 1, esclusi gli interventi di cui all'articolo 10, comma 1, soggetti a permesso di costruire e gli interventi di cui all'articolo 23, soggetti a segnalazione certificata di inizio attivita' in alternativa al permesso di costruire;»;

c) dopo l'articolo 6 e' inserito il seguente: «Art. 6-bis. (Interventi subordinati a comunicazione di inizio lavori asseverata). - 1. Gli interventi non riconducibili all'elenco di cui agli articoli 6, 10 e 22, sono realizzabili previa comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato all'amministrazione competente, fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attivita' edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonche' delle disposizioni contenute nel [codice dei beni culturali e del paesaggio](#), di cui al [decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#).

2. L'interessato trasmette all'amministrazione comunale l'elaborato progettuale e la comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato, il quale attesta, sotto la propria responsabilita', che i lavori sono conformi agli strumenti

urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonché che sono compatibili con la normativa in materia sismica e con quella sul rendimento energetico nell'edilizia e che non vi è interessamento delle parti strutturali dell'edificio; la comunicazione contiene, altresì, i dati identificativi dell'impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori.

3. Per gli interventi soggetti a CILA, ove la comunicazione di fine lavori sia accompagnata dalla prescritta documentazione per la variazione catastale, quest'ultima è tempestivamente inoltrata da parte dell'amministrazione comunale ai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate.

4. Le regioni a statuto ordinario:

a) possono estendere la disciplina di cui al presente articolo a interventi edilizi ulteriori rispetto a quelli previsti dal comma 1;

b) disciplinano le modalità di effettuazione dei controlli, anche a campione e prevedendo sopralluoghi in loco.

5. La mancata comunicazione asseverata dell'inizio dei lavori comporta la sanzione pecuniaria pari a 1.000 euro. Tale sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l'intervento è in corso di esecuzione.»

d) all'articolo 20:

1) al comma 1, le parole «nel caso in cui la verifica in ordine a tale conformità non comporti valutazioni tecnico-discrezionali» sono soppresse;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Con decreto del Ministro della salute, da adottarsi, previa intesa in Conferenza unificata, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i requisiti igienico-sanitari di carattere prestazionale degli edifici.».

e) il Capo III è così ridenominato: «Segnalazione certificata di inizio di attività»;

f) all'articolo 22:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio di attività»;

2) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Sono realizzabili mediante la segnalazione certificata di inizio di attività di cui all'[articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241](#), nonché in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente:

a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio;

b) gli interventi di restauro e di risanamento conservativo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio;

c) gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), diversi da quelli indicati

nell'articolo 10, comma 1, lettera c.»;

3) al comma 2, secondo periodo, le parole «del rilascio del certificato di agibilità» sono sostituite dalle seguenti: «dell'agibilità»;

4) i commi 3 e 5 sono abrogati;

5) al comma 6, le parole «di cui ai commi 1, 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al presente Capo»;

6) al comma 7, le parole «di cui ai commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al presente Capo» e le parole «dal secondo periodo del comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «dall'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 23»;

g) all'articolo 23:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio di attività in alternativa al permesso di costruire»;

2) prima del comma 1 è inserito il seguente:

«01. In alternativa al permesso di costruire, possono essere realizzati mediante segnalazione certificata di inizio di attività:

a) gli interventi di ristrutturazione di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c);

b) gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti; qualora i piani attuativi risultino approvati anteriormente all'entrata in vigore della [legge 21 dicembre 2001, n. 443](#), il relativo atto di ricognizione deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta degli interessati; in mancanza si prescinde dall'atto di ricognizione, purché il progetto di costruzione venga accompagnato da apposita relazione tecnica nella quale venga asseverata l'esistenza di piani attuativi con le caratteristiche sopra menzionate;

c) gli interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche.

Gli interventi di cui alle lettere precedenti sono soggetti al contributo di costruzione ai sensi dell'articolo 16. Le regioni possono individuare con legge gli altri interventi soggetti a segnalazione certificata di inizio attività, diversi da quelli di cui alle lettere precedenti, assoggettati al contributo di costruzione definendo criteri e parametri per la relativa determinazione.»

3) ai commi 1, 2, 4, 5 e 7 le parole: «denuncia di inizio attività» e «denuncia» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «segnalazione certificata di inizio attività» e

«segnalazione»;

h) all'articolo 23-bis, le parole: «articolo 6, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 6-bis»;

i) l'articolo 24 e' sostituito dal seguente: «Art. 24 (L) (Agibilita'). - 1. La sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrita', risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente, nonche' la conformita' dell'opera al progetto presentato e la sua agibilita' sono attestati mediante segnalazione certificata.

2. Ai fini dell'agibilita', entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento, il soggetto titolare del permesso di costruire, o il soggetto che ha presentato la segnalazione certificata di inizio di attivita', o i loro successori o aventi causa, presenta allo sportello unico per l'edilizia la segnalazione certificata, per i seguenti interventi:

- a) nuove costruzioni;
- b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;
- c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di cui al comma 1.

3. La mancata presentazione della segnalazione, nei casi indicati al comma 2, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 77 a euro 464.

4. Ai fini dell'agibilita', la segnalazione certificata puo' riguardare anche:

a) singoli edifici o singole porzioni della costruzione, purché funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all'intero intervento edilizio e siano state completate e collaudate le parti strutturali connesse, nonche' collaudati e certificati gli impianti relativi alle parti comuni;

b) singole unita' immobiliari, purché siano completate e collaudate le opere strutturali connesse, siano certificati gli impianti e siano completate le parti comuni e le opere di urbanizzazione primaria dichiarate funzionali rispetto all'edificio oggetto di agibilita' parziale.

5. La segnalazione certificata di cui ai commi da 1 a 4 e' corredata dalla seguente documentazione:

a) attestazione del direttore dei lavori o, qualora non nominato, di un professionista abilitato che assevera la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1;

b) certificato di collaudo statico di cui all'articolo 67 ovvero, per gli interventi di cui al comma 8-bis del medesimo articolo, dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori;

c) dichiarazione di conformita' delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di accessibilita' e superamento delle barriere architettoniche di cui all'articolo 77, nonche' all'articolo 82;

d) gli estremi dell'avvenuta dichiarazione di aggiornamento catastale;

e) dichiarazione dell'impresa installatrice, che attesta la conformita' degli impianti installati negli edifici alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrita', risparmio energetico prescritte dalla disciplina vigente ovvero, ove previsto, certificato di collaudo degli stessi.

6. L'utilizzo delle costruzioni di cui ai commi 2 e 4 puo' essere iniziato dalla data di presentazione allo sportello unico della segnalazione corredata della documentazione di cui al comma 5. Si applica l'[articolo 19, commi 3 e 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241](#).

7. Le Regioni, le Province autonome, i Comuni e le Citta' metropolitane, nell'ambito delle proprie competenze, disciplinano le modalita' di effettuazione dei controlli, anche a campione e comprensivi dell'ispezione delle opere realizzate.»;

j) l'articolo 25 e' abrogato;

k) all'articolo 26, le parole: «Il rilascio del certificato» sono sostituite dalle seguenti: «La presentazione della segnalazione certificata»;

l) all'articolo 31, comma 9-bis, le parole «all'articolo 22, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 23, comma 01»;

m) all'articolo 33, comma 6-bis, le parole «all'articolo 22, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 23, comma 01»;

n) all'articolo 34, comma 2-bis, le parole «all'articolo 22, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 23, comma 01»;

o) all'articolo 35, comma 3-bis, le parole «all'articolo 22, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 23, comma 01»;

p) all'articolo 36, comma 1, le parole «all'articolo 22, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 23, comma 01»;

q) all'articolo 38, comma 2-bis, le parole «all'articolo 22, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 23, comma 01»;

r) all'articolo 39, comma 5-bis, le parole «all'articolo 22, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 23, comma 01»;

s) all'articolo 40, comma 4-bis, le parole «all'articolo 22, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 23, comma 01»;

t) all'articolo 44, comma 2-bis, le parole «all'articolo 22, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 23, comma 01»;

u) all'articolo 46, comma 5-bis, le parole «all'articolo 22, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 23, comma 01»;

v) all'articolo 48, comma 3-bis, le parole «all'articolo 22, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 23, comma 01»;

w) all'articolo 49, comma 2, le parole «dalla richiesta del certificato di agibilita'» sono sostituite dalle seguenti: «dalla segnalazione certificata di cui all'articolo 24»;

x) all'articolo 62, comma 1, le parole «e dei certificati di agibilita' da parte dei comuni e' condizionato» sono sostituite dalle seguenti: «da parte dei comuni e l'attestazione di cui all'articolo

24, comma 1, sono condizionati»;

y) all'articolo 67 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole «, fatto salvo quanto previsto dal comma 8-bis»;

2) al comma 7, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il deposito del certificato di collaudo statico equivale al certificato di rispondenza dell'opera alle norme tecniche per le costruzioni previsto dall'articolo 62.»;

3) al comma 8, le parole da «Per il rilascio» a «comunale» sono sostituite dalle seguenti: «La segnalazione certificata e' corredata da»;

4) dopo il comma 8, e' inserito il seguente: «8-bis. Per gli interventi di riparazione e per gli interventi locali sulle costruzioni esistenti, come definiti dalla normativa tecnica, il certificato di collaudo e' sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori.»;

z) all'articolo 82 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 4, le parole «Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, nel rilasciare il certificato di agibilita'» sono sostituite dalle seguenti: «Il comune, nell'ambito dei controlli della segnalazione certificata di cui all'articolo 24,»;

2) al comma 4, l'ultimo periodo e' soppresso;

3) al comma 5, le parole «Il rilascio del certificato di agibilita' e' condizionato alla verifica tecnica della conformita'» sono sostituite dalle seguenti: «I controlli della segnalazione certificata di cui all'articolo 24 prevedono la verifica».

Art. 4

Semplificazione di regimi amministrativi in materia di pubblica sicurezza

1. Al [regio decreto 6 maggio 1940, n. 635](#), recante «Approvazione del regolamento per l'esecuzione del [testo unico 18 giugno 1931, n. 773](#), delle leggi di pubblica sicurezza, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma dell'articolo 110 e' sostituito dal seguente: «L'installazione di impianti provvisori elettrici per straordinarie illuminazioni pubbliche in occasione di festività civili o religiose o in qualsiasi altra contingenza e' soggetta a comunicazione da trasmettere al Comune corredata dalla certificazione di conformita' degli impianti di cui all'[articolo 7 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37](#).»;

b) il secondo comma dell'articolo 110 e' abrogato;

c) al secondo comma dell'articolo 141, dopo le parole «inferiore a 200 persone», sono aggiunte le seguenti: «il parere,».

2. Per le attività sottoposte ad autorizzazione di pubblica sicurezza ai sensi del [regio decreto n. 773 del 1931](#), ove l'allegata tabella A preveda un regime di Scia, quest'ultima produce anche gli effetti dell'autorizzazione ai fini dello stesso regio decreto.

Art. 5

Livelli ulteriori di semplificazione

1. Le regioni e gli enti locali, nel disciplinare i regimi amministrativi di loro competenza, fermi restando i livelli di semplificazione e le garanzie assicurate ai privati dal presente decreto, possono prevedere livelli ulteriori di semplificazione.

Art. 6

Disposizioni finali

1. L'[articolo 126 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773](#), e' abrogato.

2. Le regioni e gli enti locali si adeguano alle disposizioni del presente decreto entro il 30 giugno 2017.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 25 novembre 2016

MATTARELLA

Padoan, il Ministro supplente [ex articolo 8, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400](#)

Madia, Ministro per la
semplificazione e la pubblica
amministrazione

Alfano, Ministro dell'interno

Visto, il Guardasigilli: Orlando

TABELLA A

La presente tabella individua, per ciascuna delle attività elencate, il regime amministrativo, l'eventuale concentrazione dei regimi e i riferimenti normativi.

Con riferimento al regime amministrativo:

- Quando la tabella indica la Comunicazione, quest'ultima produce effetto con la presentazione allo Sportello unico di cui all'[articolo 19-bis della legge n. 241 del 1990](#) o all'amministrazione competente. Qualora per l'avvio, lo svolgimento o la cessazione dell'attività siano richieste altre comunicazioni o attestazioni, l'interessato può presentare un'unica comunicazione allo Sportello unico.

- Quando la tabella indica la SCIA, si applica l'[art. 19 della legge n. 241 del 1990](#): l'attività può essere avviata immediatamente. Entro 60 giorni (30 nel caso dell'edilizia) l'amministrazione effettua i controlli sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti richiesti per lo svolgimento dell'attività. Qualora venga accertata la carenza di tali requisiti, l'amministrazione può vietare la prosecuzione dell'attività o richiedere all'interessato di conformare le attività alla normativa vigente.

- Quando la tabella indica la SCIA unica, si applica l'[art. 19-bis, comma 2 della legge n. 241 del 1990](#): qualora per lo svolgimento di un'attività soggetta a SCIA siano necessarie altre SCIA o comunicazioni e notifiche, l'interessato presenta un'unica SCIA allo Sportello unico del Comune, che la trasmette immediatamente alle altre amministrazioni interessate per i controlli di loro competenza. Entro 60 giorni (30 nel caso dell'edilizia), qualora venga accertata la carenza dei requisiti e dei presupposti richiesti per lo svolgimento dell'attività, l'amministrazione può vietare la prosecuzione dell'attività o richiedere all'interessato di conformarla alla normativa vigente.

- Quando la tabella indica la SCIA condizionata ad atti di assenso, si applica quanto previsto dall'[art. 19-bis, comma 3 della legge n. 241 del 1990](#): qualora l'attività oggetto di SCIA sia condizionata all'acquisizione di autorizzazioni, atti di assenso comunque denominati, l'interessato presenta la relativa istanza allo Sportello unico, contestualmente alla SCIA. Entro 5 giorni è convocata la Conferenza di servizi. L'avvio delle attività è subordinato al rilascio delle autorizzazioni, che viene comunicato dallo Sportello unico all'interessato.

- Quando la tabella indica l'Autorizzazione, è necessario un provvedimento espresso, salvo i casi in cui è previsto il silenzio-assenso ai sensi dell'[art. 20 della legge n. 241 del 1990](#). Qualora per lo svolgimento dell'attività sia necessaria l'acquisizione di ulteriori atti di assenso, si applicano le disposizioni in materia di Conferenza di servizi di cui agli [artt. 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990](#). Entro 5 giorni è convocata la Conferenza di servizi per acquisire le autorizzazioni, il cui

rilascio viene comunicato dallo Sportello unico all'interessato.

• Quando la tabella indica l'Autorizzazione piu' la SCIA, la SCIA unica o la Comunicazione, alla domanda per l'Autorizzazione l'interessato puo' allegare una semplice SCIA, una SCIA unica o una Comunicazione per le attivita' che le prevedono (ad esempio, e' il caso di una SCIA per la prevenzione incendi allegata all'istanza per l'avvio di un'attivita' produttiva soggetta ad Autorizzazione oppure di una notifica sanitaria allegata all'istanza per una media struttura di vendita).

Le istanze, le segnalazioni e le comunicazioni indicate nella presente tabella vanno presentate utilizzando la modulistica pubblicata sul sito del Comune. L'amministrazione non puo' chiedere informazioni o documenti diversi da quelli pubblicati sul sito, nonche' informazioni o documenti gia' in possesso dell'amministrazione pubblica.

La SCIA, la SCIA unica o condizionata e la comunicazione sono corredate dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati ove espressamente previsto dalla normativa vigente.

Nella Sezione II - Attivita' edilizia viene effettuata anche una ricognizione completa degli interventi edilizi, dei relativi regimi amministrativi e della loro concentrazione, descritta in un'apposita legenda.

SEZIONE I - ATTIVITA' COMMERCIALI E ASSIMILABILI

1. COMMERCIO SU AREA PRIVATA.

- 1.1. Esercizio di vicinato nel settore NON alimentare
- 1.2. Esercizio di vicinato nel settore alimentare
- 1.3. Media struttura di vendita NON alimentare
- 1.4. Media struttura di vendita alimentare
- 1.5. Grande struttura di vendita NON alimentare
- 1.6. Grande struttura di vendita alimentare
- 1.7. Commercio all'ingrosso NON alimentare
- 1.8. Commercio all'ingrosso alimentare
- 1.9. Vendita da parte di produttori agricoli
- 1.10. Casistiche relative alla vendita di specifici prodotti
- 1.11. Forme speciali di vendita

2 COMMERCIO SU AREA PUBBLICA

- 2.1 Commercio su area pubblica su posteggio (di tipo A) - non alimentare
- 2.2 Commercio su area pubblica in forma itinerante (di tipo B) - non alimentare
- 2.3 Commercio su area pubblica su posteggio (di tipo A) - alimentare
- 2.4 Commercio su area pubblica in forma itinerante (di tipo B) -

alimentare

3 ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

3.1 Altre attività di somministrazione

4 STRUTTURE RICETTIVE E STABILIMENTI BALNEARI

5 ATTIVITÀ DI SPETTACOLO O INTRATTENIMENTO

6 SALE GIOCHI.

6.1 Esercizio di sale giochi

6.2 Esercizio di scommesse

7 AUTORIMESSE

8 DISTRIBUTORI DI CARBURANTE

9 OFFICINE DI AUTORIPARAZIONE: MECCANICI, CARROZZERIE, GOMMISTI

10 ACCONCIATORI ED ESTETISTI

11 PANIFICI

12 TINTOLAVANDERIE

13 ARTI TIPOGRAFICHE, LITOGRAFICHE, FOTOGRAFICHE E DI STAMPA

14 ALTRE ATTIVITÀ

SEZIONE II - EDILIZIA

1. RICOGNIZIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI E DEI RELATIVI REGIMI AMMINISTRATIVI

1.1. Permesso di costruire nel caso in cui sia necessario acquisire altri titoli di legittimazione (conferenza di servizi ai sensi degli artt. 14 e ss. della [legge 241 del 1990](#))

1.2. CILA e SCIA nel caso in cui sia necessario acquisire altri titoli di legittimazione (concentrazione di regimi giuridici ai sensi dell'[art. 19-bis, commi 2 e 3 della legge 241 del 1990](#))

1.3. Attività edilizia libera: casi in cui è necessario acquisire preventivamente altri titoli di legittimazione ai sensi dell'[art. 5, comma 3, D.P.R. n. 380/2001](#))

2. ALTRI ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'INTERVENTO EDILIZIO

3. IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI

SEZIONE III - AMBIENTE

1.1. AIA - Autorizzazione integrata ambientale

1.2. VIA - Valutazione di impatto ambientale

1.3. AUA - Autorizzazione unica ambientale

1.4. Emissioni in atmosfera

1.5. Gestione rifiuti

1.6. Inquinamento acustico

1.7. Scarichi idrici

1.8. Dighe

1.9. Altri procedimenti in materia di tutela dei corpi idrici

SEZIONE I - ATTIVITÀ COMMERCIALI E ASSIMILABILI

1. COMMERCIO SU AREA PRIVATA

1.1. Esercizio di vicinato nel settore NON alimentare

	ATTIVITA'	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
1.	Apertura Trasferimento di sede Ampliamento	SCIA	In caso di attività che prevede anche un'occupazione di suolo pubblico, e' necessaria la relativa concessione. Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi ammini- strativi ivi previsti.	D.Lgs. n. 59/2010, art. 65, c. 1 D.Lgs. n. 114/1998, artt. 4, c.1, lett d) e 7
	In caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), superiore a 400 mq, o comunque se l'attività ricade in uno qualsiasi dei		SCIA per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell'esercizio più SCIA per prevenzione incendi: La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata compilando un apposito allegato della	

	punti dell'Allegato I al D.P.R. n. 151/2011.	SCIA unica	SCIA unica che e' trasmesso a cura del SUAP ai VV.F.	D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 69
2.	Subingresso	Comunicazione		D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, c. 5
	In caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), superiore a 400 mq, o comunque se l'attivita' ricade in uno qualsiasi dei punti dell'Allegato I al D.P.R. n. 151/2011.	Comunicazione	Comunicazione per subingresso piu' comunicazione per voltura prevenzione incendi: Ai fini della voltura della prevenzione incendi la relativa comunicazione e'	D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 69
3.	Cessazione	Comunicazione		D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, c. 5

1.2. Esercizio di vicinato nel settore alimentare

ATTIVITA'	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
		SCIA per apertura, trasferimento di	D.Lgs. n.

			apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell'esercizio piu' SCIA per notifica sanitaria piu' SCIA per prevenzione incendi: La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica che deve essere	D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 69
	In caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), superiore a 400 mq, o comunque se l'attivita' ricade in uno qualsiasi dei punti dell'Allegato I al D.P.R. n. 151/2011.	SCIA unica	trasmesso a cura del SUAP ai VV.F.	
5.	Subingresso	SCIA unica	Comunicazione per subingresso piu' SCIA per notifica sanitaria: La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente alla comunicazione, va resa nell'ambito della SCIA unica ed e' trasmessa a cura del SUAP all'ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere	D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, c. 5

			richieste asseverazioni.	
			Comunicazione per subingresso piu' SCIA per notifica sanitaria piu' comunicazione per voltura prevenzione incendi:	
	In caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), superiore a 400 mq, o comunque se l'attivita' ricade in uno qualsiasi dei punti dell'Allegato I al D.P.R. n. 151/2011.	SCIA unica	Ai fini della voltura della prevenzione incendi la relativa comunicazione e' trasmessa a cura del SUAP ai VV.F.	D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 69
6.	Cessazione	Comunicazione		D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, c. 5

1.3. Media struttura di vendita NON alimentare

ATTIVITA'	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
Apertura Ampliamento Trasferimento di sede di di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di		Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si	D.Lgs. n.

7.	servizi e depo- siti (es. ma- gazzini), infe- riore a 400 mq.	Autorizzazione- Silenzio assenso (decorsi 90 giorni)	applicano i regimi ammini- strativi ivi previsti.	114/1198, artt. 4, c. 1 lett. e) e 8
8.	Subingresso in esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), inferiore a 400 mq.	Comunicazione		D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, c. 5
9.	Apertura Ampliamento Trasferimento di sede di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), superiore a 400 mq, o comunque se l'attivita' ricade in uno qualsiasi dei punti dell'Allegato I al D.P.R. 151/2011.	Autorizzazione- Silenzio assenso (decorsi 90 giorni) piu' SCIA	Autorizzazione per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell'esercizio piu' SCIA per prevenzione incendi: La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata conten- tualmente all'istanza ed e' trasmessa a cura del SUAP ai VV.F. Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi ammini- strativi ivi previsti.	D.Lgs. n. 114/1998, artt. 4, c. 1 lett. e) e 8 D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 69

			Comunicazione per subingresso piu' comunicazione per voltura prevenzione incendi:	
	Subingresso in esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), superiore a 400 mq, o comunque se l'attivita' ricade in uno qualsiasi dei punti dell'Allegato I al D.P.R.		Ai fini della voltura della prevenzione incendi la relativa comunicazione e' trasmessa a cura del SUAP ai	D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, c. 5
10.	151/2011.	Comunicazione	VV.F.	D.P.R n. 151/2011 Allegato I, punto 69
				D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, c. 5
11.	Cessazione	Comunicazione		

1.4. Media struttura di vendita alimentare

	ATTIVITA'	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
12.	Apertura Ampliamento Trasferimento di sede	Autorizzazione-Silenzio assenso decorsi 90 giorni) piu' SCIA	Autorizzazione per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell'esercizio piu' SCIA per notifica sanitaria: La notifica	D.Lgs. n. 114/1998, artt. 4, c. 1, lett. e) e 8 Regolamento n.

	<p>di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), inferiore a 400 mq.</p>		<p>sanitaria deve essere presentata contestualmente all'istanza ed e' trasmessa a cura del SUAP all'ASL.</p> <p>Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.</p> <p>Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.</p>	<p>852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari</p>
13.	<p>Subingresso in esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), inferiore a 400 mq.</p>	<p>SCIA unica</p>	<p>Comunicazione per subingresso piu' SCIA per notifica sanitaria:</p> <p>La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente alla comunicazione, va resa nell'ambito della SCIA unica ed e' trasmessa</p>	<p>D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, c. 5</p> <p>Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene</p>

			a cura del SUAP dei prodotti all'ASL. alimentari Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni. Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi ammini- strativi ivi previsti.
14.	Apertura Ampliamento Trasferimento di sede di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), superiore a 400 mq, o comunque se l'attivita' ricade in uno qualsiasi dei punti dell'Allegato I al D.P.R. 151/2011.	Autorizzazione- Silenzio assenso (decorsi 90 giorni) piu' SCIA unica	Autorizzazione per apertura, trasferimento di sede e ampliamento D.Lgs. n. dell'esercizio 114/1998, piu' SCIA per artt. 4, c. prevenzione 1, lett e) e incendi piu' 8 SCIA per notifica D.P.R n. sanitaria: 151/2011 - Allegato I, La SCIA punto 69 prevenzione incendi deve es- Regolamento sere presentata n. contestualmente 852/2004/CE all'istanza ed del e' trasmessa a Parlamento cura del SUAP ai europeo e VV.F. del Consiglio La notifica sull'igiene sanitaria deve dei prodotti essere alimentari presentata contestualmente all'istanza ed e

			<p>trasmessa a cura del SUAP all'ASL.</p> <p>Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.</p> <p>Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.</p>
15.	<p>Subingresso in esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), superiore a 400 mq, o comunque se l'attivita' ricade in uno qualsiasi dei punti dell'Allegato I al D.P.R. 151/2011.</p>	SCIA unica	<p>Comunicazione per subingresso piu' SCIA per notifica sanitaria piu' comunicazione per voltura prevenzione incendi:</p> <p>La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente alla comunicazione, va resa nell'ambito della SCIA unica ed e' trasmessa a cura del SUAP all'ASL.</p> <p>Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.</p>

			Ai fini della voltura della prevenzione incendi la relativa comunicazione e' trasmessa a cura del SUAP ai VV.F. Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi ammini- strativi ivi previsti	
16.	Cessazione	Comunicazione		D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, c. 5

1.5. Grande struttura di vendita NON alimentare

ATTIVITA'	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
		Autorizzazione per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell'esercizio piu' SCIA per prevenzione incendi:	

			La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata conte- stualmente all'istanza ed e' trasmessa a cura del SUAP ai VV.F.	 D.Lgs. n. 114/1998, artt. 4, c.1, lett. f) e 9 D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 69
17.	Apertura Trasferimento di sede Ampliamento	Autorizzazione- Silenzio assenso decorsi 180 giorni (60 per indire la conferenza e 120 per lo svolgimento della stessa) piu' SCIA	Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi ammini- strativi ivi previsti.	
18.	Subingresso	Comunicazione	Comunicazione per subingresso piu' comunicazione per voltura prevenzione incendi: Ai fini della voltura della prevenzione incendi la relativa comunicazione e' trasmessa a cura del SUAP ai VV.F.	 D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, c. 5 D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 69
19.	Cessazione	Comunicazione		D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, c. 5

1.6. Grande struttura di vendita alimentare

ATTIVITA'	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
20. Apertura Trasferimento di sede Ampliamento	Autorizzazione- Silenzio assenso, decorsi 180 giorni (60 per indire la conferenza e 120 per lo svolgimento della stessa) piu' SCIA unica	Autorizzazione per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell'esercizio piu' SCIA per prevenzione incendi piu' SCIA per notifica sanitaria: La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata conte- stualmente all'istanza ed e' trasmessa a cura del SUAP ai VV.F. La notifica sanitaria deve essere presentata conte- stualmente all'istanza ed e' trasmessa a cura del SUAP all'ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste	D.Lgs. n. 114/1998, artt. 4, c.1, lett. f) e 9 D.P.R n. 151/2011- Allegato I, punto 69 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari

			<p>asseverazioni.</p> <p>Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.</p>
21.	Subingresso	SCIA unica	<p>Comunicazione per subingresso piu' SCIA per notifica sanitaria piu' comunicazione per voltura prevenzione incendi:</p> <p>La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente alla comunicazione, va resa nell'ambito della SCIA unica ed e' trasmessa a cura del SUAP all'ASL.</p> <p>Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.</p> <p>Ai fini della voltura della prevenzione incendi la relativa comunicazione e'</p>

			trasmessa a cura del SUAP ai VV.F.
22.	Cessazione	Comunicazione	D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, c. 5

1.7. Commercio all'ingrosso NON alimentare

ATTIVITA'	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
23.	Apertura Trasferimento di sede Ampliamento Subingresso	Comunicazione	La comunicazione e' presentata al SUAP, che la trasmette alla Camera di Commercio o direttamente alla Camera di Commercio. Se l'attivita' di commercio all'ingrosso e' effettuata unitamente ad attivita' di commercio al dettaglio, si applicano anche i regimi ammini- strativi richiesti per tali attivita'. Per la vendita di specifici prodotti di cui alla
			D.Lgs. n. 114/1998, artt. 4, c. 1, lett a) e 5, c. 11 D.Lgs. n. 59/2010, art. 71, c.1

		sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti	
In caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), superiore a 400 mq, o comunque se l'attivita' ricade in uno qualsiasi dei punti dell'Allegato I al D.P.R. n. 151/2011.			D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 69
a) Apertura, trasferimento di sede, ampliamento	a) SCIA unica	a) Comunicazione per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell'esercizio piu' SCIA per prevenzione incendi:	
		La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente alla comunicazione, va resa nell'ambito della SCIA unica ed e' trasmessa a cura del SUAP	

			ai VV.F.	
			b) Comunicazione	
			per subingresso	
			piu'	
			comunicazione	
			per voltura	
			prevenzione	
	b) Subingresso	b) Comunicazione	incendi:	
			Ai fini della	
			voltura della	
			prevenzione	
			incendi la	
			relativa	
			comunicazione e'	
			trasmessa a cura	
			del SUAP ai	
			VV.F.	
+-----+				
				D.Lgs. n.
				114/1998,
				art. 26, c.
24.	Cessazione	Comunicazione		5
+-----+				

1.8. Commercio all'ingrosso alimentare

=====				
	ATTIVITA'	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
+-----+				
			Comunicazione	D.Lgs. n.
			per apertura,	114/1998,
			trasferimento di	artt. 4, c.
			sede e	1, lett. a)
			ampliamento	e 5, c. 11
	Apertura		dell'esercizio	
	Trasferimento		piu' SCIA per	
	di sede		notifica	D.Lgs. n.
25.	Ampliamento	SCIA unica	sanitaria:	59/2010,
				art. 71, c.
			La notifica	1
			sanitaria deve	

|essere
|presentata
|conte-
|stualmente alla
|comunicazione,
|va resa
|nell'ambito
|della SCIA unica |Regolamento
|ed e' trasmessa |n.
|a cura del SUAP |852/2004/CE
|all'ASL e alla |del
|Camera di |Parlamento
|Commercio. |europeo e
|Per la notifica |del
|sanitaria non |Consiglio
|devono essere |sull'igiene
|richieste |dei prodotti
|asseverazioni. |alimentari

|Se l'attivita'
|di commercio
|all'ingrosso e'
|effettuata
|unitamente ad
|attivita' di
|commercio al
|dettaglio, si
|applicano anche
|i regimi ammini-
|strativi
|richiesti per
|tali attivita'.

|Per la vendita
|di specifici
|prodotti di cui
|alla
|sottosezione n.
|1.10, si
|applicano i
|regimi ammini-
|strativi ivi
|previsti.

|Comunicazione
|per apertura,
|trasferimento di
|sede e

			<p>ampliamento dell'esercizio piu' SCIA per notifica sanitaria piu' SCIA per prevenzione incendi:</p> <p>La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente alla comunicazione, va resa nell'ambito della SCIA unica</p> <p>D.P.R. n. ed e' trasmessa a cura del SUAP ai VV.F.</p>	
	<p>In caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), superiore a 400 mq, o comunque se l'attivita' ricade in uno qualsiasi dei punti dell'Allegato I al D.P.R. n. 151/2011.</p>	SCIA unica		
26.	Subingresso	SCIA unica	<p>Comunicazione per subingresso piu' SCIA per notifica sanitaria:</p> <p>La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente alla comunicazione, va resa nell'ambito della SCIA unica ed e' trasmessa a cura del SUAP all'ASL.</p> <p>Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.</p>	

			In caso di attività soggetta a prevenzione incendi, la relativa comunicazione ai fini della voltura e' trasmessa a cura del SUAP ai VV.F.	
27.	Cessazione	Comunicazione		D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, c. 5

1.9. Vendita da parte di produttori agricoli

	ATTIVITA'	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
28.	Vendita di prodotti agricoli in forma diretta e itinerante da parte di imprenditori agricoli, singoli e associati.	Comunicazione	Comunicazione al SUAP ove ha sede l'azienda o ove si intende esercitare la vendita.	D.Lgs. n. 228/2001, art. 4 Alla vendita diretta non si applica il D.Lgs. n. 114/1998 (rif. art. 4, c. 7,

			area pubblica esercitato su posteggio, occorre la relativa concessione.	D.Lgs. n. 2001/228, art. 4, c. 2, lett. d), D.lgs. n. 114/1998)
--	--	--	---	---

1.10. Casistiche relative alla vendita di specifici prodotti

=====				
	ATTIVITA'	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
+-----+				
29.	Vendita al minuto di alcolici in:			D.Lgs. n. 504/1995, artt. 29 e 63
	a) esercizio di vicinato;	a) SCIA unica	a) SCIA per l'avvio dell'esercizio di vicinato piu' comunicazione per la vendita al minuto di alcolici;	D.Lgs. n. 114/1998, artt. 7, 8 e 9
	b) media o grande struttura di vendita;	b) Autoriz- zazione- Silenzio assenso piu' Comunicazione	b) Autorizzazione per l'avvio della media o grande struttura di vendita piu' comunicazione per la vendita al minuto di alcolici;	
	c) in caso di attivita' commerciale gia' avviata.	c) Comunicazione	c) Comunicazione per la vendita al minuto di alcolici.	
			La comunicazione, che vale quale denuncia ai sensi del D.Lgs. n.	

			504/1995 all'Agenzia delle dogane, a cui deve essere trasmessa da parte del SUAP, e' presentata: a) compilando un apposito allegato della SCIA unica; b) contestual- mente alla presentazione dell'istanza; c) all'avvio della vendita al minuto di alcolici (successivo a quello dell'at- tività).	
30.	Vendita di farmaci da banco e medicinali veterinari in:			D.L. n. 223/2006, convertito con L. n. 248/2006, art. 5
	a) esercizio di vicinato;		a) SCIA per l'avvio dell'esercizio di vicinato piu' comunicazione per la vendita di farmaci da banco e medicinali veterinari;	D.L. n. 1/2012, convertito con L. n. 27/2012, art. 11, c. 14
	b) media o grande struttura di vendita;	a) SCIA unica		D.Lgs. n. 114/1998, artt. 7, 8 e 9
	c) in caso di attività'	b) Autoriz- zazione- Silenzio	b) Autorizzazione per l'avvio della media o grande struttura di vendita piu' comunicazione per la vendita di farmaci da banco e	

	commerciale gia' avviata.	assenso piu' Comunicazione	medicinali veterinari;	
			c) Comunicazione per la vendita di farmaci da banco e medicinali veterinari.	
		c) Comunicazione	La comunicazione, che deve essere trasmessa da parte del SUAP alla Regione e al Ministero della salute, e' presentata: a) compilando un apposito allegato della SCIA unica; b) contestual- mente alla presentazione dell'istanza; c) all'avvio della vendita di farmaci da banco e medicinali veterinari (successivo a quello dell'at- tivita').	
31.	Vendita al minuto di gas di petrolio liquefatto (GPL) per combustione in:			D.Lgs. n. 504/1995, art. 25, commi 1 e 4
	a) esercizio		a) SCIA per l'avvio dell'esercizio di vicinato piu' comunicazione per la vendita al minuto di gas di petrolio liquefatto (GPL) per	D.Lgs. n. 114/1998, artt. 7,8 e

di vicinato;	a) SCIA unica	combustione;	9
		b) Autorizzazione	
		per l'avvio della	
		media o grande	
		struttura di	
		vendita piu'	
		comunicazione per	
	b) Autoriz-	la vendita al	D.P.R. n.
b) media o	zazione-	minuto di gas di	151/2011 -
grande	Silenzio	petrolio liquefatto	Allegato 1,
struttura di	assenso piu'	(GPL) per	punto 3,
vendita;	Comunicazione	combustione;	lett. b)
		c) Comunicazione	
		per la vendita al	
c) in caso di		minuto di gas di	
attivita'		petrolio liquefatto	
commerciale	c)	(GPL) per	
gia' avviata.	comunicazione	combustione.	
		La comunicazione,	
		che deve essere	
		trasmessa da parte	
		del SUAP	
		all'Agenzia delle	
		Dogane, e'	
		presentata:	
		a) compilando un	
		apposito allegato	
		della SCIA unica;	
		b) contestual-	
		mente alla	
		presentazione	
		dell'istanza;	
		c) all'avvio della	
		vendita al minuto	
		di gas di petrolio	
		liquefatto (GPL)	
		per combustione	
		(successivo a	
		quello dell'at-	
		tivita')	
		In caso di vendita	
		di gas liquefatti	
		(GPL) in recipienti	
		mobili con	

			<p>quantitativi superiori o uguali a 75 Kg, la SCIA prevenzione incendi per i casi di cui alla lettera:</p> <p>a) e c) deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che e' trasmesso a cura del SUAP ai VV.F.</p> <p>b) deve essere presentata contestualmente all'istanza ed e' trasmessa a cura del SUAP ai VV.F.</p>	
32.	<p>Vendita al minuto di gas infiammabili in recipienti mobili compressi in:</p> <p>a) esercizio di vicinato;</p> <p>b) media o grande struttura di</p>	<p>a) SCIA unica</p> <p>b) Autorizzazione-Silenzio assenso piu'</p>	<p>a) SCIA per l'avvio dell'esercizio di vicinato piu' comunicazione per la vendita al minuto di gas infiammabili in recipienti mobili compressi;</p> <p>b) Autorizzazione per l'avvio della media o grande struttura di vendita piu' comunicazione per la vendita al minuto di gas infiammabili in recipienti mobili</p>	<p>D.P.R. n. 151/2011</p> <p>D.Lgs. n. 504/1995, art. 25, commi 1 e 4</p> <p>D.Lgs. n. 114/1998, artt. 7, 8</p>

<p>vendita.</p> <p>c) in caso di attivita' commerciale gia' avviata.</p>	<p>comunicazione</p> <p>c) Comunicazione</p> <p>Comunicazione</p>	<p>compressi;</p> <p>c) Comunicazione per la vendita al minuto di gas infiammabili in recipienti mobili compressi;</p> <p>La comunicazione, che vale quale denuncia ai sensi del D.Lgs. n. 504/1995 all'Agenzia delle dogane, a cui deve essere trasmessa da parte del SUAP, e' presentata:</p> <p>a) compilando un apposito allegato della SCIA unica;</p> <p>b) contestualmente all'istanza;</p> <p>c) all'avvio della vendita al minuto di gas infiammabili (successivo a quello dell'attivita').</p> <p>In caso di vendita al minuto di gas infiammabili in recipienti mobili compressi con capacita' geometrica complessiva superiore o uguale a 0,75 mc, la SCIA prevenzione incendi per i casi di cui alla lettera:</p> <p>a) e c) deve essere presentata compilando un</p>	<p>e 9</p>
--	---	--	------------

			<p>apposito allegato della SCIA unica, che e' trasmesso a cura del SUAP ai VV.F.</p> <p>b) deve essere presentata contestualmente all'istanza ed e' trasmessa a cura del SUAP ai VV.F.</p>	
33.	<p>Vendita al minuto di prodotti fitosanitari in:</p> <p>a) esercizio di vicinato;</p> <p>b) media o grande struttura di vendita;</p> <p>c) in caso di attivita' commerciale gia' avviata.</p>	<p>a) SCIA condizionata</p> <p>b) Autorizzazione</p> <p>c) Autorizzazione</p>	<p>a) SCIA per l'avvio dell'esercizio di vicinato piu' autorizzazione per la vendita al minuto di prodotti fitosanitari;</p> <p>b) Autorizzazione per l'avvio della media o grande struttura di vendita piu' autorizzazione per la vendita al minuto di prodotti fitosanitari;</p> <p>c) Autorizzazione per la vendita al minuto di prodotti fitosanitari.</p> <p>L'istanza deve essere presentata al SUAP, che la trasmette all'autorita' competente (Regione o delegata), per i</p>	<p>D.P.R. n. 290/2001, artt. 21 e 22</p> <p>D.Lgs. n. 150/2012, art. 10</p> <p>D.Lgs. n. 114/1998, artt. 7, 8 e 9</p> <p>D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 46</p>

|casi di cui alla
|lettera:
|a) contestual-
|mente alla SCIA;
|b) contestual-
|mente all'istanza;
|c) preventi-
|vamente ai fini
|dell'avvio dell'at-
|tivita' di vendita
|al minuto di
|prodotti
|fitosanitari
|(successivo a
|quello dell'at-
|tivita').
|La Conferenza di
|servizi e'
|convocata entro 5
|giorni dal
|ricevimento
|dell'istanza.
|L'attivita' non
|puo' essere
|iniziata fino al
|rilascio
|dell'autoriz-
|zazione.

|In caso di
|"Depositi di
|fitofarmaci e/o di
|concimi chimici a
|base di nitrati e/o
|fosfati con
|quantitativi in
|massa superiori a
|50.000 kg", la SCIA
|prevenzione incendi
|deve essere
|presentata
|contestualmente
|all'istanza ed e'
|trasmessa a cura
|del SUAP ai VV.F.

|Vendita al
|minuto di

	prodotti agricoli e zootecnici, mangimi, prodotti di origine minerale e chimico industriali destinati all'alimen- tazione			L. n. 281/1963 D.Lgs. n. 114/1998, artt. 7, 8 e 9 D.P.R. n. 151/2011, - Allegato I, punto 46
34.	animale in:			
			a) SCIA per l'avvio dell'esercizio di vicinato piu' SCIA per la vendita al minuto di prodotti agricoli e zootecnici, mangimi, prodotti di origine minerale e chimico industriali destinati all'alimentazione	Regolamento n. 183/2005/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce requisiti per l'igiene
	a) esercizio di vicinato;	a) SCIA unica	animale;	dei mangimi
			b) Autorizzazione per l'avvio della media o grande struttura di vendita piu' SCIA per la vendita al minuto di prodotti agricoli e zootecnici, mangimi, prodotti di origine minerale e chimico industriali destinati all'alimentazione	
	b) media o grande struttura di vendita;	b) Autorizzazione-Silenzio assenso piu' SCIA	animale;	
			c) SCIA per la vendita al minuto	

| c) in caso di
| attivita'
| commerciale
| gia' avviata.

| c) SCIA

| di prodotti
| agricoli e
| zootecnici,
| mangimi, prodotti
| di origine minerale
| e chimico
| industriali
| destinati
| all'alimentazione
| animale.

| La SCIA deve essere
| presentata al SUAP,
| che la trasmette
| all'autorita'
| competente (Regione
| o delegata), per i
| casi di cui alla
| lettera:

| a) compilando un
| apposito allegato
| della SCIA unica;
| b) contestual-
| mente all'istanza;
| c) all'avvio
| dell'attivita' di
| vendita al minuto
| (successivo
| all'avvio dell'at-
| tivita')

| In caso di
| "Depositi
| di fitofarmaci e/o
| di concimi chimici
| a base di nitrati
| e/o fosfati con
| quantitativi in
| massa superiori a
| 50.000 kg", la SCIA
| prevenzione incendi
| per i casi di cui
| alla lettera:

| a) e c) deve essere
| presentata
| compilando un
| apposito allegato

			della SCIA unica, che e' trasmesso a cura del SUAP ai VV.F.	
			b) deve essere presentata contestualmente all'istanza ed e' trasmessa a cura del SUAP ai VV.F.	
				Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931,
35.	Vendita di oggetti preziosi in: a) esercizio di vicinato;	a) SCIA condizionata	a) SCIA per l'avvio dell'esercizio di vicinato piu' autorizzazione per la vendita di oggetti preziosi;	artt. 127, c.1 e 128
	b) media o grande struttura di vendita;	b) Autoriz- zazione/ silenzio- assenso	b) Autorizzazione per l'avvio della media o grande struttura di vendita piu' autorizzazione per la vendita di oggetti preziosi;	D.Lgs. n. 114/1998, artt. 7, 8 e 9
	c) in caso di attivita' commerciale gia' avviata.	c) Autoriz- zazione/ silenzio- assenso	c) Autorizzazione per la vendita di oggetti preziosi.	
			L'istanza per l'autorizzazione di Pubblica sicurezza deve essere presentata al SUAP, che la trasmette al Questore, per i casi di cui alla lettera:	

			<p>a) contestualmente alla SCIA;</p> <p>b) contestualmente all'istanza;</p> <p>c) preventivamente ai fini dell'avvio dell'attivita' di vendita di oggetti preziosi (successivo a quello dell'attivita').</p> <p>La Conferenza di servizi e' convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza. In tutti i casi, il termine decorre dalla ricezione dell'istanza da parte del Questore. L'attivita' non puo' essere iniziata prima del rilascio autorizzazione o del decorso il termine per il silenzio-assenso.</p>	
36.	Vendita di armi diverse da quelle da guerra in:		<p>a) SCIA per l'avvio dell'esercizio di vicinato piu' autorizzazione per la vendita di armi diverse da quelle da guerra;</p>	<p>Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, art. 31, c. 1</p> <p>D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 18</p>
	a) esercizio di vicinato;	a) SCIA condizionata		

b) media o grande struttura di vendita;

c) in caso di attivita' commerciale gia' avviata.

b) Autorizzazione

c) Autorizzazione

b) Autorizzazione per l'avvio della media o grande struttura di vendita piu' autorizzazione per la vendita di armi diverse da quelle da guerra;

c) Autorizzazione per la vendita di armi diverse da quelle da guerra.

L'istanza per l'autorizzazione di Pubblica sicurezza deve essere presentata al SUAP, che la trasmette al Questore, per i casi di cui alla lettera:

a) contestualmente alla SCIA;
b) contestualmente all'istanza;
c) preventivamente ai fini dell'avvio dell'attivita' di vendita al minuto di armi diverse da quelle da guerra (successivo a quello dell'attivita').

La Conferenza di servizi e' convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.

In tutti i casi, il

D.Lgs. n. 114/1998, artt. 7, 8 e 9

		<p>termine decorre dalla ricezione dell'istanza da parte del Questore. L'attivita' non puo' essere iniziata fino al rilascio dell'autorizzazione.</p> <p>Nel caso di esercizi di minuta vendita di prodotti esplosivi, la SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente all'istanza ed e' trasmessa a cura del SUAP ai VV.F.</p>	
37.	<p>Produzione, trasformazione e distribuzione di prodotti di origine animale (macelli, caseifici, prodotti ittici, uova e altro)</p>		<p>Regolamento n. 853/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, art. 4</p> <p>Regolamento 882/2004/CE del Parlamento europeo e</p>

			del Consiglio relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformita' alla normativa in materia di mangimi e di
a) esercizio di vicinato;	a) SCIA condizionata	a) SCIA per l'avvio dell'esercizio di vicinato piu' autorizzazione per la produzione, trasformazione e distribuzione di prodotti di origine animale;	alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali, art. 31
b) media o grande struttura di vendita;	b) Autoriz- zazione	b) Autorizzazione per l'avvio della media o grande struttura di vendita piu' autorizzazione per la produzione, trasformazione e distribuzione di prodotti di origine animale;	
c) in caso di attivita' commerciale gia' avviata.	c) Autoriz- zazione	c) Autorizzazione per la produzione, trasformazione e distribuzione di prodotti di origine animale.	
		L'istanza deve essere presentata al SUAP che la trasmette alla Regione per i casi	

			di cui alla lettera: a) contestual- mente alla SCIA; b) contestual- mente all'istanza; c) preventi- vamente ai fini dell'avvio dell'at- tività di produzione, trasformazione e distribuzione di prodotti di origine animale.
			La Conferenza di servizi e' convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza. L'attività non può essere iniziata fino al rilascio dell'autoriz- zazione.

1.11. Forme speciali di vendita(1)

1.11.1 Vendita in spacci interni

=====				
	ATTIVITA'	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
+====+				
	Apertura			D.Lgs. n. 114/1998, art.
	Trasferimento di sede			16
38.	Ampliamento			D.Lgs. n. 59/2010, art.
	Vendita di			66

prodotti a favore di dipendenti da enti o imprese, pubblici o privati, di militari, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonche' vendita nelle scuole e negli ospedali esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi			Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari
a) settore non alimentare	a) SCIA		
		b) SCIA per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell'attivita' piu' SCIA per	
b) settore alimentare	b) SCIA unica	notifica sanitaria:	
		La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che e' trasmesso a cura del SUAP all'ASL.	

			Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.	
39.	Subingresso			D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, c. 5
	Vendita di prodotti a favore di dipendenti da enti o imprese, pubblici o privati, di militari, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonche' vendita nelle scuole e negli ospedali esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi			D.Lgs. n. 59/2010, art. 66 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari
	a) settore non alimentare	a)	Comunicazione	
			b)	
			Comunicazione per subingresso piu' SCIA per notifica sanitaria:	
	b) settore alimentare	b)	SCIA unica	

			La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente alla comunicazione, va resa nell'ambito della SCIA unica ed e' trasmessa a cura del SUAP all'ASL.
40.	Cessazione	Comunicazione	D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, c. 5

(1) La vendita di specifici prodotti, ove compatibile con le forme speciali di vendita indicate nella presente sottosezione, e' soggetta ai regimi indicati alla sottosezione 1.10.

1.11.2 Vendita esclusivamente mediante apparecchi automatici

	ATTIVITA'	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
41.	Apertura Trasferimento di sede Ampliamento attività effettuata in apposito locale ad esso adibito in modo			D.Lgs. n. 59/2010, art. 65, c. 1 D.Lgs. n. 114/1998, artt. 7, 8, 9 e 17, c. 4 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento

esclusivo alla vendita mediante apparecchi automatici			europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari
a) in esercizio di vicinato:	a)	a)	
1. non alimentare	1. SCIA		
2. alimentare	2. SCIA unica		
b) in media struttura di vendita:	b)		
1. non alimentare	1. Autorizzazione/ Silenzio assenso (decorsi 90 giorni)	b) e c)	
2. alimentare	2. Autorizzazione/ Silenzio assenso (decorsi 90 giorni) piu' SCIA	2. Autorizzazione per apertura, trasferimento di sede e ampliamento piu' SCIA per notifica sanitaria.	
c) in grande struttura di vendita:	c)		
1. non	1. Autorizzazione/ Silenzio assenso (decorsi 90		

	alimentare	giorni)	
		2. Autorizzazione/ Silenzio assenso (decorsi 90 giorni) piu'	
	2. alimentare	SCIA	
			In caso di settore alimentare la notifica sanitaria deve essere presentata: a) in esercizio di vicinato: compilando un apposito allegato della SCIA unica, che e' trasmesso a cura del SUAP all'ASL; b) e c) in media e grande struttura di vendita: conte- stualmente all'istanza ed e' trasmessa a cura del SUAP all'ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.
			D.Lgs. n. 59/2010, art. 65, c. 1
	Subingresso in attivita'		D.Lgs. n. 114/1998, art.

	effettuata in apposito locale ad esso adibito in modo esclusivo alla vendita mediante apparecchi automatici:			26, c. 5 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari
42.	a) settore non alimentare	a) Comunicazione		
	b) settore alimentare	b) SCIA unica	b) Comunicazione per subingresso piu' SCIA per notifica sanitaria: La notifica sanitaria deve essere presentata contemporaneamente alla comunicazione, va resa nell'ambito della SCIA unica ed e' trasmessa a cura del SUAP all'ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.	
	Cessazione di attivita' effettuata in apposito locale ad esso adibito in modo esclusivo alla			

	vendita			
	mediante			D.Lgs. n.
	apparecchi			114/1998, art.
43.	automatici	Comunicazione		26, c. 5

1.11.3 Utilizzo di apparecchi automatici per la vendita in altri esercizi commerciali già abilitati o in altre strutture

=====				
			CONCENTRAZIONE DI	
		REGIME	REGIMI	RIFERIMENTI
	ATTIVITA'	AMMINISTRATIVO	AMMINISTRATIVI	NORMATIVI
+-----+-----+-----+-----+-----+				
	Avvio			D.Lgs. n.
	dell'attivita'			114/1998,
	di vendita di			art. 17
	prodotti al			
	dettaglio per			D.Lgs. n.
	mezzo di			59/2010,
	apparecchi			art. 67, c.
44.	automatici			1
				Regolamento
				n.
				852/2004/CE
				del
				Parlamento
				europeo e
				del
				Consiglio
				sull'igiene
				dei prodotti
	a) settore non			alimentari
	alimentare	a) SCIA		
			b) SCIA per avvio	
			dell'attivita'	
			piu' SCIA per	
	b) settore		notifica	
	alimentare	b) SCIA unica	sanitaria:	
			La notifica	
			sanitaria deve	
			essere presentata	
			compilando un	

|apposito allegato|
|della SCIA unica,|
|che e' trasmesso |
|a cura del SUAP |
|all'ASL.

|Per la notifica |
|sanitaria non |
|devono essere |
|richieste |
|asseverazioni.

|Le successive |
|installazioni/ |
|disinstallazioni |
|di apparecchi |
|automatici che |
|distribuiscono |
|prodotti |
|alimentari sono |
|comunicate con |
|cadenza |
|semestrale al |
|SUAP, che le |
|trasmette |
|all'ASL.

|Subingresso
|nell'attivita'
|di vendita di
|prodotti al
|dettaglio per
|mezzo di
|apparecchi
45. |automatici

|D.Lgs. n.
|114/1998,
|artt. 17 e
|26, c. 5

|D.Lgs. n.
|59/2010,
|art. 67, c.
|1

|Regolamento
|n.
|852/2004/CE
|del
|Parlamento
|europeo e
|del

|a) settore non
|alimentare

|a) Comunicazione

|Consiglio
|sull'igiene
|dei prodotti
|alimentari

			b) Comunicazione per subingresso piu' SCIA per notifica sanitaria: La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente alla comunicazione, va resa nell'ambito della SCIA unica ed e' trasmessa a cura del SUAP all'ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni. Le successive installazioni/ disinstallazioni di apparecchi automatici che distribuiscono prodotti alimentari sono comunicate con cadenza semestrale al SUAP, che le trasmette all'ASL.	
46.	Cessazione	Comunicazione		D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, c. 5

1.11.4 Vendita per corrispondenza televisione e altri sistemi di

comunicazione ivi compreso il commercio on line (quando l'attivita' e' accessoria ad altra tipologia di vendita, non occorre alcun titolo di legittimazione aggiuntivo).

=====		=====		=====	
	ATTIVITA'	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI	NORMATIVI
+-----+-----+-----+-----+-----+					
	Avvio nell'attivita' di vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione			D.Lgs. n. 114/1998, art. 18	
47.				D.Lgs. n. 59/2010, art. 68, c. 1	
				D.Lgs. n. 70/2003, art. 6	
	a) settore non alimentare	a) SCIA		Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari	
	b) settore alimentare	b) SCIA unica	b) SCIA per avvio dell'attivita' piu' SCIA per notifica sanitaria:		
			La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA, che e' trasmesso a cura del SUAP		

			all'ASL.	
			Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.	
				D.Lgs. n. 114/1998, artt. 18 e 26, c. 5
				D.Lgs. n. 59/2010, art. 68, c. 1
				Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari
48.	Subingresso in attivita' di vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione			
	a) settore non alimentare	a) Comunicazione		
	b) settore alimentare	b) SCIA unica	b) Comunicazione per subingresso piu' SCIA per notifica sanitaria:	
			La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che e' trasmesso a	

				cura del SUAP all'ASL.
				Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.
+-----+-----+-----+-----+-----+				
49.	Cessazione	Comunicazione		D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, c. 5
+-----+-----+-----+-----+-----+				

1.12.5 Vendita effettuata presso il domicilio dei consumatori - alimentare e non alimentare (quando l'attivita' e' accessoria ad altra tipologia di vendita, non occorre alcun titolo di legittimazione aggiuntivo).

=====				
	ATTIVITA'	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
+-----+-----+-----+-----+-----+				
50.	Avvio dell'attivita' di vendita al dettaglio o raccolta di ordinativi di acquisto effettuata presso il domicilio dei consumatori			D.Lgs. n. 114/1998, art. 19 D.Lgs. n. 59/2010, art. 69, c. 1 e 5 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del

a)settore non alimentare	a)SCIA		Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari
b)settore alimentare	b) SCIA unica	b) SCIA per avvio dell'attivita' piu' SCIA per notifica sanitaria: La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che e' trasmesso a cura del SUAP all'ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.	
Nel caso di esercizio dell'attivita' tramite incaricati a svolgere vendite presso il domicilio dei consumatori	SCIA unica	SCIA per avvio dell'attivita' piu' comunicazione dell'elenco degli incaricati: La comunicazione dell'elenco degli incaricati deve essere presentata compilando un apposito allegato della	D.Lgs. n. 59/2010, art. 69, c. 3

			<p> SCIA unica, che e' trasmesso a cura del SUAP al Questore.</p> <p> Le successive comunicazioni relative all'elenco degli incaricati sono presentate al SUAP, che le trasmette al Questore.</p>	<p> D.Lgs. n. 114/1998, art. 19, c. 4</p>
51.	<p> Subingresso nell'attivita' di vendita al dettaglio o raccolta di ordinativi di acquisto effettuata presso il domicilio dei consumatori</p>			<p> D.Lgs. n. 114/1998, artt. 19 e 26, c. 5</p> <p> D.Lgs. n. 59/2010, artt. 69, c. 1 e 5</p> <p> Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari</p>
	<p> a) settore non alimentare</p>	<p> a) Comunicazione</p>	<p> b) Comunicazione per subingresso piu' SCIA per notifica sanitaria:</p> <p> La notifica sanitaria deve essere</p>	
	<p> b) settore alimentare</p>	<p> b) SCIA unica</p>		

			presentata contes- tualmente alla comunicazione, va resa nell'ambito della SCIA unica ed e' trasmessa a cura del SUAP all'ASL.	
			Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.	
52.	Cessazione	Comunicazione		D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, c. 5

2 COMMERCIO SU AREA PUBBLICA(2)

2.1 Commercio su area pubblica su posteggio (di tipo A) - non alimentare

ATTIVITA'	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
53.	Avvio	Autorizzazione	L'autorizzazione e' rilasciata contestualmente alla concessione del posteggio. D.Lgs. n. 114/1998, art. 28, c. 3 D.Lgs. n. 42/2004, art. 52
			D.Lgs. n.

				114/1998, artt. 26, c. 5 e 30, c. 1
54.	Subingresso	Comunicazione		D.Lgs. n. 42/2004, art. 52
+-----+				
				D.Lgs. n. 114/1998, artt. 26, c. 5 e 30, c. 1
55.	Cessazione	Comunicazione		
+-----+				

(2) La vendita di specifici prodotti, ove compatibile con il commercio su area pubblica, e' soggetta ai regimi indicati alla sottosezione 1.10.

2.2 Commercio su area pubblica in forma itinerante (di tipo B) - non alimentare

=====				
	ATTIVITA'	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
+-----+				
56.	Avvio	Autorizzazione		D.Lgs. n. 114/1998, artt. 28, c. 4 e 16
				D.Lgs. n. 42/2004, art. 52
+-----+				
57.	Subingresso	Comunicazione		D.Lgs. n. 114/1998 artt. 26, c. 5 e 30 c. 1
				D.Lgs. n. 42/2004, art. 52
+-----+				
				D.Lgs. n.

			La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente alla comunicazione, va resa nell'ambito della SCIA unica ed e' trasmessa a cura del SUAP all'ASL.	D.Lgs. n. 42/ 2004, art. 52 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari
			Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.	
61.	Cessazione	Comunicazione		D.Lgs. n. 114/1998, artt. 26, c. 5 e 30, c. 1

2.4 Commercio su area pubblica in forma itinerante (di tipo B) - alimentare

ATTIVITA'	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
62.	Avvio	Autorizzazione per avvio dell'attivita' piu' SCIA per Autorizzazione piu' SCIA	Autorizzazione per avvio dell'attivita' piu' SCIA per notifica sanitaria: D.Lgs. n. 114/1998, art. 28, c. 4 e 16 D.Lgs. n. 42/2004, art. 52 La notifica Regolamento

			<p> sanitaria deve essere presentata conte- stualmente all'istanza ed e' trasmessa a cura del SUAP all'ASL.</p> <p> Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.</p>	<p> n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari</p>
63.	Subingresso	SCIA unica	<p> Comunicazione per subingresso piu' SCIA per notifica sanitaria:</p> <p> La notifica sanitaria deve essere presentata conte- stualmente alla comunicazione, va resa nell'ambito della SCIA unica ed e' trasmessa a cura del SUAP all'ASL.</p> <p> Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.</p>	<p> D.Lgs. n. 114/1998 art. 26, c. 5 e 30 c. 1</p> <p> D.Lgs. n. 42/2004, art. 52</p> <p> Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari</p>
				<p> D.Lgs. n. 114/1998 art.</p>

				26, c. 5 e 30
64.	Cessazione	Comunicazione		c. 1

3 ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

=====				
	ATTIVITA'	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
+-----+-----+-----+-----+				
			Autorizzazione per apertura, trasferimento di sede e ampliamento	
	Apertura	Autorizzazione/silenzio assenso	dell'esercizio piu' SCIA per	D.Lgs. n. 59/2010,
	Trasferimento di	(60 giorni) piu'	notifica	art. 64, c.
65.	sede	SCIA	sanitaria:	1
	Ampliamento		La notifica sanitaria deve essere presentata	Testo unico delle leggi di pubblica
	Di esercizio di		contualmente	sicurezza di
	sommini-		all'istanza ed	cui al R.D.
	strazione di		e' trasmessa a	n. 773/1931,
	alimenti e		cura del SUAP	artt. 16 e
	bevande in zone		all'ASL.	86
	tutelate			Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e
			Per la notifica sanitaria non	del Consiglio
			devono essere	sull'igiene
			richieste	dei prodotti
			asseverazioni.	alimentari

		<p>La SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli articoli 16 e 86 TULPS.</p> <p>In caso di attivita' che prevede anche un'occupazione di suolo pubblico, e' necessaria la relativa concessione.</p> <p>Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.</p>	
Apertura Trasferimento di sede Ampliamento			<p>D.Lgs. n. 59/2010, art. 64, c. 1</p> <p>Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, artt. 16 e 86</p> <p>Regolamento n. 852/2004/CE del</p>
Di esercizio di somministrazione di			

| asseverazioni. |

| La SCIA unica |
| svolge anche la |
| funzione di |
| autorizzazione |
| per i fini di |
| cui agli |
| articoli 16 e |
| 86 [TULPS](#). |

| Ai fini |
| dell'impatto |
| acustico, la |
| relativa |
| comunicazione |
| deve essere |
| presentata |
| conte- |
| stualmente |
| all'istanza, |
| compilando un |
| apposito |
| allegato della |
| SCIA unica. |

| In caso di |
| attivita' che |
| prevede anche |
| un'occupazione |
| di suolo |
| pubblico, e' |
| necessaria la |
| relativa |
| concessione. |

| Per la vendita |
| di specifici |
| prodotti di cui |
| alla |
| sottosezione n. |
| 1.10, si |
| applicano i |
| regimi ammini- |
| strativi ivi |
| previsti. |

| b) |

| b) in caso di
| emissioni
| superiori ai
| limiti della
| zonizzazione

| b) Autorizzazione
| piu' SCIA

| Autorizzazione
| per apertura,
| trasferimento
| di sede e
| ampliamento
| dell'esercizio
| piu' SCIA per
| notifica
| sanitaria piu'
| nulla osta di
| impatto
| acustico:

| La notifica
| sanitaria deve
| essere
| presentata
| conte-
| stualmente
| all'istanza,
| compilando un
| apposito
| allegato alla
| SCIA, che e'
| trasmessa a
| cura del SUAP
| all'ASL.

| Per la notifica
| sanitaria non
| devono essere
| richieste
| asseverazioni.

| La SCIA svolge
| anche la
| funzione di
| autorizzazione
| per i fini di
| cui agli
| articoli 16 e
| 86 [TULPS](#).

| L'istanza e la
| documentazione
| di impatto
| acustico,
| redatta da un

tecnico
competente in
acustica, con
l'indicazione
delle misure
previste per
ridurre o
eliminare le
emissioni
sonore, devono
essere
presentate al
SUAP conte-
stualmente
all'istanza.

L'attivit  non
puo' essere
iniziata fino
al rilascio del
relativo nulla
osta.

In caso di
attivit  che
prevede anche
un'occupazione
di suolo
pubblico, e'
necessaria la
relativa
concessione.

Per la vendita
di specifici
prodotti di cui
alla
sottosezione n.
1.10, si
applicano i
regimi ammi-
nistrativi ivi
previsti

Subingresso in
esercizio di
sommini-
strazione di

Comunicazione
per subingresso | D.Lgs. n.

66.	alimenti e bevande in zone tutelate	SCIA unica	piu' SCIA per notifica sanitaria:	59/2010, art. 64, c. 1
			La notifica sanitaria deve essere presentata conten- tualmente alla comunicazione, va resa nell'ambito della SCIA unica ed e' trasmessa a cura del SUAP all'ASL.	Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari
			Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.	
67.	Apertura Trasferimento di sede Ampliamento Di esercizio di sommini- strazione di alimenti e bevande in zone non tutelate	SCIA unica	SCIA per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell'esercizio piu' SCIA per notifica sanitaria:	D.Lgs. n. 59/2010, art. 64, c. 1
			La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che e' trasmesso a cura del SUAP all'ASL.	Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari
			Per la notifica	

		<p>sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.</p> <p>La SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli articoli 16 e 86 TULPS.</p> <p>In caso di attivita' che prevede anche un'occupazione di suolo pubblico, e' necessaria la relativa concessione</p>	
Apertura	Trasferimento di sede		D.Lgs. n. 59/2010, art. 64, c. 1
Ampliamento			Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari
Di esercizio di somministrazione di alimenti e bevande in zone non tutelate in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni			L. n. 447/1995, art. 8

ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali			D.P.R. n. 227/2011 art. 4 e Allegato B D.P.R. n. 59/2013
		a) SCIA per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell'esercizio piu' SCIA per	
a) se non si superano le soglie della zonizzazione comunale;	a) SCIA unica	notifica sanitaria piu' comunicazione di impatto acustico:	
		La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che e' trasmesso a cura del SUAP all'ASL.	
		Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.	
		La SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli articoli 16 e 86 TULPS .	
		Ai fini	

|dell'impatto
|acustico, la
|relativa
|comunicazione
|deve essere
|presentata
|compilando un
|apposito
|allegato della
|SCIA unica

|In caso di
|attivita' che
|prevede anche
|un'occupazione
|di suolo
|pubblico, e'
|necessaria la
|relativa
|concessione.

|Per la vendita
|di specifici
|prodotti di cui
|alla
|sottosezione n.
|1.10, si
|applicano i
|regimi ammini-
|strativi ivi
|previsti.

|b) SCIA per
|apertura,
|trasferimento
|di sede e
|ampliamento
|dell'esercizio
|piu' SCIA per
|notifica
|sanitaria piu'
|nulla osta di
|di impatto
|acustico:

|La notifica
|sanitaria deve
|essere

|b) in caso di
emissioni
superiori ai
limiti della
zonizzazione

b) SCIA
condizionata

presentata
compilando un
apposito
allegato della
SCIA, che e'
trasmesso a
cura del SUAP
all'ASL.

Per la notifica
sanitaria non
devono essere
richieste
asseverazioni.

La SCIA svolge
anche la
funzione di
autorizzazione
per i fini di
cui agli
articoli 16 e
86 [TULPS](#).

L'istanza e la
documentazione
di impatto
acustico,
redatta da un
tecnico
competente in
acustica, con
l'indicazione
delle misure
previste per
ridurre o
eliminare le
emissioni
sonore, devono
essere
presentate al
SUAP conte-
stualmente alla
SCIA.

L'attivita' non
puo' essere
iniziata fino
al rilascio del

			<p>relativo nulla osta.</p> <p>In caso di attività che prevede anche un'occupazione di suolo pubblico, e' necessaria la relativa concessione</p>	
v			<p>Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi ammini- strativi ivi previsti</p>	
68.	Subingresso	SCIA unica	<p>Comunicazione per subingresso piu' SCIA per notifica sanitaria:</p> <p>La notifica sanitaria deve essere presentata conten- tualmente alla comunicazione, va resa nell'ambito della SCIA unica ed e' trasmessa a cura del SUAP all'ASL.</p> <p>Per la notifica sanitaria non devono essere</p>	<p>D.Lgs. n. 59/2010, art. 64, c. 1</p> <p>Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari</p>

				richieste	
				asseverazioni.	

3.1 Altre attivita' di somministrazione
(quando l'attivita' e' accessoria ad altra tipologia di vendita,
non occorre alcun titolo di legittimazione aggiuntivo).

ATTIVITA'	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
69. Attivita' di somministrazione al domicilio del consumatore	SCIA unica	SCIA per avvio dell'attivita' piu' SCIA per notifica sanitaria:	L. n. 287/1991 , art. 3, c. 6, lett. a) D.Lgs. n. 59/2010 , art. 64, c. 1 e 2
		La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che e' trasmesso a cura del SUAP all'ASL.	Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari
		Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.	
		Per la vendita di specifici	

			prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.	
70.	Avvio Ampliamento Subingresso dell'attivita' di somministrazione negli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime	SCIA unica	SCIA per avvio, ampliamento e subingresso dell'attivita' piu' SCIA per notifica sanitaria: La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che e' trasmesso a cura del SUAP all'ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni. La SCIA svolge anche la	L. n. 287/1991 , art. 3, c. 6, lett. c) D.Lgs. n. 59/2010 , art. 64, c. 1, 2 e 7 R.D. n. 773/1931 , artt. 16, 86 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari

|funzione di
|autoriz-
|zazione per i
|fini di cui
|agli articoli
|16 e 86 [TULPS.](#)

|Per la vendita
|di specifici
|prodotti di
|cui alla
|sottosezione
|n. 1.10, si
|applicano i
|regimi ammini-
|strativi ivi
|previsti.

|-----+-----+-----+-----
|Avvio
|Ampliamento
|Subingresso
|dell'attivit 
|di sommini-
|strazione negli
|esercizi posti
|nelle aree di
|servizio delle
|autostrade e
|nell'interno di
|stazioni ferro-
|viarie, aero-
|portuali e
|marittime in
|caso di
|utilizzo di
|impianti di
|diffusione
|sonora o di
|manife-
|stazioni ed
|eventi con
|diffusione di
|musica o
|utilizzo di
|strumenti
|musicali:

|[L. n. 287/1991](#), art.
|3, c. 6, lett. c)

|[D.Lgs. n. 59/2010](#),
|art. 64, c. 1, 2 e 7

|Testo unico delle
|leggi di pubblica
|sicurezza di cui al
|[R.D. n. 773/1931](#),
|artt. 16, 86

|Regolamento n.
|852/2004/CE del
|Parlamento europeo
|e del Consiglio
|sull'igiene dei
|prodotti alimentari

|[L. n. 447/1995](#),
|art. 8

|[D.P.R. n. 227/2011](#)

|a) SCIA per |art. 4 e Allegato B

| a) se non si
| superano le
| soglie della
| zonizzazione
| comunale;

| a) SCIA
| unica

|avvio, amplia-
|mento e subin- [D.P.R. n. 59/2013](#)
|gresso
|dell'atti-
|vita' piu'
|SCIA per
|notifica
|sanitaria piu'
|comuni-
|cazione di
|impatto
|acustico:
|
|La notifica
|sanitaria deve
|essere
|presentata
|compilando un
|apposito
|allegato della
|SCIA unica,
|che e'
|trasmesso a
|cura del SUAP
|all'ASL.
|
|Per la
|notifica
|sanitaria non
|devono essere
|richieste
|asseverazioni.
|
|La SCIA svolge
|anche la
|funzione di
|autoriz-
|zazione per i
|fini di cui
|agli articoli
|16 e 86 [TULPS.](#)
|
|Ai fini
|dell'impatto
|acustico, la
|relativa
|comuni-
|cazione deve

		<p>essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica</p> <p>In caso di attività che prevede anche un'occu- pazione di suolo pubblico, e' necessaria la relativa concessione.</p> <p>Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi ammini- strativi ivi previsti.</p> <p>b) SCIA per avvio, amplia- mento e subin- gresso dell'atti- vità più' SCIA per notifica sanitaria più'</p>
b) in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione	b) SCIA condi- zionata	<p>nulla osta di impatto acustico:</p> <p>La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito</p>

| allegato della |
| SCIA, che e' |
| trasmesso a |
| cura del SUAP |
| all'ASL. |

| Per la |
| notifica |
| sanitaria non |
| devono essere |
| richieste |
| asseverazioni. |

| La SCIA svolge |
| anche la |
| funzione di |
| autoriz- |
| zazione per i |
| fini di cui |
| agli articoli |
| 16 e 86 [TULPS](#). |

| L'istanza e la |
| documen- |
| tazione di |
| impatto |
| acustico, |
| redatta da un |
| tecnico |
| competente in |
| acustica, con |
| l'indica- |
| zione delle |
| misure |
| previste per |
| ridurre o |
| eliminare le |
| emissioni |
| sonore, devono |
| essere |
| presentate al |
| SUAP |
| contestual- |
| mente alla |
| SCIA. |

| L'attivit  |
| non puo' |

| essere
| iniziata fino
| al rilascio
| del relativo
| nulla osta.

|
| In caso di
| attivita' che
| prevede anche
| un'occu-
| pazione di
| suolo
| pubblico, e'
| necessaria la
| relativa
| concessione

|
| Per la vendita
| di specifici
| prodotti di
| cui alla
| sottosezione
| n. 1.10, si
| applicano i
| regimi ammini-
| strativi ivi
| previsti

|
| In caso di
| subingresso,
| gli adem-
| pimenti di cui
| alla lettera
| b) sono dovuti
| in presenza di
| emissioni di
| rumore
| superiori a
| quanto
| comunicato o
| autorizzato in
| precedenza.

+-----+-----+-----+-----+
| SCIA per avvio
| e subingresso
| dell'atti-
| vita' piu' | [D.P.R. n. 235/2001](#),
| SCIA per | art. 2

71.	<p>Avvio Subingresso dell'attivita' di somministrazione da parte di associazioni e circoli aderenti ad enti o organizzazioni nazionali le cui finalita' assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno e che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 148, c. 3, 5 e 8, del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR, testo post riforma 2004)</p>	SCIA unica	<p>notifica sanitaria:</p> <p>La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che e' trasmesso a cura del SUAP all'ASL.</p> <p>Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.</p> <p>La SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli articoli 16 e 86 TULPS.</p>	<p>D.Lgs. n. 59/2010, art. 64, c. 1, 2 e 7</p> <p>L. n. 287/1991, art. 3, c. 6, lett. e)</p> <p>Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al RD. n. 773/1931, artt. 16, 86</p> <p>D.P.R. n. 917 del 22/12/1986</p> <p>Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari</p>
-----	--	------------	---	--

|In caso di
|attivita' che
|prevede anche
|un'occu-
|pazione di
|suolo
|pubblico, e'
|necessaria la
|relativa
|concessione.

|Per la vendita
|di specifici
|prodotti di
|cui alla
|sottosezione
|n. 1.10, si
|applicano i
|regimi ammini-
|strativi ivi
|previsti.

|Avvio
|Subingresso

|dell'attivita'
|di sommini-
|strazione da
|parte di asso-
|ciazioni e
|circoli
|aderenti ad
|enti o organiz-
|zazioni
|nazionali le
|cui finalita'
|assistenziali
|sono ricono-
|sciute dal
|Ministero
|dell'Interno
|e che si
|trovano nelle
|condizioni
|previste
|dall'art. 148,

|[D.P.R. n. 235/2001](#),
|art. 2

|[D.Lgs. n. 59/2010](#),
|art. 64, c. 1, 2 e 7

|[L. n. 287/1991](#), art.
|3, c. 6, lett. e)

|Testo unico delle
|leggi di pubblica

<p>c. 3, 5 e 8, del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR, testo post riforma 2004) in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manife- stazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali:</p>			<p>sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, artt. 16, 86</p> <p>D.P.R. n. 917 del 22/12/1986</p> <p>Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'i- giene dei prodotti alimentari</p>
		<p>L. n. 447/1995, art. 8</p> <p>a) SCIA per avvio e subingresso dell'atti- vita' piu' SCIA per notifica</p>	<p>D.P.R. n. 227/2011, art. 4 e Allegato B</p>
<p>a) se non si superano le soglie della zonizzazione comunale;</p>	<p>a) SCIA unica</p>	<p>sanitaria piu' comuni- cazione di impatto acustico:</p>	<p>D.P.R. n. 59/2013</p>
		<p>La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che e' trasmesso a cura del SUAP all'ASL.</p>	
		<p>Per la notifica sanitaria non devono essere</p>	

| richieste |
| asseverazioni. |

| La SCIA svolge |
| anche la |
| funzione di |
| autoriz- |
| zazione per i |
| fini di cui |
| agli articoli |
| 16 e 86 [TULPS](#). |

| Ai fini |
| dell'impatto |
| acustico, la |
| relativa |
| comunicazione |
| deve essere |
| presentata |
| compilando un |
| apposito |
| allegato della |
| SCIA unica |

| In caso di |
| attivita' che |
| prevede anche |
| un'occu- |
| pazione di |
| suolo |
| pubblico, e' |
| necessaria la |
| relativa |
| concessione. |

| Per la vendita |
| di specifici |
| prodotti di |
| cui alla |
| sottosezione |
| n. 1.10, si |
| applicano |
| regimi ammini- |
| strativi ivi |
| previsti. |

| b) SCIA per |
| avvio e subin- |

b) in caso di
emissioni
superiori ai
limiti della
zonizzazione

b) SCIA
condi-
zionata

gresso
dell'atti-
vita' piu'
SCIA per
notifica
sanitaria piu'
nulla osta di
impatto
acustico:

La notifica
sanitaria deve
essere
presentata
compilando un
apposito
allegato della
SCIA unica,
che e'
trasmesso a
cura del SUAP
all'ASL.

Per la
notifica
sanitaria non
devono essere
richieste
asseverazioni.

La SCIA svolge
anche la
funzione di
autoriz-
zazione per i
fini di cui
agli articoli
16 e 86 [TULPS](#).

L'istanza e la
documen-
tazione di
impatto
acustico,
redatta da un
tecnico
competente in
acustica, con

|l'indica-
|zione delle
|misure
|previste per
|ridurre o
|eliminare le
|emissioni
|sonore, devono
|essere
|presentate al
|SUAP
|contestual-
|mente alla
|SCIA.

|L'attivit 
|non puo'
|essere
|iniziata fino
|al rilascio
|del relativo
|nulla osta.

|In caso di
|attivit  che
|prevede anche
|un'occu-
|pazione di
|suolo
|pubblico, e'
|necessaria la
|relativa
|concessione

|Per la vendita
|di specifici
|prodotti di
|cui alla
|sottosezione
|n. 1.10, si
|applicano i
|regimi ammini-
|strativi ivi
|previsti

|In caso di
|subingresso,
|gli adem-

			<p>pimenti di cui alla lettera b) sono dovuti in presenza di emissioni di rumore superiori a quanto comunicato o autorizzato in precedenza.</p>	
72.	<p>Avvio Subingresso Ampliamento dell'attivit�a di sommini- strazione da parte di asso- ciazioni e circoli non aderenti ad enti o organiz- zazioni nazionali le cui finalita' assistenziali sono ricono- sciute dal Ministero dell'Interno e che hanno le caratte- ristiche di ente non commerciale ai sensi degli articoli 148 e 149 del D.P.R. n. 917/1986</p>	<p>Autoriz- zazione piu' SCIA</p>	<p>Autoriz- zazione per avvio, subin- gresso e ampliamento dell'atti- vita' piu' SCIA per notifica sanitaria:</p> <p>La notifica sanitaria deve essere presentata contestual- mente all'i- stanza ed e'</p>	<p>D.P.R. n. 235/2001, art. 3, c. 1 D.Lgs. n. 59/2010, art. 64, c. 1</p>

<p>(TUIR, testo post riforma 2004)</p>	<p>trasmessa a cura del SUAP all'ASL.</p> <p>Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.</p> <p>L'autorizzazione vale anche ai fini di cui agli articoli 16 e 86 TULPS.</p> <p>In caso di attivita' che prevede anche un'occupazione di suolo pubblico, e' necessaria la relativa concessione.</p> <p>Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.</p>	<p>L. n. 287/1991, art. 3, c. 6, lett. e)</p> <p>Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, art. 86</p> <p>D.P.R. n. 917/1986 (TUIR - Testo unico delle imposte dei redditi)</p> <p>Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari</p>
<p>Avvio Subingresso Ampliamento dell'attivita' di somministrazione da</p>		

|superano le
|soglie della
|zonizzazione
|comunale;

|Autoriz-
|zazione
|piu' SCIA
|unica

|comuni-
|cazione di
|impatto
|acustico:

|La notifica
|sanitaria deve
|essere
|presentata
|contestual-
|mente all'i-
|stanza ed e'
|trasmessa a
|cura del SUAP
|all'ASL.

|Per la
|notifica
|sanitaria non
|devono essere
|richieste
|asseverazioni.

|L'autoriz-
|zazione vale
|anche ai fini
|di cui agli
|articoli 16 e
|86 [TULPS](#).

|Ai fini
|dell'impatto
|acustico, la
|relativa
|comuni-
|cazione deve
|essere
|presentata
|compilando un
|apposito
|allegato della
|SCIA unica.

|In caso di
|attivita' che
|prevede anche
|un'occu-
|pazione di

|suolo
|pubblico, e'
|necessaria la
|relativa
|concessione.

|Per la vendita
|di specifici
|prodotti di
|cui alla
|sottosezione
|n. 1.10, si
|applicano i
|regimi ammini-
|strativi ivi
|previsti.

|b) Autoriz-
|zazione per
|avvio, subin-
|gresso e
|ampliamento
|dell'atti-
|vita' piu'
|SCIA per
|notifica

|b) in caso di
|emissioni
|superiori ai
|limiti della
|zonizzazione

|b)
|Autoriz-
|zazione
|piu' SCIA
|sanitaria piu'
|nulla osta di
|impatto
|acustico:

|La notifica
|sanitaria deve
|essere
|presentata
|contestual-
|mente all'i-
|stanza ed e'
|trasmessa a
|cura del SUAP
|all'ASL.

|Per la
|notifica
|sanitaria non
|devono essere
|richieste
|asseverazioni.

|L'autoriz-
|zazione vale
|anche ai fini
|di cui agli
|articoli 16 e
|86 [TULPS](#).

|L'istanza e la
|documen-
|tazione di
|impatto
|acustico,
|redatta da un
|tecnico
|competente in
|acustica, con
|l'indica-
|zione delle
|misure
|previste per
|ridurre o
|eliminare le
|emissioni
|sonore, devono
|essere
|presentate al
|SUAP
|contestual-
|mente all'i-
|stanza.

|L'attivit 
|non puo'
|essere
|iniziata fino
|al rilascio
|del relativo
|nulla osta.

|In caso di
|attivit  che
|prevede anche
|un'occu-
|pazione di
|suolo
|pubblico, e'
|necessaria la

			<p>relativa concessione.</p> <p>Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.</p> <p>In caso di subingresso, gli adempimenti di cui alla lettera b) sono dovuti in presenza di emissioni di rumore superiori a quanto comunicato o autorizzato in precedenza.</p>	
73.	<p>Avvio</p> <p>Subingresso</p> <p>Ampliamento</p> <p>dell'attivita' di somministrazione nelle scuole; negli ospedali; nelle comunita' religiose, in stabilimenti militari delle</p>	<p>SCIA unica</p>	<p>SCIA per avvio, subingresso e ampliamento dell'attivita' piu' sanitaria:</p> <p>La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della</p>	<p>L. n. 287/1991, art. 3, c. 6, lett g)</p> <p>D.Lgs. n. 59/2010, art. 64, c. 1, 2 e 7</p>

<p>Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco</p>	<p>SCIA unica, che e' trasmesso a cura del SUAP all'ASL.</p> <p>Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.</p> <p>La SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli articoli 16 e 86 TULPS.</p> <p>In caso di attivita' che prevede anche un'occupazione di suolo pubblico, e' necessaria la relativa concessione.</p> <p>Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.</p>	<p>D.Lgs. n. 504/1995, artt. 29, 63</p> <p>Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, Artt. 16, 86</p> <p>Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari</p>
<p>Avvio Subingresso Ampliamento</p>		

<p>dell'attivita' di sommini- strazione nelle scuole; negli ospedali; nelle comunita' religiose, in stabilimenti militari delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manife- stazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali:</p>		<p>a) SCIA per avvio, subin- gresso e ampliamento dell'atti- vita' piu' SCIA per notifica sanitaria piu' comuni- cazione di impatto acustico:</p> <p>La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della</p>	<p>L. n. 287/1991, art. 3, c. 6, lett. g)</p> <p>D.Lgs. n. 59/2010, art. 64, c. 1, 2 e 7</p> <p>D.Lgs. n. 504/1995, artt. 29, 63</p> <p>Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, Artt. 16, 86</p> <p>Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'i- giene dei prodotti alimentari</p> <p>L. n. 447/1995, art. 8</p> <p>D.P.R. n. 227/2011 art. 4 e Allegato B</p> <p>D.P.R. n. 59/2013</p>
<p>a) se non si superano le soglie della zonizzazione comunale;</p>	<p>a) SCIA unica</p>		

| SCIA unica,
| che e'
| trasmesso a
| cura del SUAP
| all'ASL.

| Per la
| notifica
| sanitaria non
| devono essere
| richieste
| asseverazioni.

| La SCIA svolge
| anche la
| funzione di
| autoriz-
| zazione per i
| fini di cui
| agli articoli
| 16 e 86 [TULPS](#).

| Ai fini
| dell'impatto
| acustico, la
| relativa
| comuni-
| cazione deve
| essere
| presentata
| compilando un
| apposito
| allegato della
| SCIA unica

| In caso di
| attivita' che
| prevede anche
| un'occu-
| pazione di
| suolo
| pubblico, e'
| necessaria la
| relativa
| concessione.

| Per la vendita
| di specifici

		prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.
		b) SCIA per avvio, subingresso e ampliamento dell'attività più SCIA per
b) in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione	b) SCIA condizionata	notifica sanitaria più nulla osta di impatto acustico:
		La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP all'ASL.
		Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.
		La SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione per i

|fini di cui |
|agli articoli |
|16 e 86 [TULPS.](#) |

| |
|L'istanza e la |
|documen- |
|tazione di |
|impatto |
|acustico, |
|redatta da un |
|tecnico |
|competente in |
|acustica, con |
|l'indica- |
|zione delle |
|misure |
|previste per |
|ridurre o |
|eliminare le |
|emissioni |
|sonore, devono |
|essere |
|presentate al |
|SUAP |
|contestual- |
|mente alla |
|SCIA. |

| |
|L'attivit  |
|non puo' |
|essere |
|iniziata fino |
|al rilascio |
|del relativo |
|nulla osta. |

| |
|In caso di |
|attivit  che |
|prevede anche |
|un'occu- |
|pazione di |
|suolo |
|pubblico, e' |
|necessaria la |
|relativa |
|concessione |

| |
|Per la vendita |

trasporto pubblico	cura del SUAP all'ASL.	D.Lgs. n. 504 del 1995, artt. 29 e 63
	Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseve- razioni.	Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931 , artt. 16 e 86
	La SCIA svolge anche la funzione di autoriz- zazione per i fini di cui agli articoli 16 e 86 TULPS .	Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'i- giene dei prodotti alimentari
	Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi ammini- strativi ivi previsti.	

4 STRUTTURE RICETTIVE E STABILIMENTI BALNEARI

ATTIVITA'	REGIME AMMINI- STRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINI- STRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
			Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n.
		SCIA per avvio dell'attivita' piu' SCIA per	

75.	Strutture ricettive	SCIA unica	<p>notifica sanitaria:</p> <p>La notifica sanitaria per la somministrazione di alimenti e bevande deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che e' trasmesso alla cura del SUAP all'ASL.</p> <p>Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.</p> <p>In caso di strutture con piu' di 25 posti letto, la SCIA prevenzione incendi deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che e' trasmesso ai VV.F.</p> <p>Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.</p> <p>In caso di ulteriori</p>	773/1931, artt. 16 e 86
-----	------------------------	------------	---	-------------------------

			attività, si applicano i relativi regimi amministrativi.	
76.	Stabilimento balneare - Avvio dell'attività	SCIA previa concessione demaniale	La concessione demaniale resta disciplinata dalle norme del codice della navigazione In caso di ulteriori attività, si applicano i relativi regimi amministrativi.	Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, art. 86, c. 1 e 2
	Stabilimento balneare - Avvio dell'attività con somministrazione di cibi e bevande	SCIA unica previa concessione demaniale	SCIA (previa concessione demaniale) per avvio dell'attività più SCIA per notifica sanitaria:	D.Lgs. n. 59/2010, art. 64, c. 1
			La concessione demaniale resta disciplinata dalle norme del codice della navigazione	Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, art. 86
			La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP all'ASL.	D.Lgs. n. 504/1995, artt. 29 e 63 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari

Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.

La SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli articoli 16 e 86 [TULPS](#).

Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.

In caso di ulteriori attività, si applicano i relativi regimi amministrativi.

Stabilimento balneare - Avvio dell'attività con impatto acustico, in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o

L. n. 447 /1995, art. 8
D.P.R. n. 227/2011, art.

utilizzo di strumenti musicali:			4 e Allegato B D.P.R. n. 59/2013
a) se non si superano le soglie della zonizzazione comunale;	a) SCIA unica previa concessione demaniale	a) SCIA (previa concessione demaniale) per avvio dell'attivita' piu' comunicazione di impatto acustico:	
		<p data-bbox="758 600 1109 1008">Ai fini dell'impatto acustico, la relativa comunicazione deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica.</p> <p data-bbox="758 1064 1109 1299">La concessione demaniale resta disciplinata dalle norme del codice della navigazione.</p> <p data-bbox="758 1355 1109 1590">In caso di ulteriori attivita', si applicano i relativi regimi amministrativi.</p>	
b) in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione	b) SCIA condizionata previa concessione demaniale	b) SCIA (previa concessione demaniale) per avvio dell'attivita' piu' nulla osta di impatto acustico:	
		L'istanza e la documentazione di impatto	

|acustico, redatta|
|da un tecnico|
|competente in|
|acustica, con|
|l'indicazione|
|delle misure|
|previste per|
|ridurre o|
|eliminare le|
|emissioni sonore,|
|devono essere|
|presentate al|
|SUAP conte-|
|stualmente alla|
|SCIA. L'attivit |
|non puo' essere|
|iniziata fino al|
|rilascio del|
|relativo nulla|
|osta.

|La concessione|
|demaniale resta|
|disciplinata|
|dalle norme del|
|codice della|
|navigazione.

|In caso di|
|ulteriori|
|attivit , si|
|applicano i|
|relativi regimi|
|amministrativi.

|In caso di|
|subingresso, gli|
|adempimenti di|
|cui alla lettera|
|b) sono dovuti in|
|presenza di|
|emissioni di|
|rumore superiori|
|a quanto|
|comunicato o|
|autorizzato in|
|precedenza.

5 ATTIVITA' DI SPETTACOLO O INTRATTENIMENTO

	ATTIVITA'	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
77.	Attivita' di spettacolo o intrattenimento all'aperto senza strutture o impianti con emissioni sonore			L. n. 447/1995, art. 8
	Impatto acustico, in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali:			D.P.R. n. 227/2011, art. 4 e Allegato B
	a) se non si superano le soglie della zonizzazione comunale;	a) Comunicazione	Ai fini dell'impatto acustico:	D.P.R. n. 59/2013
			a) La relativa comunicazione deve essere presentata al SUAP.	
			b) L'istanza e la documentazione di impatto	

			<p> acustico redatta da un tecnico competente in acustica, con l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, devono essere presentate al SUAP. Le attivit� non possono essere avviate fino al rilascio del relativo nulla osta.</p> <p> In caso di attivit� che prevede anche un'occupazione di suolo pubblico, e' necessaria la relativa concessione.</p>	
	<p> b) in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione</p>	<p> b) Autoriz- zazione</p>		
78.	<p> Attivit� di spettacolo o trattenimento all'aperto con impianti soggetti a certifi- cazione di sicurezza con capienza pari o inferiore a 200 persone.</p>	<p> Autorizzazione</p>	<p> L'istanza deve essere presentata al SUAP, che la trasmette alla Commissione di Vigilanza Locale di Pubblico Spettacolo come integrata ai sensi dell'art. 141-bis, comma 2, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.</p>	<p> Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, artt. 68 e 80</p> <p> Regolamento per l'esecuzione</p>

		All'istanza e' allegata la relazione asseverata che elimina la necessita' del sopralluogo di cui all'art. 141, comma 2.	del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 635/1940, art. 141-bis, c. 2
Impatto acustico, in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manife- stazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali:			L. n. 447/1995, art. 8 D.P.R. n. 227/2011, art. 4 e Allegato B D.P.R. n. 59/2013
a) se non si superano le soglie della zonizzazione comunale;	a) Autoriz- zazione piu' comunicazione	a) Autoriz- zazione per l'attivita' di spettacolo piu' comunicazione di impatto acustico: La relativa comunicazione deve essere presentata al SUAP conte- stualmente all'istanza	
b) in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione	b) Autoriz- zazione	b) Autoriz- zazione per l'attivita' di spettacolo piu' nulla osta di impatto acustico:	

			<p>L'istanza e la documentazione di impatto acustico redatta da un tecnico competente in acustica, con l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, devono essere presentate al SUAP contestualmente all'istanza.</p>	
79.	<p>Attività di spettacolo o intrattenimento all'aperto con impianti soggetti a certificazione di sicurezza con capienza superiore a 200 persone.</p>	Autorizzazione	<p>L'istanza deve essere presentata al SUAP, che la trasmette alla Commissione di Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo come integrata ai sensi degli articoli 141-bis, comma 2, e 142 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635</p>	<p>Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, art. 80</p> <p>Regolamento per l'esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 635/1940, art. 141-bis, c. 2.</p>

<p> Impatto acustico, in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manife- stazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali:</p>			<p> L. n. 447/1995, art. 8</p> <p> D.P.R. n. 227/2011 art. 4 e Allegato B D.P.R. n. 59/2013</p>
<p> a) se non si superano le soglie della zonizzazione comunale;</p>	<p> a) Autoriz- zazione piu' comunicazione</p>	<p> a) Autoriz- zazione per l'attivita' di spettacolo piu' comunicazione di impatto acustico:</p> <p> La relativa comunicazione deve essere presentata al SUAP conte- stualmente all'istanza</p>	
<p> b) in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione</p>	<p> b) Autoriz- zazione</p>	<p> b) Autoriz- zazione per l'attivita' di spettacolo piu' nulla osta di impatto acustico:</p> <p> L'istanza e la documentazione di impatto acustico redatta da un tecnico competente in acustica, con l'indicazione</p>	

			delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, devono essere presentate al SUAP conte- stualmente all'istanza.	
80.	Attivita' di spettacolo o intrat- tenimento in locali aperti al pubblico o in strutture e impianti all'aperto destinati ad altre attivita'.	Autorizzazione	L'istanza deve essere presentata al SUAP, che la trasmette alla Commissione di Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo come integrata ai sensi dell'articolo 141-bis, comma 2, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.	Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, art. 80 Regolamento per l'esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 635/1940, art. 141, c. 2 L.n. 447/1995, art. 8
	Impatto acustico, in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manife-			

			all'istanza.	
	In caso di locali di spettacolo e di intrattenimento in genere, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 mq con esclusione delle manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico		Autorizzazione per l'attivita' di spettacolo piu' SCIA per prevenzione incendi: La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente all'istanza ed e' trasmessa a cura del SUAP ai VV. F.	D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 65
81.	Spettacolo viaggiante fino a 200 persone	Autorizzazione	L'istanza deve essere presentata al SUAP, che la trasmette alla Commissione di Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo.	L.n. 337/1968
			In caso di attivita' che prevede anche un'occupazione	Testo unico delle leggi

		di suolo pubblico, e' necessaria la relativa concessione.	di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, artt. 69 e 80
Impatto acustico, in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali:			L. n. 447/1995, art. 8 D.P.R. n. 227/2011, art. 4 e Allegato B D.P.R. n. 59/2013
a) se non si superano le soglie della zonizzazione comunale;	a) Autorizzazione piu' comunicazione	a) Autorizzazione per l'attivita' di spettacolo piu' comunicazione di impatto acustico: La relativa comunicazione deve essere presentata al SUAP contestualmente all'istanza	
b) in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione	b) Autorizzazione	b) Autorizzazione per l'attivita' di spettacolo piu' nulla osta di impatto acustico: L'istanza e la documentazione di impatto	

			acustico redatta da un tecnico competente in acustica, con l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, devono essere presentate al SUAP conte- stualmente all'istanza.	
82.	Spettacolo viaggiante oltre le 200 persone	Autorizzazione	L'istanza deve essere presentata al SUAP, che la trasmette alla Commissione di Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo. In caso di attivita' che prevede anche un'occupazione di suolo pubblico, e' necessaria la relativa concessione.	L. n. 337/1968 Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, artt. 69 e 80
	Impatto acustico, in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manife- stazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di			L. n. 447/1995, art. 8 D.P.R. n. 227/2011, art. 4 e Allegato B D.P.R. n. 59/2013

	<p data-bbox="178 107 368 179">strumenti musicali:</p> <p data-bbox="178 315 427 510">a) se non si superano le soglie della zonizzazione comunale;</p> <p data-bbox="178 936 443 1131">b) in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione</p>	<p data-bbox="491 398 753 510">a) Autoriz- zazione piu' comunicazione</p> <p data-bbox="491 1059 715 1131">b) Autoriz- zazione</p>	<p data-bbox="794 230 1093 510">a) Autoriz- zazione per l'attivita' di spettacolo piu' comunicazione di impatto acustico:</p> <p data-bbox="794 562 1062 842">La relativa comunicazione deve essere presentata al SUAP conte- stualmente all'istanza</p> <p data-bbox="794 893 1139 1131">b) Autoriz- zazione per l'attivita' di spettacolo piu' nulla osta di impatto acustico:</p> <p data-bbox="794 1182 1139 1921">L'istanza e la documentazione di impatto acustico redatta da un tecnico competente in acustica, con l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, devono essere presentate al SUAP conte- stualmente all'istanza.</p>	
--	---	--	---	--

6 SALE GIOCHI

6.1 Esercizio di sale giochi

	ATTIVITA'	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
83.	Esercizio con apparecchi che erogano vincite in denaro ex articolo 110, comma 6 lettera a) TULPS (ad esempio slot e new slot) collegate in rete con il concessionario	Autorizzazione	L'istanza deve essere presentata al SUAP. Successivamente al rilascio dell'auto-rizzazione, il gestore della sala deve iscriversi obbligatoriamente al registro RIES presso l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli In caso di locali con capienza superiore a 100 persone, ovvero superficie superiore a 200 mq a qualunque attivita' destinati, la SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente	Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, artt. 86 e 110 D.P.R n. 616/1977, art. 19, c. 1 e 8 D.P.R n.

			all'istanza ed e' trasmessa a cura del SUAP ai VV.F.	151/2011- Allegato I, punto 65
			L'istanza prevista nel caso in cui l'esercente sia anche proprietario degli apparecchi, deve essere presentata all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli	L. n. 388/2000 , art. 38 c. 1
	Messa in esercizio di ciascun apparecchio	Autoriz- zazione	In ogni caso, per avviare l'esercizio dell'apparecchio, e' necessario che il proprietario abbia il collega- mento di ciascun apparecchio con la rete di uno dei concessionari.	
84.	Esercizio con apparecchi videoterminali (ex articolo 110, comma 6, lettera b) TULPS) che si attivano esclusivamente in presenza di un collega- mento a un sistema di elaborazione della rete telematica (c.d. VLT).	Autoriz- zazione	L'istanza e' presentata al SUAP, che la trasmette al Questore, o direttamente al Questore. Successivamente al rilascio dell'auto- rizzazione, il	Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, artt. 88 e 110 D.L. n. 40/2010 , convertito nella L. n. 73/2010 ,

		gestore della sala deve iscriversi obbligatoriamente al registro RIES presso l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.	art. 2, c. 2-quater D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 65
		In ogni caso, per avviare l'esercizio dell'apparecchio, e' necessario che il proprietario abbia il collega- mento di ciascun apparecchio con la rete di uno dei concessionari.	
		In caso di locali con capienza superiore a 100 persone, ovvero superficie superiore a 200 mq a qualunque attivita' destinati, la SCIA prevenzione incendi deve essere presentata conte- stualmente all'istanza ed e' trasmessa a cura del SUAP ai VV.F.	

6.2 Esercizio di scommesse

ATTIVITA'	REGIME AMMINI- STRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINI- STRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
Esercizio di			

	ATTIVITA'	REGIME AMMINISTRATIVO	REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
86.	Autorimessa senza lavaggio auto, con scarico acque	SCIA unica	SCIA per avvio dell'attivita' piu' SCIA per prevenzione incendi: La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che e' trasmesso a cura del SUAP ai VV.F.	D.P.R n. 480/2001 D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 75
	Autorimessa con lavaggio auto e scarico acque	SCIA condizionata	SCIA per avvio dell'attivita' piu' SCIA per prevenzione incendi piu' AUA per scarico acque: La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA , che e' trasmesso a cura del SUAP ai VV.F. L'istanza di AUA e' presentata contestualmente alla SCIA ed e' trasmessa a cura del SUAP all'Autorita'	D.Lgs. n. 152/2006, art. 124 e ss. D.P.R. n. 59/2013 D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 75

			competente.
			La conferenza di servizi e' convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.
			L'attivita' non puo' essere iniziata fino al rilascio dell'auto-rizzazione.

(3) Le attivita' di cui alla presente sottosezione e a quelle successive, riconducibili alla nozione di "industria insalubre" di cui all'[articolo 216 del Testo Unico delle leggi sanitarie \(R.D. n. 1265/1934\)](#) e relativi provvedimenti attuativi, sono assoggettate anche alla comunicazione al Sindaco, da effettuare quindici giorni prima dell'avvio dell'attivita'.

8 DISTRIBUTORI DI CARBURANTE

ATTIVITA'	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
Installazione ed esercizio di nuovo impianto;	Autorizzazione/Silenzio assenso (decorsi 90	Autorizzazione per installazione ed esercizio di nuovo impianto, esercizio provvisorio e aggiunta carburanti in impianti esistenti piu' SCIA per prevenzione	D.Lgs. n. 32/1998 art. 1, c. 1, 2 e 3

87.	Esercizio provvisorio; Aggiunta carburanti in impianti esistenti.	gg.) piu' SCIA	incendi: La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente all'istanza ed e' trasmessa a cura del SUAP ai VV.F.	D.P.R. n. 151/2011
-----+-----+-----+-----+-----				
	Scarico acque, in caso di lavaggio auto	Autorizzazione	Autorizzazione per installazione ed esercizio di nuovo impianto, esercizio provvisorio e aggiunta carburanti in impianti esistenti piu' AUA per scarico acque: In caso di presenza di lavaggio auto, l'istanza di AUA e' presentata contestualmente all'istanza ed e' trasmessa a cura del SUAP all'Autorita' competente. La conferenza di servizi e' convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.	D.Lgs. n. 152/2006, art. 124 e ss. D.P.R. n. 59/2013
-----+-----+-----+-----+-----				
			Comunicazione per trasferimento di titolarita', subentro nuovo	

	Trasferimento di titolarita' Subentro nuovo gestore senza trasferimento della titolarita'	Comunicazione	gestore (senza trasferimento della titolarita') piu' comunicazione per voltura prevenzione incendi: Comunicazione al SUAP che, in caso di trasferimento di titolarita', la trasmette a Regione e Ufficio Tecnico di Finanza (UTF) entro 15 giorni. Ai fini della voltura della prevenzione incendi, la comunicazione e' trasmessa a cura del SUAP ai VV.F.	D.Lgs. n. 32/1998, art. 1, c. 4, 6 e 6-bis D.P.R. n. 151/2011
--	---	---------------	--	--

9 OFFICINE DI AUTORIPARAZIONE: MECCANICI, CARROZZERIE, GOMMISTI(4)

ATTIVITA'	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
89. Esercizio di attivita'			L. n. 224/2012
Officine di autoriparazione:			D.P.R. n. 558/1999, art. 10

meccanici, carrozzerie, gommisti			D.Lgs. n. 112/1998, art. 22
			L. n. 122/1992
Con impatto acustico:			L. n. 447/1995, art. 8
a) se non si superano le soglie della zoniz- zazione comunale;	a) SCIA unica	a) SCIA per avvio dell'attivit�a' piu' comuni- cazione di impatto acustico:	D.P.R. n. 227/2011, art. 4 e Allegato B
		La SCIA Unica comprende la comunicazione di impatto acustico mediante compilazione di apposito modulo allegato della SCIA unica.	D.P.R n. 59/2013
b) in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione	b) SCIA condizionata	b) SCIA per avvio dell'attivit�a' piu' nulla osta di impatto acustico:	
		L'istanza e la documen- tazione di impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica, con l'indicazione delle misure	

		<p>previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, devono essere presentate al SUAP contestualmente alla SCIA.</p> <p>L'attivita' non puo' essere iniziata fino al rilascio del relativo nulla osta.</p>	
<p>Prevenzione incendi in caso di:</p> <p>a) officine di riparazione di veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie coperta superiore a 300 mq;</p> <p>b) officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre 25 addetti.</p>	<p>SCIA unica</p>	<p>SCIA per avvio dell'attivita' piu' SCIA per prevenzione incendi:</p> <p>La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che e' trasmesso a cura del SUAP ai VV.F.</p>	<p>D.P.R. n. 151/2011- Allegato I, punti 53 e 54</p>
<p>Emissioni in atmosfera in caso di riparazione e verniciatura di carrozzerie di</p>			

autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero non superiore a 20 kg(5)	SCIA condizionata	SCIA per avvio dell'attivit�a' piu' autoriz- zazione generale o AUA per emissioni in atmosfera:	D.Lgs. n. 152/2006, art. 272, c. 2, Parte V, Allegato IV, parte II
		L'istanza per l'autoriz- zazione generale, o l'AUA in caso di piu' autoriz- zazioni, e' presentata al SUAP conte- stualmente alla SCIA. Resta ferma la facolta' di richiedere l'autoriz- zazione nell'ambito dell'AUA anche qualora si tratti di attivita' per le quali e' possibile ottenere l'autoriz- zazione di carattere generale.	D.P.R. n. 59/2013, art. 7 e Allegato I, lett. a)
		L'attivita' non puo' essere iniziata fino al rilascio	

			<p>dell'auto- rizzazione o al decorso dei termini per il silenzio assenso in caso di autoriz- zazione generale.</p> <p>In caso di AUA la Conferenza di servizi e' convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.</p>	
<p>Emissioni in atmosfera in caso di riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero superiore a 20 kg</p>	<p>SCIA condizionata</p>	<p>SCIA per avvio dell'attivit� piu' AUA per emissioni in atmosfera:</p> <p>L'istanza di AUA e' presentata cont- stualmente alla SCIA ed e' trasmessa a cura del SUAP all'Autorita' competente.</p> <p>La conferenza</p>	<p>D.Lgs. n. 152/2006, art. 269</p> <p>D.P.R. n. 59/2013, art. 7 e Allegato I, lett. a)</p>	

			di servizi e' convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza. L'attivita' non puo' essere iniziata fino al rilascio dell'auto- rizzazione.
			In caso di emissione di rumori superiore a quanto comunicato o autorizzato in precedenza, l'istanza e la documen- tazione di impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica, con l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, devono essere presentate al SUAP.
90.	Subingresso Officine di autoriparazione: meccanici, carrozzerie, gommisti	Comunicazione	L. n. 224/2012 D.P.R. n. 558/1999, art. 10 D.Lgs. n. 112/1998, art. 22 D.P.R. n. 387/1994 L. n. 122/1992 L. n. 447/1995, art. 8 D.P.R. n. 227/2011 art. 4 e Allegato B D.P.R. n. 59/2013
	Prevenzione		Comunicazione per subingresso piu' comuni- cazione per voltura D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I,

	incendi in caso		prevenzione	punti 53 e
	di:	Comunicazione	incendi:	54
	a) officine di		Ai fini della	
	riparazione di		voltura della	
	veicoli a motore,		prevenzione	
	rimorchi per		incendi, la	
	autoveicoli e		comunicazione	
	carrozzerie, di		e' trasmessa a	
	superficie coperta		cura del SUAP	
	superiore a 300		ai VV.F.	
	mq;			
	b) officine			
	meccaniche per			
	lavorazioni a			
	freddo con oltre			
	25 addetti.			

(4) Nella presente e nelle successive sottosezioni della sezione I sono indicati autonomamente gli specifici regimi giuridici necessariamente correlati alle diverse attivita'.

(5) La disciplina indicata sopra si applica quando le Regioni (o le Province) non hanno adottato specifiche autorizzazioni generali. Negli altri casi si applicano le autorizzazioni generali adottate dalle Regioni (o dalle Province).

10 ACCONCIATORI ED ESTETISTI

=====				
			CONCENTRAZIONE	
		REGIME AMMINI-	DI REGIMI	RIFERIMENTI
	ATTIVITA'	STRATIVO	AMMINISTRATIVI	NORMATIVI
+-----+				
				L. n.
	Apertura			174/2005,
	Trasferimento di			art. 2, c. 2,
91.	sede	SCIA		3 e 4
				D.L. n.
				7/2007,
	Attivita' di			convertito
	acconciatore			con L. n.

	(parrucchiere e barbiere)			40/2007, art. 10, c. 2
	Apertura Trasferimento di sede	SCIA condizionata	SCIA per apertura, trasferimento di sede dell'attivita' piu' AUA per scarico acque:	D.Lgs. n. 152/2006, art. 124
	Attivita' di acconciatore (parrucchiere e barbiere) con consumo idrico giornaliero superiore a 1 mc al momento di massima attivita' per		L'istanza di AUA e' presentata conten- tualmente alla SCIA ed e' trasmessa a cura del SUAP all'Autorita' competente.	D.P.R. n. 59/2013, artt. 3 e 4
			La conferenza di servizi e' convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.	
			L'attivita' non puo' essere iniziata fino al rilascio dell'auto- rizzazione.	
				L. n. 1/1990 , artt. 2, 4, c. 5, 6 e 10, c. 1 D.L. n. 7/2007, convertito con L. n. 40/2007, art. 10, c.2
92.	Attivita' di estetista	SCIA		

11 PANIFICI

	ATTIVITA'	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
93.	Apertura Trasferimento Trasformazione	SCIA unica	SCIA per apertura, trasferimento e trasformazione dell'attivita' piu' SCIA per notifica sanitaria: La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che e' trasmesso a cura del SUAP all'ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.	D.L. n. 223/2006, convertito con L. n. 248/2006, art. 4, c. 2 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari
	Prevenzione incendi, in caso di impianti per la produzione di calore con potenzialita' superiore a 116kw o utilizzo di impianti di produzione calore alimentati a		SCIA per apertura, trasferimento e trasformazione dell'attivita' e notifica sanitaria piu'	D.P.R. n.

combustibile solido, liquido o gassoso	SCIA unica	SCIA per prevenzione incendi: La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che e' trasmesso a cura del SUAP ai VV.F.	151/2011 - Allegato I, punto 74
Autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera in caso di panificazione, pasticceria e affini con consumo di farina non superiore a 1500 kg/giorno(6)	SCIA condizionata	SCIA per apertura, trasferimento e trasformazione dell'attivita' e notifica sanitaria piu' autorizzazione generale o AUA per emissioni in atmosfera: L'istanza per l'autoriz- zazione generale, o l'AUA in caso di piu' autoriz- zazioni, e' presentata al SUAP. Resta ferma la facolta' di richiedere l'autoriz- zazione nell'ambito dell'AUA anche qualora si tratti di	D.Lgs. n. 152/2006, art. 272, c. 2, Parte V Allegato IV, parte II D.P.R. n. 59/2013, art. 7 e Allegato I, lett. h)

|attivita' per le|
 |quali e'|
 |possibile|
 |ottenere|
 |l'autoriz-|
 |zazione di|
 |carattere|
 |generale.|
 |L'attivita' non|
 |puo' essere|
 |iniziata fino al|
 |rilascio|
 |dell'auto-|
 |rizzazione o al|
 |decorso dei|
 |termini per il|
 |silenzio assenso|
 |in caso di|
 |autorizzazione|
 |generale.

|In caso di AUA|
 |la Conferenza di|
 |servizi e'|
 |convocata entro|
 |5 giorni dal|
 |ricevimento|
 |dell'istanza.

|Autorizzazione|
 |ordinaria alle|
 |emissioni in|
 |atmosfera in caso|
 |di panificazione,|
 |pasticceria e|
 |affini con|
 |consumo di farina|
 |superiore a 1500|
 |kg/giorno

|SCIA|
 |condizionata

|SCIA per|
 |apertura,|
 |trasferimento|
 |e trasformazione|
 |dell'attivita' e|
 |notifica|
 |sanitaria piu'|
 |AUA per|
 |emissioni in|
 |atmosfera:

|D.Lgs. n.|
 |152/2006,|
 |art. 269

|L'istanza di AUA|
 |e' presentata|
 |conten-|
 |tualmente alla|
 |SCIA unica ed e'|
 |trasmessa a cura|
 |del SUAP|
 |all'Autorita'

|D.P.R. n.|
 |59/2013,|
 |art. 7 e|
 |Allegato I,

			competente.	lett. h)
			La conferenza di servizi e' convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.	
			L'attivita' non puo' essere iniziata fino al rilascio dell'auto-rizzazione.	
Scarichi di acque reflue industriali in caso di produzione con un consumo idrico giornaliero superiore a 5 mc nel periodo di massima attivita'	SCIA condizionata		SCIA per apertura, trasferimento e trasformazione dell'attivita' e notifica sanitaria piu' AUA per scarico acque:	D.Lgs. n. 152/2006, art. 124
			L'istanza di AUA e' presentata contestualmente alla SCIA unica ed e' trasmessa a cura del SUAP all'Autorita' competente.	D.P.R. n. 59/2013
			La conferenza di servizi e' convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.	
			L'attivita' non puo' essere iniziata fino al rilascio	

			dell'auto-	
			rizzazione.	

(6) La disciplina indicata sopra si applica quando le Regioni (o le Province) non hanno adottato specifiche autorizzazioni generali. Negli altri casi si applicano le autorizzazioni generali adottate dalle Regioni (o dalle Province)

12 TINTOLAVANDERIE

=====				
	ATTIVITA'	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
+-----+				
94.	Attivita' di tintolavanderie a lavorazione manuale/meccanica	SCIA		L. n. 84/2006 D.Lgs. n. 59/2010, art. 79
	In caso di utilizzo di impianti di produzione calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso	SCIA unica	SCIA per avvio dell'attivita' piu' SCIA per prevenzione incendi: La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che e' trasmesso a cura del SUAP ai VV.F.	D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 74

Scarichi di acque reflue industriali in caso di impiego di lavatrici ad acqua analoghe a quelle di uso domestico e che effettivamente trattino oltre 100 kg di biancheria al giorno	SCIA condizionata	SCIA per avvio dell'attivita' piu' AUA per scarico acque:	D.Lgs. n. 152/2006, art. 124
		L'istanza di AUA e' presentata conte- stualmente alla SCIA ed e' trasmessa a cura del SUAP all'Autorita' competente.	D.P.R. n. 59/2013
Autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera in caso di impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le		SCIA per avvio dell'attivita' piu' autoriz- zazione	D.Lgs. n. 152/2006, art. 275, c. 20 e

pellicce, e delle pulitintolavanderie a ciclo chiuso(7)	SCIA condizionata	generale o AUA per emissioni in atmosfera:	parte VII, Allegato III alla Parte V
		L'istanza per l'autoriz- zazione generale, o l'AUA in caso di piu' autoriz- zazioni, e' presentata al SUAP.	
		Resta ferma la facolta' di richiedere l'autoriz- zazione nell'ambito dell'AUA anche qualora si tratti di attivita' per le quali e' possibile ottenere l'autoriz- zazione di carattere generale.	
		L'attivita' non puo' essere iniziata fino al rilascio dell'auto- rizzazione o al decorso dei termini per il silenzio assenso in caso di autoriz- zazione generale.	

In caso di AUA
la Conferenza
di servizi e'
convocata
entro 5 giorni
dal
ricevimento
dell'istanza.

(7) La disciplina indicata sopra si applica quando le Regioni (o le Province) non hanno adottato specifiche autorizzazioni generali. Negli altri casi si applicano le autorizzazioni generali adottate dalle Regioni (o dalle Province)

13 ARTI TIPOGRAFICHE, LITOGRAFICHE, FOTOGRAFICHE E DI STAMPA

ATTIVITA'	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
95. Avvio dell'attivita'	SCIA		
In caso di tipografie e litografie impatto acustico:			L. n. 447/1995, art. 8
a) se non si superano le soglie della zonizzazione comunale;	a) SCIA unica	a) SCIA per avvio dell'attivita' piu' comunica- zione di impatto acustico:	D.P.R. n. 227/2011, art. 4 e Allegato B
		La relativa comunicazione deve essere presentata	

		<p> compilando un apposito allegato della SCIA unica.</p>	<p> D.P.R. n. 59/2013</p>
<p> b) in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione</p>	<p> b) SCIA condizionata</p>	<p> b) SCIA per avvio dell'attivita' piu' nulla osta di impatto acustico: L'istanza e la documentazione di impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica, con l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, devono essere presentate al SUAP conte- stualmente alla SCIA unica. L'attivita' non puo' essere iniziata fino al rilascio del relativo nulla osta.</p>	
<p> In caso di tipografie, litografie, stampa in offset ed attivita' similari con oltre cinque addetti</p>	<p> SCIA unica</p>	<p> SCIA per avvio dell'attivita' piu' SCIA per prevenzione incendi:</p>	<p> D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 76</p>

			<p>La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che e' trasmesso a cura del SUAP ai VV.F.</p>	
<p>In caso di scarico di acque reflue industriali</p>	<p>SCIA condizionata</p>	<p>SCIA per avvio dell'attivita' piu' AUA per scarico acque:</p>	<p>D.Lgs. n. 152/2006, artt. 124 e ss.</p>	
		<p>L'istanza di AUA e' presentata contemporaneamente alla SCIA ed e' trasmessa a cura del SUAP all'Autorita' competente.</p>	<p>D.P.R. n. 59/2013</p>	
		<p>La conferenza di servizi e' convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.</p>		
		<p>L'attivita' non puo' essere iniziata fino al rilascio dell'autorizzazione.</p>		
<p>Autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera in caso di</p>				

			termini per il silenzio assenso in caso di autorizzazione generale.
			In caso di AUA la Conferenza di servizi e' convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.
Autorizzazione ordinaria alle emissioni in atmosfera in caso di tipografia, litografia, serigrafia, con utilizzo giornaliero massimo di prodotti per la stampa (inchiostri, vernici e similari) superiore a 30 kg	SCIA condizionata	SCIA per avvio dell'attivita' piu' AUA per emissioni in atmosfera:	D.Lgs. n. 152/2006, art. 269
		L'istanza di AUA e' presentata contestualmente alla SCIA ed e' trasmessa a cura del SUAP all'Autorita' competente.	D.P.R. n. 59/2013, art. 7 e Allegato I, lett b)
		La conferenza di servizi e' convocata entro 5 giorni dal ricevimento	

			dell'istanza.
			L'attivita' non
			puo' essere
			iniziata fino al
			rilascio
			dell'auto-
			rizzazione.

(8) La disciplina indicata sopra si applica quando le Regioni (o le Province) non hanno adottato specifiche autorizzazioni generali. Negli altri casi si applicano le autorizzazioni generali adottate dalle Regioni (o dalle Province)

14 ALTRE ATTIVITA'

ATTIVITA'	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
96. Locali di stallaggio	SCIA	La SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui all'art. 86 TULPS.	Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, art. 86, c. 1, secondo periodo D.P.R. n. 616/1977, art. 19, c. 4
Installazione di impianti provvisori elettrici in occasione di straordinarie illuminazioni pubbliche, quali		E' necessario, prima dell'avvio delle attivita', trasmettere al Comune la	Regolamento per l'esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui

97.	festivita' civili, religiose	Comunicazione	certifi- cazione degli impianti.	al R.D. n. 635/1940, art. 110
98.	Autoscuole	SCIA		D.Lgs. n. 285/1992, art. 123 D.M. n. 317/1995 Regolamento recante la disciplina dell'attivit' delle autoscuole
99.	Scuole nautiche	SCIA		D.Lgs. n. 171/2005, art. 42.
100.	Centri di revisione di veicoli a motore	Autoriz- zazione piu' SCIA	Autorizzazione per avvio dell'attivit' piu' SCIA per prevenzione incendi:	D.Lgs. n. 285/1992, art. 80, c.8 D.Lgs. n. 112/1998, art. 105, c. 3 La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata conten- tualmente all'istanza e deve essere trasmessa a cura del SUAP ai VV.F.
				D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 69
				La SCIA va presentata al SUAP, che la trasmette alla Camera di

101.	Facchinaggio	SCIA	commercio, o direttamente alla Camera di commercio.	D.L. n. 7/2007 , convertito con L. n. 40/2007 , art. 10, c. 3 L. n. 57/2001 , art. 17 D.M. 221/2003 D.Lgs. n. 59/2010, art. 72
102.	Attivita' di allevamento, stalle di sosta, trasporto di animali vivi in conto proprio, produzione di latte crudo	SCIA unica	SCIA per avvio dell'attivita' piu' SCIA per notifica sanitaria:	Testo Unico delle Leggi Sanitarie di cui al R.D. n. 1265/1934 La notifica sanitaria deve essere presentata contemporaneamente alla comunicazione per le industrie insalubri che va resa nell'ambito della SCIA unica, che e' trasmessa a cura del SUAP all'ASL. Decreto del Ministero della Sanita' del 5/09/94 D.P.R. n. 317/1996 Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseve-
				Delibera del Ministero della Sanita' del 5/09/94 D.P.R. n. 317/1996 (Registrazione all'anagrafe animale per l'ottenimento o l'aggiornamento del codice

			razioni.	(Aziendale)
				Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari
	Esercizio di una stalla di sosta	Autorizzazione	L'istanza e' presentata al Comune competente.	D.P.R. n. 320/1954 art. 17
103.	Impresa di pulizie, disinfezione, disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione	SCIA	La SCIA e' presentata al SUAP, che la trasmette alla Camera di Commercio o direttamente alla Camera di Commercio.	D.L. n. 7/2007 , convertito con L. n. 40/2007 , art. 10, c. 3 D.P.R. n. 558/1999, art. 7 D.Lgs. n. 112/1998, art. 22, c. 3, lett. b) D.M. n. 274/1997 L. n. 82/1994
104.	Esercizio di attivita' di strutture per la prima infanzia (asili nido, micronido, nido aziendale, ecc)	Autorizzazione (se prevista da legge regionale)	Autorizzazione del Comune su parere dell'ASL.	Norme regionali
			In caso di un	

			asilo nido con oltre 30 persone, la SCIA prevenzione incendi deve essere presentata Regolamentazione conte- comunale stualmente all'istanza ed D.P.R. e' trasmessa a 151/2011 - cura del SUAP Allegato I, ai VV.F. punto 67	
105.	Agenzie di pubblici incanti Agenzie matrimoniali Agenzie di pubbliche relazioni	Comunicazione	La comuni- cazione deve essere presentata al SUAP, che la trasmette al Questore, o direttamente al Questore	Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, art. 115, c. 1-5
106.	Agenzie di recupero stragiudiziale dei crediti	Autoriz- zazione	L'istanza deve essere presentata al SUAP, che la trasmette al Questore, o direttamente al Questore.	Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, art. 115, c.6
107.	Altre agenzie d'affari	Comunicazione	La Comunicazione e' presentata al SUAP	Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, art. 115 D.Lgs. n. 112/1998, art. 163

SEZIONE II - EDILIZIA

La sottosezione 1 effettua la ricognizione degli interventi edilizi e dei relativi regimi amministrativi, indicando nell'apposita colonna l'eventuale concentrazione di regimi.

Nelle sottosezioni successive vengono individuati, per le attività soggette a permesso di costruire, a SCIA, a CILA e per le attività libere, i casi in cui è necessario acquisire altri titoli di legittimazione o atti di assenso comunque denominati. Per ciascuno di essi, nelle apposite colonne, viene individuato il regime amministrativo e viene descritta l'eventuale concentrazione dei regimi.

In particolare, nel caso in cui per la CILA e la SCIA sia necessario acquisire altri atti di assenso, nell'apposita colonna è indicato "CILA e SCIA più autorizzazioni" o "SCIA unica", anziché SCIA condizionata come nelle altre tabelle. La scelta nasce dall'esigenza di contemplare in un unico prospetto "comunicazioni" con diversa denominazione (la CILA, appunto, ovvero la SCIA ad efficacia differita) che caratterizzano esclusivamente gli interventi in materia edilizia. Resta chiara la sostanziale efficacia "condizionata" del titolo, anche per le fattispecie in questione.

1. RICOGNIZIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI E DEI RELATIVI REGIMI AMMINISTRATIVI

ATTIVITA'	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
Manutenzione ordinaria			
Interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad		Nel caso in cui per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione questi vanno acquisiti	D.P.R. n.

1.	integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti	Attivita' edilizia libera	preventi- vamente (vedi sottosezione 1.3 della sezione II)	380/2001, art. 3, c. 1, lett. a) e art. 6, c. 1, lett. a)

2.	Pompe di calore di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW Interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW	Attivita' edilizia libera	Nel caso in cui per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legitti- mazione questi vanno acquisiti preventi- vamente (vedi sottosezione 1.3 della sezione II)	D.P.R. n. 380/2001, art. 6, c. 1, lett. a-bis)

	Manutenzione straordinaria (leggera) Opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti degli edifici, nonche' per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino mutamenti urbanisticamente			

<p> rilevanti delle destinazioni di uso. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unita' immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unita' immobiliari nonche' del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso; ivi compresa l'apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali</p>	<p>CILA(9)</p>	<p>Nel caso in cui la CILA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi vedi sotto- sezione 1.2.</p>	<p>D.P.R. n. 380/2001, art. 3, c. 1, lett. b) e art. 6-bis</p>
<p>3. dell'edificio. Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge: - non alterino la volumetria complessiva degli edifici e - non comportino</p>			

<p> mutamenti urbanisti- camente rilevanti delle destinazioni di uso</p> <p> - non modifichino la sagoma e i prospetti dell'edificio</p> <p> - non riguardino le parti strutturali dell'edificio</p>			
<p> Manutenzione straordinaria (pesante) Intervento di manutenzione straordinaria di cui al numero 2 che preveda opere interne che riguardino le parti strutturali dell'edificio.</p> <p> Elementi costitutivi della fattispecie</p> <p>4. desunti dalla legge:</p> <p> - Opere interne che riguardino le parti strutturali dell'edificio</p>	<p>SCIA(10)</p>	<p>Nel caso in cui la SCIA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi vedi sotto- sezione 1.2.</p>	<p>D.P.R. n. 380/2001, art. 3, c. 1, lett. b) e art. 22 c. 1, lett. a)</p>
<p> Restauro e risanamento conservativo (leggero) Interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalita' mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto</p>			

5.	degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio.	CILA(11)	Nel caso in cui la CILA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi vedi sotto- sezione 1.2.	D.P.R. n. 380/2001, art. 3, c. 1, lett c), art. 6-bis,
+-----+-----+-----+-----+				
6.	Restauero e risanamento conservativo (pesante) Interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalita' mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo	SCIA(12)	Nel caso in cui la SCIA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi vedi sotto- sezione 1.2.	D.P.R. n. 380/2001, art. 3, c. 1, lett. e), art. 22, c. 1, lett. b)

	stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili, qualora riguardino parti strutturali dell'edificio. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio, qualora riguardi parti strutturali dell'edificio			
7.	Ristrutturazione edilizia cosiddetta "semplice" o "leggera" Interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal	SCIA	Nel caso in cui la SCIA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi vedi sotto- sezione 1.2.	D.P.R. n. 380/2001, art. 3, c. 1, lett. d)

| precedente. Tali
| interventi
| comprendono il
| ripristino o la
| sostituzione di
| alcuni elementi
| costitutivi
| dell'edificio,
| l'eliminazione, la
| modifica e
| l'inserimento di
| nuovi elementi ed
| impianti.

|
| Nell'ambito degli
| interventi di
| ristrutturazione
| edilizia sono
| ricompresi anche
| quelli consistenti
| nella demolizione e
| ricostruzione con la
| stessa volumetria di
| quello preesistente,
| fatte salve le sole
| innovazioni
| necessarie per
| l'adeguamento alla
| normativa
| antisismica nonche'
| quelli volti al
| ripristino di
| edifici, o parti di
| essi, eventualmente
| crollati o demoliti,
| attraverso la loro
| ricostruzione,
| purché sia
| possibile accertarne
| la preesistente
| consistenza.

|
| Rimane fermo che,
| con riferimento agli
| immobili sottoposti
| a vincoli ai sensi
| del decreto
| legislativo 22

| gennaio 2004, n. 42 |
| e successive |
| modificazioni, gli |
| interventi di |
| demolizione e |
| ricostruzione e gli |
| interventi di |
| ripristino di |
| edifici crollati o |
| demoliti |
| costituiscono |
| interventi di |
| ristrutturazione |
| edilizia soltanto |
| ove sia rispettata |
| la medesima sagoma |
| dell'edificio |
| preesistente. |

| Elementi costitutivi |
| della fattispecie |
| desunti dalla legge: |

| - non presenti i |
| caratteri della |
| Ristrutturazione |
| ricostruttiva (non |
| preveda la completa |
| demolizione |
| dell'edificio |
| preesistente) e che |

| - non presenti i |
| caratteri della |
| Ristrutturazione |
| pesante: |

| 1. non aumenti il |
| volume complessivo |

| 2. non modifichi la |
| sagoma di edifici |
| vincolati |

| 3. non modifichi i |
| prospetti |
| dell'edificio |

<p>4. non comportamenti mutamento d'uso urbanisticamente rilevante nel centro storico</p> <p>Intervento di demolizione e ricostruzione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica - stessa sagoma dell'edificio preesistente, se vincolato ex D.Lgs. n. 42 del 2004 (paesaggistico o storico culturale) - senza modifica della sagoma dell'edificio preesistente negli ambiti del centro storico individuati con deliberazione del Consiglio comunale o, in via transitoria, in tutto il centro storico, fino all'assunzione di tale delibera. 			
		<p>Nel caso di presentazione della SCIA alternativa all'autoriz-</p>	

			zazione,	
			l'istanza e'	
			presentata 30	
			giorni prima	
			dell'avvio dei	
			lavori.	
			Nel caso in cui	
			l'autoriz-	
			zazione o la	
			SCIA	
			alternativa	
			all'autoriz-	
			zazione si	
			riferiscano ad	
			interventi per	
			i quali sono	
			necessari altri	
			titoli di	
			legitti-	
			mazione, vedi	
			sottosezioni	
			1.1. o 1.2. La	
			relativa	
			istanza e'	
			presentata allo	
			sportello unico	
			del Comune che	
			provvede alla	
			convocazione	
			della	D.P.R. n.
			conferenza dei	380/2001,
			servizi per	artt. 10, c.
			l'acquisizione	1, lett. c),
			dei titoli	20 e 23, c.
			aggiuntivi	01 lett. a)
8.	Ristrutturazione (cosiddetta "pesante") Gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti della destinazione d'uso.	Autoriz- zazione/ silenzio- assenso ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 380/2001 o SCIA alter- nativa all'autoriz- zazione		
	Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge:			
	- non prevedano la completa demolizione dell'edificio esistente			
	- e comportino:			

	1. aumento del volume complessivo			
	2. modifiche al prospetto dell'edificio			
	3. cambio d'uso urbanisticamente rilevante nel centro storico			
9.	Nuova costruzione di manufatto edilizio	Autorizzazione/silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 380/2001	Nel caso in cui l'autorizzazione si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, sotto-sezione 1.1.	D.P.R. n. 380/2001, artt. 3, c. 1 lett. e.1) e 20
	Costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati.		L'istanza e' presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l'acquisizione dei titoli aggiuntivi.	
10.	Nuova costruzione in esecuzione di strumento urbanistico attuativo	SCIA alternativa all'autorizzazione	Nel caso di presentazione della SCIA alternativa all'autorizzazione, l'istanza e' presentata 30 giorni prima dell'avvio dei lavori.	D.P.R. n. 380/2001, art. 23, c. 01, lett. b)

| Gli interventi di
| nuova costruzione o
| di ristrutturazione
| urbanistica qualora
| siano disciplinati
| da piani attuativi
| comunque denominati,
| ivi compresi gli
| accordi negoziali
| aventi valore di
| piano attuativo, che
| contengano precise
| disposizioni plano-
| volumetriche,
| tipologiche, formali
| e costruttive, la
| cui sussistenza sia
| stata esplicita-
| mente dichiarata dal
| competente organo
| comunale in sede di
| approvazione degli
| stessi piani o di
| ricognizione di
| quelli vigenti.
| Qualora i piani
| attuativi risultino
| approvati anterior-
| mente all'entrata in
| vigore della legge
| 21 dicembre 2001, n.
| 443, il relativo
| atto di ricognizione
| deve avvenire entro
| trenta giorni dalla
| richiesta degli
| interessati; in
| mancanza si
| prescinde dall'atto
| di ricognizione,
| purché il progetto
| di costruzione venga
| accompagnato da
| apposita relazione
| tecnica nella quale
| venga asseverata
| l'esistenza di piani

| Nel caso in cui
| la segnalazione
| si riferisca ad
| interventi per
| i quali sono
| necessari altri
| titoli di
| legitti-

<p> attuativi con le caratteristiche sopra menzionate. Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge: Interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora: - siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo - che contengano precise disposizioni planovolumetriche, tipologiche, formali e costruttive</p>		<p> mazione, vedi sottosezione 1.2.</p>	
<p> 11. Ampliamento fuori sagoma Ampliamento di manufatti edilizi esistenti, fuori terra o interrati, all'esterno della sagoma esistente fermo restando, per</p>	<p> Autoriz- zazione(13)/ silenzio- assenso ai sensi dell'art 20 del D.P.R. n. 380/2001</p>	<p> Nel caso in cui l'autoriz- zazione si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legitti- mazione, vedi sottosezione 1.1. L'istanza e' presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla</p>	<p> D.P.R. n. 380/2001, artt. 3, c. 1, lett. e.1) e 20</p>

	gli interventi pertinenziali quanto previsto alla lettera e.6) dell'art. 3, c. 1 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.		convocazione della conferenza dei servizi per l'acquisizione dei titoli aggiuntivi.	
			Nel caso in cui l'autoriz- zazione si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legitti- mazione, vedi sottosezione 1.1.	D.P.R. n. 380/2001, artt. 3, c. 1, lett. e.2) e 20
12.	Interventi di urbanizzazione primaria e secondaria	Autoriz- zazione(14)/ silenzio- assenso ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 380/2001	L'istanza e' presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l'acquisizione dei titoli aggiuntivi.	
	Interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune.			
			Nel caso in cui l'autoriz- zazione si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legitti- mazione vedi sottosezione 1.1.	D.P.R. n. 380/2001, artt. 3, c. 1, lett. e.3) e 20
13.	Realizzazione di infrastrutture e impianti	Autoriz- zazione(15)/ silenzio- assenso ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 380/2001	L'istanza e'	

			presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l'acquisizione dei titoli aggiuntivi.
	Realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato.		
			Nel caso in cui l'autorizzazione si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, vedi sottosezione 1.1.
14.	Torri e tralicci	Autorizzazione(16)/ silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 380/2001	D.P.R. n. 380/2001, art. 3. c. 1, lett. e.4) e 20
	Installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione.		L'istanza e' presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l'acquisizione dei titoli aggiuntivi.
			Nel caso in cui l'autorizzazione si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, vedi artt. 3, c.
	Manufatti leggeri utilizzati come abitazione o luogo	Autorizzazione(17)/ silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20	D.P.R. n. 380/2001, artt. 3, c.

<p> di lavoro o 15. magazzini o depositi</p>	<p> del D.P.R. n. 380/2001</p>	<p> sottosezione 1.1.</p>	<p> 1, lett. e.5) e 20</p>
<p> Installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee.</p>		<p> L'istanza e' presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l'acquisizione dei titoli aggiuntivi.</p>	
<p> Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge:</p>			
<p> - che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili</p>			
<p> - che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee</p>			
<p> - che non siano ricompresi in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente</p>			

autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformita' alle normative regionali di settore.			
+-----+-----+-----+-----+			
		Nel caso in cui per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legitti- mazione questi vanno acquisiti preventi- vamente (vedi	
16. Manifatti leggeri in strutture ricettive	Attivita' libera	1.3 della sezione II)	D.P.R. n. 380/2001, art. 3, c. 1, lett. e.5)
Installazione di manifatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, campers, case mobili, imbarcazioni, in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformita' alle normative regionali di settore.			
Elementi costitutivi			

<p>della fattispecie previsti dalla legge:</p> <p>- che siano ricompresi in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformita' alle normative regionali di settore.</p>			
<p>17. Realizzazione di pertinenze</p> <p>Interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un</p>	<p>Autorizzazione(18)/ silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 380/2001</p>	<p>Nel caso in cui l'autorizzazione si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, vedi sottosezione 1.1.</p> <p>L'istanza e' presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei</p>	<p>D.P.R. n. 380/2001, artt. 3, c. 1, lett. e.6) e 20</p>

<p> volume superiore al 20% del volume dell'edificio principale.</p> <p> Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge:</p> <p> - che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero</p> <p> - che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell'edificio principale.</p>		<p> servizi per l'acquisizione dei titoli aggiuntivi.</p>	
<p> 18. Depositi e impianti all'aperto</p> <p> Realizzazione di depositi di merci o di materiali, realizzazione di impianti per</p>	<p> Autoriz- zazione(19)/ silenzio- assenso ai sensi dell'art 20 del D.P.R. n. 380/2001</p>	<p> Nel caso in cui l'autoriz- zazione si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legitti- mazione, vedi sottosezione 1.1.</p> <p> L'istanza e' presentata allo sportello unico del Comune che</p>	<p> D.P.R. n. 380/2001, artt. 3, c. 1, lett. e.7) e 20</p>

attivita' produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato.		provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l'acquisizione dei titoli aggiuntivi.	
+-----+-----+-----+-----+			
 Nuova costruzione 19. (clausola residuale)	 Autoriz- zazione(20)/ silenzio- assenso ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 380/2001	Nel caso in cui l'autoriz- zazione si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legitti- mazione, vedi sottosezione 1.1.	 D.P.R. n. 380/2001, artt. 3, c. 1, lett. e) e 20
 Interventi di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 3 c. 1 del DPR n. 380/2001.		L'istanza e' presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l'acquisizione dei titoli aggiuntivi.	
Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge: Interventi edilizi non riconducibili alle fattispecie delle definizioni di Manutenzione ordinaria, Manutenzione straordinaria,			

	Restaurato e risanamento conservativo, Ristrutturazione edilizia			
20.	Ristrutturazione urbanistica		<p>Nel caso in cui l'autoriz- zazione si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legitti- mazione, vedi sottosezione 1.1.</p> <p>L'istanza e' presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l'acquisizione dei titoli aggiuntivi.</p>	D.P.R. n. 380/2001, artt. 3, c. 1, lett. f) e 20
21.	Eliminazione delle barriere architet- toniche	Attivita' libera	<p>Nel caso in cui per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legitti- mazione questi vanno acquisiti preventi- vamente (vedi sottosezione 1.3)</p>	D.P.R. n. 380/2001, art. 6, c. 1, lett. b)
	Interventi volti			

<p> all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio.</p> <p> Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge:</p> <p> purche' :</p> <p> - non comportino la realizzazione di ascensori esterni, ovvero</p> <p> - di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio</p>			
<p>22. Eliminazione delle barriere architet- toniche (pesanti)</p> <p> Gli interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche.</p> <p> Elementi costitutivi della fattispecie desunti dalla legge che:</p>	<p>CILA</p>	<p> Nel caso in cui la CILA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi, vedi sotto- sezione 1.2.</p>	<p> D.P.R. n. 380/2001, art. 6-bis</p>

- comportino la realizzazione di ascensori esterni, ovvero - di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio			
23. Attivita' di ricerca nel sottosuolo Opere temporanee per attivita' di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attivita' di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato. Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge: - che siano eseguite in aree esterne al centro edificato	Attivita' libera	Nel caso in cui per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimi- mazione questi vanno acquisiti preventi- vamente (vedi sottosezione 1.3)	D.P.R. n. 380/2001, art. 6, c. 1, lett. c)
Movimenti di terra Movimenti di terra strettamente		Nel caso in cui per la realizzazione dell'intervento	

24.	<p> pertinenti all'esercizio dell'attivita' agricola e le pratiche agro-silvo- pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari.</p>	Attivita' libera	<p> siano necessari altri titoli di legitti- mazione questi vanno acquisiti preventi- vamente (vedi sottosezione 1.3)</p>	<p> D.P.R. n. 380/2001, art. 6, c. 1, lett. d)</p>
25.	<p> Serre mobili stagionali Serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attivita' agricola.</p>	Attivita' libera	<p> Nel caso in cui per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legitti- mazione questi vanno acquisiti preventi- vamente (vedi sottosezione 1.3)</p>	<p> D.P.R. n. 380/2001, art. 6, c. 1, lett. e)</p>
26.	<p> Opere contingenti e temporanee Opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immedia- tamente rimosse al cessare della necessita' e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni. Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge: - Opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti</p>	Comuni- cazione	<p> Nel caso in cui per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legitti- mazione questi vanno acquisiti preventi- vamente (vedi sottosezione 1.3)</p>	<p> D.P.R. n. 380/2001, art. 6, c. 1, lett. e-bis)</p>

<p>e temporanee</p> <p>- Destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessita'</p> <p>- e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni</p>			
<p>Pavimentazione di aree pertinenziali</p> <p>Opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilita', ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrato e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati</p>	<p>Attivita' libera</p>	<p>Nel caso in cui per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione questi vanno acquisiti preventivamente (vedi sottosezione 1.3)</p>	<p>D.P.R. n. 380/2001, art. 6, c. 1, lett. e-ter)</p>
<p>Pannelli fotovoltaici a</p>		<p>Nel caso in cui per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione questi vanno acquisiti preventivamente (vedi</p>	<p>D.P.R. n. 380/2001, art. 6, c. 1,</p>

28.	servizio degli edifici I pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444. Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge: - al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i Lavori Pubblici 2 aprile 1968, n. 1444.	Attivita' libera	sottosezione 1.3)	lett. e-quater)
+-----+-----+-----+-----+				
29.	 Aree ludiche ed elementi di arredo delle aree di pertinenza Aree ludiche senza fini di lucro ed elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.	Attivita' libera	Nel caso in cui per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimi- mazione questi vanno acquisiti preventi- vamente (vedi sottosezione 1.3).	D.P.R. n. 380/2001, art. 6, c. 1, lett. e-quinquies)
+-----+-----+-----+-----+				
	CILA (Clausola residuale) Sono realizzabili mediante Comunicazione di inizio lavori asseverata gli			

<p> interventi non riconducibili all'elenco di cui all'articolo 6, 10 e 22 del d.P.R. n. 380 del 2001, fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attivit�a' edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonche' delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 30. gennaio 2004, n. 42. </p>	<p> CILA(22) </p>	<p> Nel caso in cui la CILA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi, vedi sotto- sezione 1.2. </p>	<p> D.P.R. n. 380/2001, art. 6-bis, c. 1 </p>
<p> Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge: - interventi non riconducibili all'elenco di cui </p>			

	agli articoli 6, 10 e 22 del d.P.R. n. 380 del 2001..			
31.	Attivita' di ricerca nel sottosuolo (in aree interne al centro edificato) Opere temporanee per attivita' di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attivita' di ricerca di idrocarburi. Elementi costitutivi della fattispecie desunti dalla legge: - che siano eseguite in aree interne al centro edificato	CILA(23)	Nel caso in cui la CILA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi, vedi sotto- sezione 1.2.	D.P.R. n. 380/2001, art. 6-bis, c. 1
32.	Movimenti di terra non inerenti all'attivita' agricola Movimenti di terra. Elementi costitutivi della fattispecie desunti dalla legge:	CILA(24)	Nel caso in cui la CILA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi, vedi sotto- sezione 1.2.	D.P.R. n. 380/2001, art. 6-bis, c. 1

	- non strettamente pertinenti all'esercizio dell'attivit� agricola e le pratiche agro-silvo- pastorali			
33.	Serre mobili stagionali (con strutture in muratura) Serre mobili stagionali funzionali allo svolgimento dell'attivit� agricola. Elementi costitutivi della fattispecie desunti dalla legge: - che presentano strutture in muratura	CILA(25)	Nel caso in cui la CILA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi, vedi sotto- sezione 1.2.	D.P.R. n. 380/2001,art. 6-bis, c. 1
34.	Realizzazione di pertinenze minori Elementi costitutivi della fattispecie desunti dalla legge: - che le norme tecniche degli strumenti	CILA	Nel caso in cui la CILA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi, vedi sotto- sezione 1.2.	D.P.R. n. 380/2001, artt. 3, c. 1, lett. e.6) e 6-bis, c. 1

urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, non qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume inferiore al 20% del volume dell'edificio principale			
Varianti in corso d'opera a permessi 35. di costruire Varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non comportano mutamenti urbanisticamente rilevanti della destinazione d'uso, che non modificano la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio qualora sottoposto a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, e non	SCIA	Nel caso in cui la SCIA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi, vedi sotto- sezione 1.2.	D.P.R. n. 380/2001, art. 22, commi 2 e 7

| violano le eventuali |
| prescrizioni |
| contenute nel |
| permesso di |
| costruire. Ai fini |
| dell'attivita' di |
| vigilanza |
| urbanistica ed |
| edilizia, nonche' ai |
| fini del rilascio |
| del certificato di |
| agibilita', tali |
| segnalazioni |
| certificate di |
| inizio attivita' |
| costituiscono parte |
| integrante del |
| procedimento |
| relativo al permesso |
| di costruzione |
| dell'intervento |
| principale e possono |
| essere presentate |
| prima della |
| dichiarazione di |
| ultimazione dei |
| lavori.

| Elementi costitutivi |
| della fattispecie |
| previsti dalla |
| legge:

| Varianti in corso |
| d'opera che:

| - non incidono sui |
| parametri |
| urbanistici

| - non incidono sulle |
| volumetrie

| - non comportano |
| mutamento urbanisti- |
| camente rilevante |
| della destinazione |
| d'uso e non

<p>modificano la categoria edilizia</p> <p>- non alterano la sagoma dell'edificio qualora sottoposto a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni</p> <p>- non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire</p>			
<p>36. Varianti in corso d'opera che non presentano i caratteri delle variazioni essenziali</p> <p>Varianti a permessi di costruire che non configurano una variazione essenziale, a condizione che siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e siano attuate dopo l'acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici,</p>	<p>SCIA (anche a fine lavori)</p>	<p>Nel caso in cui la SCIA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi, vedi sotto-sezione 1.2.</p>	<p>D.P.R. n. 308/2001, art. 22, c. 2-bis</p>

<p>ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico e dalle altre normative di settore.</p> <p>Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge:</p> <p>- Varianti in corso d'opera che non configurano una variazione essenziale</p>			
<p>37. Varianti in corso d'opera a permessi di costruire che presentano i caratteri delle variazioni essenziali</p>	<p>Autorizzazione(26)/</p>	<p>Nel caso in cui l'autorizzazione si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione vedi sottosezione 1.1.</p>	<p>D.P.R. n. 380/2001, artt. 20 e 22, c. 2-bis</p>
<p>Varianti a permessi di costruire.</p>	<p>silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 380/2001</p>	<p>L'istanza e' presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per</p>	

	Elementi costitutivi della fattispecie desunti dalla legge:		l'acquisizione dei titoli aggiuntivi.
	- che configurano una variazione essenziale		
38.	Varianti a permessi di costruire comportanti modifica della sagoma nel centro storico	Autorizzazione(27)/	Nel caso in cui l'autorizzazione si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, vedi sottosezione 1.1.
	Varianti a permessi di costruire comportanti modifica della sagoma, negli ambiti del centro storico individuati con delibera del Consiglio comunale o, in via transitoria, in tutto il centro storico, fino all'assunzione di tale delibera	silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 380/2001	L'istanza e' presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l'acquisizione dei titoli aggiuntivi.
39.	Mutamento di destinazione d'uso avente rilevanza urbanistica	Autorizzazione/	Nel caso in cui l'autorizzazione si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, vedi sottosezione 1.1.
			D.P.R. n. 380/2001, artt. 20 e 23-bis, c. 4
			D.P.R. n. 380/2001, artt. 23-ter, c. 1 e 10, c. 2

<p>Salva diversa previsione da parte delle leggi regionali, costituisce mutamento rilevante della destinazione d'uso ogni forma di utilizzo dell'immobile o della singola unita' immobiliare diversa da quella originaria, ancorche' non accompagnata dall'esecuzione di opere edilizie, purche' tale da comportare l'assegnazione dell'immobile o dell'unita' immobiliare considerati ad una diversa categoria funzionale tra quelle sotto elencate: a) residenziale; a-bis) turistico-ricettiva; b) produttiva e direzionale; c) commerciale; d) rurale.</p>	<p>silenzio- assenso ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 380/2001</p>	<p>L'istanza e' presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l'acquisizione dei titoli aggiuntivi.</p>	
<p>Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge:</p> <p>- Salva diversa previsione da parte delle leggi regionali,</p> <p>- tale da comportare</p>			

<p> interventi risultino conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda.</p>	<p> presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l'acquisizione dei titoli aggiuntivi.</p>
<p> Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge:</p>	
<p> Interventi edilizi - realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformita' da esso, ovvero in assenza di SCIA presentata nelle ipotesi di cui all'articolo 22, comma 3, del d.P.R. n. 380 del 2001 o in difformita' da essa;</p>	
<p> - se l'intervento risulta conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda</p>	
<p>+-----+-----+-----+-----+</p>	
	<p> Nel caso in cui la SCIA riguardi interventi per i quali sono</p>

			necessari altri titoli abilitativi, vedi sotto- sezione 1.2.	D.P.R. n. 380/2001, art. 37
41.	SCIA in sanatoria	SCIA		
	Interventi realizzati in assenza di SCIA , o in difformita' da essa, qualora i suddetti interventi risultino conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda.			
	Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge:			
	Interventi edilizi			
	- realizzati in assenza di SCIA , o in difformita' da essa,			
	- se l'intervento risulta conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della segnalazione			

(9) Le regioni a statuto ordinario possono estendere la disciplina dell'attivita' edilizia libera a interventi edilizi ulteriori rispetto a quelli previsti dal comma 1 dell'art. 6-bis, e disciplinano con legge le modalita' per l'effettuazione dei controlli esclusi gli interventi di cui all'articolo 10, comma 1 soggetti a permesso di costruire.

(10) Vd. Nota n. 9.

(11) Vd. Nota n. 9.

(12) Vd. Nota n. 9.

(13) Le Regioni a statuto ordinario con legge possono ampliare o ridurre l'ambito applicativo delle disposizioni. Restano comunque ferme le sanzioni penali previste dall'art. 44. In alternativa al permesso di costruire e' ammessa la SCIA in caso di interventi di cui all'articolo 23 comma 01, lettere b) e c).

(14) Vedi nota n. 13.

(15) Vedi nota n. 13.

(16) Vedi nota n. 13.

(17) Vedi nota n. 13.

(18) Vedi nota n. 13.

(19) Vedi nota n. 13.

(20) Vedi nota n. 13.

(21) Vedi nota n. 13.

(22) Vedi nota n. 9.

(23) Vedi nota n. 13.

(24) Vedi nota n. 13.

(25) Vedi nota n. 13.

(26) Vedi nota n. 13.

(27) Vedi nota n. 13.

1.1. Permesso di costruire nel caso in cui sia necessario acquisire altri titoli di legittimazione (conferenza di servizi ai sensi degli artt. 14 e ss. della [legge 241 del 1990](#))

=====				
	ATTIVITA'	REGIME AMMINISTRATIVO	CONFERENZA DI SERVIZI	RIFERIMENTI NORMATIVI
+====+				
			L'istanza di	
			autoriz-	
			zazione, conte-	
			stualmente alle	
			altre eventuali	

			istanze previste nella presente sezione, sottosezione 1.1, deve essere presentata allo sportello unico del Comune conten- tualmente alla domanda di rilascio del permesso di costruire. Il Comune convoca la conferenza di servizi entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.	
43.	Interventi edilizi riconducibili alla tabella di cui all'allegato I del D.P.R. n. 151/2011, categorie B e C.	Autorizzazione		D.P.R. n. 380/2001, art. 10 D.P.R. n. 151/2011, art. 3- Allegato I, attivit� e C
			L'istanza di autoriz- zazione, cont- tualmente alle altre eventuali istanze previste nella presente sezione, sottosezione 1.1, deve essere presentata allo sportello unico del Comune conten- tualmente alla domanda di rilascio del permesso di costruire. Il Comune convoca la conferenza di servizi entro 5 giorni	
	Attivit� di utilizzo di terre e rocce da scavo come sottoprodotti che provengono da opere	Autorizzazione piu' autoriz- zazione/silenzio- assenso decorso		D.M. n. 161/2012, art. 5 D.Lgs. n. 152/2006,

44.	soggette a VIA o AIA.	il termine di 90 giorni	dal ricevimento dell'istanza.	art. 184-bis
	Interventi edilizi che alterano lo stato dei luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici e che ricadono in zona sottoposta a tutela paesaggistica.	Autorizzazione	L'istanza di autorizzazione, contestualmente alle altre eventuali istanze previste nella presente sezione, sottosezione 1.1, deve essere presentata allo sportello unico del Comune contestualmente alla domanda di rilascio del permesso di costruire. Il Comune convoca la conferenza di servizi entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.	D.Lgs. n. 42/2004, art. 146
45	Interventi che rientrano fra gli interventi di lieve entita' elencati nell'elenco dell'Allegato I al D.P.R n. 139/2010, ricadenti in		L'istanza deve essere presentata, contestualmente alle altre eventuali istanze previste nella presente sezione, sottosezione 1.1, allo sportello unico del Comune contestualmente alla domanda di	

46.	zone sottoposte a tutela paesaggistica, e che alterano lo stato dei luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici.	Autorizzazione	rilascio del permesso di costruire. Il Comune convoca la conferenza di servizi entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.	D.P.R. n. 139/2010
+-----+-----+-----+-----+				
47.	Interventi edilizi in zone classificate come localita' sismiche a bassa sismicita'	Autorizzazione piu' SCIA	La segnalazione deve essere presentata, conten- tualmente alle altre eventuali istanze previste nella presente sezione, sottosezione 1.1, allo sportello unico del Comune conten- tualmente alla domanda di rilascio del permesso di costruire, quale allegato al modulo per la presen- tazione della relativa istanza.	D.P.R. n. 380/2001, art. 93
+-----+-----+-----+-----+				
			L'istanza di autoriz- zazione deve essere presentata, unitamente alle altre eventuali istanze previste nella presente sezione,	

			sottosezione 1.1, allo sportello unico del Comune conten- tualmente alla domanda di rilascio del permesso di costruire. Il Comune convoca la conferenza di servizi entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.	
48.	Interventi edilizi in zone classificate come localita' sismiche ad alta e media sismicita'	Autorizzazione		D.P.R. n. 380/2001, art. 94

			L'istanza deve essere presentata, unitamente alle altre eventuali istanze previste nella presente sezione, sottosezione 1.1, allo sportello unico del Comune conten- tualmente alla domanda di rilascio del permesso di costruire. Il Comune convoca la conferenza di servizi entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.	
49.	Interventi aventi ad oggetto l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali	Autorizzazione		D.Lgs. n. 42/2004, artt. 21, c. 4 e 22

			L'istanza di autoriz- zazione deve essere presentata,	

			unitamente alle altre eventuali istanze previste nella presente sezione, sottosezione 1.1 allo sportello unico del Comune conten- tualmente alla domanda di rilascio del permesso di costruire. Il Comune convoca la conferenza di servizi entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.	D.Lgs. n. 152/2006, art. 61, c. 5 R.D. n. 3267/1923
50.	Interventi su immobili sottoposti a vincolo idrogeologico	Autorizzazione		
			L'istanza di autoriz- zazione deve essere presentata, unitamente alle altre eventuali istanze previste nella presente sezione, sottosezione 1.1 allo sportello unico del Comune conten- tualmente alla domanda di rilascio del permesso di costruire. Il Comune convoca la conferenza di servizi entro 5 giorni	D.Lgs. n. 152/2006, art. 115, c. 2
	Interventi su immobili in area sottoposta a tutela (fasce			

51.	di rispetto dei corpi idrici)	Autorizzazione	dal ricevimento dell'istanza.	R.D. n. 523/1904
52.	Costruzioni in area di rispetto del demanio marittimo	Autorizzazione	(E' prioritaria la richiesta di rilascio della concessione demaniale rispetto a quella del titolo abilitativo, dovendo, a stretto rigore, l'autorita' amministrativa rilasciare il titolo edificatorio solo al soggetto che sia gia' concessionario del bene. In ogni caso, la presenza dei due provvedimenti e' indispensabile al fine del concreto inizio dei lavori.) All'art. 49 cod. nav. dal titolo "devoluzione di opere non amovibili", e' previsto che alla scadenza della concessione, salvo che non sia diversamente stabilito nell'atto, le	D.P.R. n. 380/2001, art. 8

| opere "non
| amovibili"
| restano
| acquisite allo
| Stato (o
| Regione,
| Comune...)
| senza alcun
| compenso o
| rimborso. Ne
| deriva una
| particolare e
| specialissima
| caratteristica
| tecnica
| riguardante
| tutte le opere
| costruite sulle
| zone costiere
| che, secondo il
| Codice,
| dovrebbero
| quindi
| realizzarsi in
| modo tale da
| potersi
| definire di
| facile
| rimozione | Codice
| (senza essere | della
| incardinate al | navigazione
| suolo, fatte | di cui al
| con materiali | R.D. n.
| privi di c.a. | 327/1942,
| ecc...)| art. 49
|
| | D.Lgs. n.
| | 42/2004,
| | art. 142,
|
| L'autoriz-
| zazione
| paesaggistica,
| definita quale
| atto autonomo e
| presupposto
| tanto del
| permesso di

| costruire |
| quanto degli |
| altri titoli |
| che legittimano |
| l'intervento |
| edilizio, |
| potrebbe essere |
| richiesta anche |
| dopo |
| l'ottenimento |
| del titolo |
| edificatorio |
| ma, nel caso, |
| quest'ultimo |
| rimane |
| inefficace sino |
| al rilascio |
| dell'auto- |
| rizzazione, |
| della quale |
| peraltro deve |
| recepire |
| eventuali |
| prescrizioni e |
| limiti. |
| E' possibile |
| ricorrere allo |
| strumento della |
| Conferenza dei |
| servizi per |
| esaminare |
| contestualmente |
| tutti gli |
| interessi |
| coinvolti nella |
| procedura di |
| rilascio del |
| permesso a |
| costruire e per |
| acquisire da |
| parte delle |
| altre |
| amministrazioni |
| i relativi atti |
| di assenso. |

| L'istanza di |
| autoriz-

			zazione deve essere presentata, unitamente alle altre eventuali istanze previste nella presente sezione, sottosezione 1.1 allo sportello unico del Comune conte- stualmente alla domanda di rilascio del permesso di costruire. Il Comune convoca la conferenza di servizi entro 5 giorni D.Lgs. n. dal ricevimento 374/1990, dell'istanza. art. 19
53.	Costruzioni o opere in prossimita' della linea doganale in mare territoriale	Autorizzazione	
+-----+-----+-----+-----+			
			L'istanza di autorizzazione deve essere presentata, unitamente alle altre eventuali istanze previste nella presente sezione, sottosezione 1.1 allo sportello unico del Comune contestualmente alla domanda di rilascio del permesso di costruire. Il Comune convoca la conferenza di servizi
	Interventi da		

54.	realizzare in aree naturali protette	Autorizzazione	entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.	L. n. 394/1991, art. 13

			L'istanza di autoriz- zazione deve essere presentata unitamente alle altre eventuali istanze previste nella presente sezione, sottosezione 1.1 allo sportello unico del Comune conte- stualmente alla domanda di rilascio del permesso di costruire. Il Comune convoca	
55.	Interventi nelle zone appartenenti alla rete "Natura 2000"	Autorizzazione	la conferenza di servizi entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.	D.P.R. n. 357/1997, art. 5 D.P.R. n. 120/2003

	Nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attivit� produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, di provvedimenti comunali che abilitano alla			La documen- tazione o l'istanza devono essere presentate,

	utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonche' domande di licenza o di autoriz- zazione all'esercizio di attivita' produttive soggette a documen- tazione di impatto		unitamente alle altre eventuali istanze previste nella presente sezione, sottosezione 1.1 allo sportello unico del Comune conte- stualmente alla domanda di	L. n. 447/1995, art. 8, commi 4 e 6
56.	acustico	Autorizzazione piu' a) Comunicazione (se non si superano le soglie della zonizzazione comunale) b) Autoriz- zazione (in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione)	permesso di costruire.	
	Realizzazione di opere in conglomerato cementizio e armato normale,	Autorizzazione	La comuni- cazione deve essere presentata, unitamente alle altre eventuali istanze previste nella presente sezione, sottosezione 1.1 allo sportello unico del Comune conte- stualmente alla domanda di	D.P.R. n. 227/2011

57.	precompresso e la struttura metallica	piu' Comunicazione asseverata	rilascio del permesso di costruire.	380/2001, art. 65, c.1
58.	Cantieri in cui operano piu' imprese esecutrici oppure un'unica impresa la cui entita' presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno	Autorizzazione piu' Comunicazione	La comuni- cazione deve essere presentata, unitamente alle altre eventuali istanze previste nella presente sezione, sottosezione 1.1 al Comune conten- tualmente alla domanda di permesso di costruire.	D.Lgs. n. 81/2008, art. 99

1.2 CILA e SCIA nel caso in cui sia necessario acquisire altri titoli di legittimazione (concentrazione di regimi giuridici ai sensi dell'[art. 19-bis, commi 2 e 3 della legge 241 del 1990](#))

ATTIVITA'	REGIME AMMINI- STRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINI- STRATIVI	RIFERI- MENTI NORMATIVI
Interventi		L'istanza di autorizzazione deve essere presentata allo sportello unico del Comune conte- stualmente alla presentazione della CILA/SCIA. Pertanto la CILA/SCIA non hanno effetto fino al	D.P.R. n. 380/2001, art. 10

59.	edilizi riconducibili alla tabella di cui all'allegato I del D.P.R. n. 151/2011, categorie B e C.	CILA/SCIA piu' autoriz- zazione	rilascio dell'auto- rizzazione. La conferenza dei servizi e' convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.	D.P.R. n. 151/2011, art. 3 - Allegato I, attivita' categorie B e C
-----	---	--	---	--

60.	Attivita' di utilizzo di terre e rocce da scavo come sottoprodotti che provengono da opere soggette a VIA o AIA.	CILA/SCIA piu' autoriz- zazione/ silenzio assenso decorso il termine di 90 giorni	L'istanza di autorizzazione deve essere presentata allo sportello unico del Comune conte- stualmente alla presentazione della CILA/SCIA. Pertanto la CILA/SCIA non hanno effetto fino al rilascio dell'auto- rizzazione. La conferenza dei servizi e' convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.	D.M. n. 161/2012, art. 5 D.Lgs. n. 152/2006, art. 184-bis
-----	---	---	--	--

61.	Interventi edilizi che alterano lo stato dei luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici e che ricadono in zona sottoposta a tutela paesaggistica.	CILA/SCIA piu' autoriz- zazione	L'istanza di autorizzazione deve essere presentata allo sportello unico del Comune conte- stualmente alla presentazione della CILA/SCIA. Pertanto la CILA/SCIA non hanno effetto fino al rilascio dell'auto- rizzazione. La conferenza dei servizi e' convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.	D.Lgs. n. 42/2004, art. 146
-----	---	--	--	-----------------------------------

62.	Interventi che rientrano fra gli interventi di lieve entita' elencati nell'elenco dell'Allegato I al D.P.R. n. 139/2010, ricadenti in zone sottoposte a tutela paesaggistica , e che alterano lo stato dei luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici.	CILA/SCIA piu' autorizzazione	L'istanza di autorizzazione deve essere presentata allo sportello unico del Comune contestualmente alla presentazione della CILA/SCIA. Pertanto la CILA/SCIA non hanno effetto fino al rilascio dell'autorizzazione. La conferenza dei servizi e' convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.	D.P.R. n. 139/2010
+-----+				
63.	Interventi edilizi in zone classificate come localita' sismiche a bassa sismicita'	SCIA unica	La segnalazione deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica.	D.P.R. n. 380/2001, art. 93
+-----+				
64.	Interventi edilizi in zone classificate come localita' sismiche ad alta e media sismicita'	CILA/SCIA piu' autorizzazione	L'istanza di autorizzazione deve essere presentata allo sportello unico del Comune contestualmente alla presentazione della CILA/SCIA. Pertanto la CILA/SCIA non hanno effetto fino al rilascio dell'autorizzazione. La conferenza dei servizi e' convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.	D.P.R. n. 380/2001, art. 94
+-----+				
			L'istanza di	

			autorizzazione deve essere presentata allo sportello unico del Comune conte- stualmente alla presentazione della CILA/SCIA. Pertanto la CILA/SCIA non hanno effetto fino al rilascio dell'auto- rizzazione. La conferenza dei servizi e' convocata	
65.	Interventi aventi ad oggetto l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali	CILA/SCIA piu' autoriz- zazione	entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.	D.Lgs. n. 42/2004, artt. 21, c. 4 e 22
+-----+-----+-----+-----+				
			L'istanza di autorizzazione deve essere presentata allo sportello unico del Comune conte- stualmente alla presentazione della CILA/SCIA. Pertanto la CILA/SCIA non hanno effetto fino al rilascio dell'auto- rizzazione. La conferenza dei servizi e' convocata	
66.	Interventi su immobili sottoposti a vincolo idrogeologico	CILA/SCIA piu' autoriz- zazione	entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.	D.Lgs. n. 152/2006, art. 61, c. 5 R.D. n. 3267/1923
+-----+-----+-----+-----+				
			L'istanza di autorizzazione deve essere presentata allo sportello unico del Comune conte- stualmente alla presentazione della CILA/SCIA.	

			Pertanto la CILA/SCIA non hanno effetto fino al rilascio dell'auto- rizzazione. La conferenza dei servizi e' convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.	
67.	Interventi su immobili in area sottoposta a tutela (fasce di rispetto dei corpi idrici)	CILA/SCIA piu' autoriz- zazione		D.Lgs. n. 152/2006, art. 115, c. 2 R.D. 523/1904

68.	Costruzioni in area di rispetto del demanio marittimo	CILA/SCIA piu' autoriz- zazione	(E' prioritaria la richiesta di rilascio della concessione demaniale rispetto a quella del titolo abilitativo, dovendo, a stretto rigore, l'autorita' amministrativa rilasciare il titolo edificatorio solo al soggetto che sia gia' concessionario del bene. In ogni caso, la compresenza dei due provvedimenti e' indispensabile al fine del concreto inizio dei lavori.) All'art. 49 cod. nav. dal titolo "devoluzione di opere non amovibili", e' previsto che alla scadenza della concessione, salvo che non sia diversamente stabilito nell'atto, le opere "non amovibili" restano acquisite allo Stato (o Regione, Comune...) senza	D.P.R. n. 380/2001, art. 8 Codice della navigazione di cui al R.D. n. 327/1942, art. 49 D.Lgs. 42/2004, art. 142

|alcun compenso o
|rimborso. Ne deriva
|una particolare e
|specialissima
|caratteristica
|tecnica riguardante
|tutte le opere
|costruite sulle zone
|costiere che,
|secondo il Codice,
|dovrebbero quindi
|realizzarsi in modo
|tale da potersi
|definire di facile
|rimozione (senza
|essere incardinate
|al suolo, fatte con
|materiali privi di
|c.a. ecc...).

|L'autorizzazione
|paesaggistica,
|definita quale atto
|autonomo e
|presupposto tanto
|del permesso di
|costruire quanto
|degli altri titoli
|che legittimano
|l'intervento
|edilizio, potrebbe
|essere richiesta
|anche dopo
|l'ottenimento del
|titolo edificatorio
|ma, nel caso,
|quest'ultimo rimane
|inefficace sino al
|rilascio dell'auto-
|rizzazione, della
|quale peraltro deve
|recepire eventuali
|prescrizioni e
|limiti.

|E' possibile
|ricorrere allo
|strumento della
|Conferenza dei
|servizi per

			<p>esaminare contestualmente tutti gli interessi coinvolti nella procedura di rilascio del permesso a costruire e per acquisire da parte delle altre amministrazioni i relativi atti di assenso.</p>	
			<p>L'istanza di autorizzazione deve essere presentata allo sportello unico del Comune contestualmente alla presentazione della CILA/SCIA. Pertanto la CILA/SCIA non hanno effetto fino al rilascio dell'autorizzazione. La conferenza dei servizi e' convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.</p>	
69.	<p>Costruzioni o opere in prossimita' della linea doganale in mare territoriale</p>	<p>CILA/SCIA piu' autorizzazione</p>		<p>D.Lgs. n. 374/1990, art. 19</p>
			<p>L'istanza di autorizzazione deve essere presentata allo sportello unico del Comune contestualmente alla presentazione della CILA/SCIA. Pertanto la CILA/SCIA non hanno effetto fino al rilascio dell'autorizzazione. La</p>	

70.	Interventi da realizzare in aree naturali protette	CILA/SCIA piu' autorizzazione	conferenza dei servizi e' convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.	L. n. 394/1991, art. 13

			L'istanza di autorizzazione deve essere presentata allo sportello unico del Comune contestualmente alla presentazione della CILA/SCIA. Pertanto la CILA/SCIA non hanno effetto fino al rilascio dell'autorizzazione. La conferenza dei servizi e' convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.	D.P.R. n. 357/1997, art. 5
71.	Interventi nelle zone appartenenti alla rete "Natura 2000"	CILA/SCIA piu' autorizzazione		D.P.R. n. 120/2003

72.	Impianti o attivita' produttive soggette a documentazione di impatto acustico.	a) SCIA unica (se non si superano le soglie della zonizzazione comunale)	a) La comunicazione deve essere presentata allo sportello unico del Comune contestualmente alla SCIA Unica b) L'istanza e la documentazione di impatto acustico redatta da un tecnico competente in acustica, con l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, deve essere	L. n. 447/1995, art. 8, commi 4 e 6 D.P.R. n. 227/2011

			presentata allo sportello unico del Comune contestualmente alla	
		b)	presentazione della CILA/SCIA.	
		CILA/SCIA piu' autorizzazione (in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione)	Pertanto la CILA/SCIA non hanno effetto fino al rilascio dell'autorizzazione. La conferenza dei servizi e' convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.	
+-----+				
73.	Realizzazione di opere in conglomerato cementizio e armato normale, precompresso e a struttura metallica	SCIA Unica	La comunicazione asseverata deve essere presentata allo sportello unico del Comune contestualmente alla SCIA Unica.	D.P.R. n. 380/2001, art. 65, c. 1
+-----+				
74.	Cantieri in cui operano piu' imprese esecutrici oppure un'unica impresa la cui entita' presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno	SCIA Unica	La comunicazione deve essere presentata al Comune contestualmente alla SCIA Unica.	D.Lgs. n. 81/2008, art. 99
+-----+				

1.3. Attivita' edilizia libera: casi in cui e' necessario acquisire preventivamente altri titoli di legittimazione ai sensi dell'[art. 5, comma 3, D.P.R. n. 380/2001](#))

=====

			CONCEN-	
--	--	--	---------	--

	ATTIVITA'	REGIME AMMINISTRATIVO	TRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
75.	Interventi edilizi riconducibili alla tabella di cui all'allegato I del D.P.R. n. 151/2011, categorie B e C	Autorizzazione	L'istanza di autorizzazione e' presentata allo sportello unico del Comune	D.P.R. n. 380/2001, art. 10 D.P.R. n. 151/2011, art. 3 - Allegato I, attivita' categorie B e C
76.	Attivita' di utilizzo di terre e rocce da scavo come sottoprodotti che provengono da opere soggette a VIA o AIA.	Autorizzazione/Silenzio assenso decorso il termine di 90 giorni	L'istanza di autorizzazione e' presentata allo sportello unico del Comune	D.M. n. 161/2012, art. 5 D.Lgs. n. 152/2006, art. 184-bis
77.	Interventi edilizi che alterano i luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici e che ricadono in zona sottoposta a tutela paesaggistica.	Autorizzazione	L'istanza di autorizzazione e' presentata allo sportello unico del Comune	D.Lgs. n. 42/2004, art. 146
	Interventi che rientrano fra gli interventi di lieve entita' elencati nell'elenco dell'Allegato I al D.P.R. n. 139/2010, ricadenti in zone sottoposte a tutela paesaggistica , e		L'istanza di autoriz-	

78.	che alterano i luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici.	Autorizzazione	zazione e' presentata allo sportello unico del Comune	D.P.R. n. 139/2010
79.	Interventi edilizi in zone classificate come localita' sismiche a bassa sismicita'	SCIA	La segnalazione e' presentata allo sportello unico del Comune	D.P.R. n. 380/2001, art. 93
80.	Interventi edilizi in zone classificate come localita' sismiche ad alta e media sismicita'	Autorizzazione	L'istanza di autorizzazione e' presentata allo sportello unico del Comune	D.P.R. n. 380/2001, art. 94
81.	Interventi aventi ad oggetto l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali	Autorizzazione	L'istanza di autorizzazione e' presentata allo sportello unico del Comune	D.Lgs. n. 42/2004, artt. 21, c. 4 e 22
82.	Interventi su immobili sottoposti a vincolo idrogeologico	Autorizzazione	L'istanza di autorizzazione e' presentata allo sportello unico del Comune	D.Lgs. n. 152/2006, art. 61, c. 5 R.D. n. 3267/1923
83.	Interventi su immobili in area sottoposta a tutela (fasce di rispetto dei corpi idrici)	Autorizzazione	L'istanza di autorizzazione e' presentata allo sportello unico del Comune	D.Lgs. n. 152/2006, art. 115, c. 2 R.D. n. 523/1904
			L'istanza di autorizzazione e'	

84.	Costruzioni in area di rispetto del demanio marittimo	Autorizzazione	presentata allo sportello unico del Comune	D.P.R. n. 380/2001, art. 8 Codice della navigazione di cui al R.D. n. 327/1942, art. 49 D.Lgs. 42/2004, art. 142
85.	Costruzioni o opere in prossimita' della linea doganale in mare territoriale	Autorizzazione	L'istanza di autorizzazione e' presentata allo sportello unico del Comune	D.Lgs. n. 374/1990, art. 19
86.	Interventi da realizzare in aree naturali protette	Autorizzazione	L'istanza di autorizzazione e' presentata allo sportello unico del Comune	L. n. 394/1991, art. 13
87.	Interventi nelle zone appartenenti alla rete "Natura 2000"	Autorizzazione	L'istanza di autorizzazione e' presentata allo sportello unico del Comune	D.P.R. n. 357/1997, art. 5 D.P.R. n. 120/2003
88.	Impianti o attivita' produttive soggette a documentazione di impatto acustico.	a) Comunicazione (se non si superano le soglie della zonizzazione comunale)	La comunicazione o l'istanza sono presentate allo sportello unico del Comune	L. n. 447/1995, art. 8, commi 4 e 6

		b) autorizzazione (in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione)		D.P.R. n. 227/2011
89.	Realizzazione di opere in conglomerato cementizio e armato normale, precompresso e a struttura metallica	Comunicazione asseverata	La comunicazione asseverata e' presentata allo sportello unico del Comune	D.P.R. n. 380/2001, art. 65, c.1
90.	Cantieri in cui operano piu' imprese esecutrici oppure un'unica impresa la cui entita' presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno	Comunicazione	La comunicazione e' presentata allo sportello del Comune	D.Lgs. n. 81/2008, art. 99

2. ALTRI ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'INTERVENTO EDILIZIO

ATTIVITA'	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
91. Agibilita' Ai fini dell'agibilita', la segnalazione e'	SCIA		D.P.R. n. 380/2001, art. 24

	presentata con riferimento ai seguenti interventi:		
	a) nuove costruzioni;		
	b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;		
	c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati.		
+-----+			
92.	Relazione a strutture ultimate delle opere in conglomerato cementizio armato normale, precompresso ed a struttura metallica	Comunicazione asseverata	D.P.R. n. 380/2001, art. 65
+-----+			
93.	Comunicazione di fine lavori	Comunicazione	D.P.R. n. 380/2001
+-----+			
94.	Messa in esercizio e omologazione degli impianti elettrici di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche	Comunicazione	D.P.R. n. 462/2001, artt. 2 e 5
+-----+			
95.	Messa in esercizio degli ascensori, montacarichi e apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore	Comunicazione	D.P.R. n. 162/1999, art. 12

3. IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI

	ATTIVITA'	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
96.	Costruzione, esercizio e modifica di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili oltre determinate soglie di potenza: - Eolico > 60 kW - Fotovoltaico > 20 kW - Biomasse > 200 kW - Biogas > 250 kW - Idroelettrico e geotermico > 100 kW(28)	Autorizzazione		D.Lgs. n. 387/2003, art. 12
	Costruzione, esercizio e modifica di impianti di produzione di energia elettrica		I lavori oggetto della segnalazione	

97.	alimentati da fonti rinnovabili al di sotto della soglia	SCIA(29)	possono essere avviati decorsi 30 gg dalla presentazione	D.Lgs. n. 387/2003, art. 12, c. 5
98.	Installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili	Comuni- cazione(30)		D.Lgs. n. 28/2011, art. 6, c. 11
99.	Realizzazione di impianti solari termici qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: i. siano installati impianti aderenti o integrati nei tetti di edifici esistenti con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi; b) la superficie dell'impianto non sia superiore a quella del tetto su cui viene realizzato; c) gli interventi non ricadano nel campo di applicazione del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui	Comunicazione		D.Lgs. n. 28/2011, art. 7, c. 1

	al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.		
100.	Realizzazione di impianti solari termici, qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:	Comunicazione	D.Lgs. n. 28/2011, art. 7, c. 2
	i. gli impianti siano realizzati su edifici esistenti o su loro pertinenze, ivi inclusi i rivestimenti delle pareti verticali esterne agli edifici;		D.P.R. n. 380/2001, artt. 6, c. 2, lett. a) e 123, c. 1
	i.. gli impianti siano realizzati al di fuori della zona A), di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444.		
	Installazione di impianti di produzione di energia termica da fonti rinnovabili, ivi incluse le pompe di calore destinate alla produzione di acqua calda e aria o di sola acqua calda con esclusione delle		

101.	pompe di calore geotermiche diversi da quelli di cui ai commi da 1 a 4 dell'art. 7 del d.lgs. n. 28/2011 e dagli interventi di installazione di pompe di calore geotermiche, realizzati negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi e destinati unicamente alla produzione di acqua calda e di aria per l'utilizzo nei medesimi edifici	Comunicazione		D.Lgs. n. 28/2011, art. 7, c. 5 D.P.R. n. 380/2001, art. 6
102.	Realizzazione impianti di produzione di biometanoidi con capacita' produttiva non superiore a 500 standard metri cubi/ora	Autorizzazione/silenzio assenso		D.Lgs. n. 28/2011, art. 8-bis, lett. a)
	Realizzazione, connessione e esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili soggetti alla previsione dell'articolo 6, comma 11, d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28 e di unita' di			

103.	microco- generazione, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, disciplinata dal comma 20 dell'articolo 27 della legge 23 luglio 2009, n. 99,	Comunicazione	D.Lgs. n. 28/2011, art. 7-bis
104.	Realizzazione di impianti di produzione di biometanoidi	Autoriz- zazione	D.Lgs. n. 28/2011, art. 8-bis, lett. b)
105.	Denuncia dell'inizio dei lavori relativi alle opere volte al contenimento dei consumi energetici di cui agli artt. 122 e 123 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380	Comunicazione asseverata	D.P.R. n. 380/2001, art. 125

(28) Salvo che non rispettino le condizioni di cui al paragrafo 12.7 del DM sviluppo economico 10 settembre 2010, n. 47987 nel qual caso, se con potenza fino a 200 kW, fanno una mera comunicazione;

(29) Le Regioni e le Province autonome possono estendere la soglia di applicazione di tale procedura agli impianti di potenza nominale fino ad 1 MW elettrico, definendo altresì i casi in cui, essendo previste autorizzazioni ambientali o paesaggistiche di competenza di amministrazioni diverse dal Comune, la realizzazione e l'esercizio dell'impianto e delle opere connesse sono assoggettate all'autorizzazione unica

(30) Le Regioni e le Province autonome possono estendere il regime della comunicazione di cui al precedente periodo ai progetti di impianti alimentati da fonti rinnovabili con potenza nominale fino a

50 kW, nonché agli impianti fotovoltaici di qualsivoglia potenza da realizzare sugli edifici, fatta salva la disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale e di tutela delle risorse idriche.

SEZIONE III - AMBIENTE

1.1. AIA - Autorizzazione integrata ambientale

	ATTIVITA'	REGIME AMMINI- STRATIVO	CONCEN- TRAZIONE DI REGIMI AMMINI- STRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
1.	Realizzazione di una nuova installazione o modifica sostanziale di una installazione in cui si svolgono una o più attività elencate all'Allegato VIII alla parte II del d.lgs. n. 152/2006	Autorizzazione		D.Lgs. n. 152/2006, Parte II, Titolo III-bis
	Rinnovo/Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per le installazioni esistenti			D.Lgs. n. 152/2006, art. 29-octies
2.	Modifica non sostanziale di impianti già in possesso di A.I.A.	Autorizzazione/ Silenzio assenso		D.Lgs. n. 152/2006, art. 29-nonies c.1
3.	Voltura dell'Autorizzazione Integrata Ambientale	Comuni- cazione		D.Lgs. n. 152/2006, art. 29-nonies, c. 4

1.2. VIA - Valutazione di impatto ambientale

	ATTIVITA'	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
4.	Progetti di opere o interventi assoggettati a procedura di VIA: - elencati agli allegati II e III alla Parte Seconda del d.lgs. n. 152/2006;; - elencati nell'allegato II alla Parte Seconda del d.lgs. n. 152/2006 che servono esclusi-	Autorizzazione	Ai sensi del combinato disposto dell'art. 25, comma 3 e dell'art. 26 comma 4 del D.Lgs. 152/2006 tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale sono acquisiti nell'ambito del procedimento di VIA e sono sostituiti o coordinati nel provvedimento di VIA.	D.Lgs. n. 152/2006, Parte II, Titoli I e III D.M. n. 52/2015

vamente o
essenzialmente per
lo sviluppo ed il
collaudo di nuovi
metodi o prodotti e
non sono utilizzati
per piu' di due
anni, qualora,
all'esito dello
svolgimento della
verifica di
assoggettabilita'
a VIA, l'autorita'
competente valuti
che possano
produrre impatti
negativi
significativi
sull'ambiente;

- modifiche o
estensioni dei
progetti elencati
nell'allegato II
alla Parte Seconda
del d.lgs. n.
152/2006, qualora,
all'esito dello
svolgimento della
verifica di
assoggettabilita'
a VIA, l'autorita'
competente valuti
che possano
produrre impatti
negativi
significativi
sull'ambiente;

Per i
procedimenti
relativi a
progetti
sottoposti a
valutazione di
impatto
ambientale di
competenza delle
regioni e delle
Province
Autonome, ai
sensi dell'art.
14, comma 4,
della [L. 241/90](#)
nell'ambito
della Conferenza
di Servizi della
VIA vengono
acquisiti tutti
gli atti di
assenso comunque
denominati
necessari per la
realizzazione
dell'opera o
intervento

| - elencati
| all'allegato IV
| alla Parte Seconda
| del d.lgs. n.
| 152/2006 qualora si
| tratti di opere o
| interventi di nuova
| realizzazione, che
| ricadono, anche
| parzialmente,
| all'interno di aree
| naturali protette
| come definite dalla
| legge 6 dicembre
| 1991, n. 394;

| - elencati
| nell'allegato IV,
| qualora all'esito
| dello svolgimento
| della verifica di
| assoggettabilita'
| a VIA, in
| applicazione dei
| criteri e delle
| soglie definiti dal
| decreto
| ministeriale 30
| marzo 2015, n. 52,
| recante "Linee
| guida per la
| verifica di assog-
| gettabilita' a VIA
| dei progetti di
| competenza delle
| Regioni e Province
| autonome",
| l'autorita'
| competente valuti
| che possano
| produrre impatti
| negativi
| significativi
| sull'ambiente.

| Ai sensi
| dell'art. 10,
| comma 3, del

<p>Progetti di opere o interventi assoggettati a procedura di verifica di assoggettabilita' alla</p>		<p>D.Lgs. n. 152/06, il provvedimento conclusivo di verifica di assoggettabilita' comprende, se necessario, la Valutazione di Incidenza di cui</p>	
<p>5. VIA:</p>	<p>Autorizzazione</p>	<p>all'art 5 del DPR 357/97</p>	<p>D.Lgs. n. 152/2006, Parte II, Titoli I e III, art. 20</p>
<p>- elencati nell'allegato II alla Parte Seconda del d.lgs. n. 152/2006, che servono esclusivamente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per piu' di due anni;</p>			<p>D.M. n. 52/2015</p>
<p>- le modifiche o le estensioni dei progetti elencati nell'allegato II alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 la cui realizzazione potenzialmente possa produrre effetti negativi significativi sull'ambiente;</p>			
<p>- elencati nell'allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/06, in</p>			

	applicazione dei			
	criteri e delle			
	soglie definiti dal			
	decreto			
	ministeriale 30			
	marzo 2015, n. 52,			
	recante "Linee			
	guida per la			
	verifica di assog-			
	gettabilita' a VIA			
	dei progetti di			
	competenza delle			
	Regioni e Province			
	autonome";			
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+

1.3. AUA - Autorizzazione unica ambientale

=====				
			CONCEN-	
		REGIME	TRAZIONE DI	
		AMMINI-	REGIMI AMMINI-	RIFERIMENTI
	ATTIVITA'	STRATIVO	STRATIVI	NORMATIVI
+-----+				
			E' fatta salva	
			la	
			possibilita',	
			per il gestore,	
			di non	
			avvalersi	
	Realizzazione di		dell'AUA nel	
	impianti non soggetti		caso in cui si	
	ad AIA e/o a VIA nel		tratti di	
	caso in cui siano		attivita'	
	assoggettati al		soggetta solo a	
	rilascio, alla		comunicazione	
	formazione, al rinnovo		ovvero ad	
	o all'aggiornamento di		autoriz-	
	almeno uno dei		zazione di	D.P.R. n.
	seguenti titoli		carattere	59/2013, art.
6.	abilitativi:	Autoriz-	generale	3
		zazione		
	a) autorizzazione			
	agli scarichi di cui			

| al capo II del titolo |
| IV della sezione II |
| della Parte terza del |
| decreto legislativo 3 |
| aprile 2006, n. 152; |

| b) comunicazione |
| preventiva di cui |
| all'articolo 112 del |
| decreto legislativo 3 |
| aprile 2006, n. 152, |
| per l'utilizzazione |
| agronomica degli |
| effluenti di |
| allevamento, delle |
| acque di vegetazione |
| dei frantoi oleari e |
| delle acque reflue |
| provenienti dalle |
| aziende ivi previste; |

| c) autorizzazione |
| alle emissioni in |
| atmosfera per gli |
| stabilimenti di cui |
| all'articolo 269 del |
| decreto legislativo 3 |
| aprile 2006, n. 152; |

| d) autorizzazione |
| generale di cui |
| all'articolo 272 del |
| decreto legislativo 3 |
| aprile 2006, n. 152; |

| e) comunicazione o |
| nulla osta di cui |
| all'articolo 8, commi |
| 4 o comma 6, della |
| legge 26 ottobre 1995, |
| n. 447; |

| f) autorizzazione |
| all'utilizzo dei |
| fanghi derivanti dal |
| processo di |
| depurazione in |
| agricoltura di cui |

	all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99; g) comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.			
7.	Modifica sostanziale di impianto AUA	Autoriz- zazione		D.P.R. n. 59/2013, art. 6
	Rinnovo dell'AUA			D.P.R. n. 59/2013, art. 5
8.	Modifica non sostanziale di impianti AUA	Autoriz- zazione/ Silenzio assenso		D.P.R. n. 59/2013, art. 6

1.4. Emissioni in atmosfera

	ATTIVITA'	REGIME AMMINI- STRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
			Nell'ipotesi di avvio di manifatture o fabbriche che producono vapori, gas o altre esalazioni insalubri o che possono riuscire in altro modo pericolose alla salute degli abitanti,	

			l'autorizzazione comprende la comunicazione al Comune che puo' vietarne l'attivazione o subordinarla a determinate cautele.	
9.	<ul style="list-style-type: none"> • Installazione di nuovo stabilimento che produce emissioni in atmosfera • trasferimento da un luogo all'altro di uno stabilimento che produce emissioni in atmosfera • modifica sostanziale di uno stabilimento esistente • rinnovo dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera 	Autorizzazione		D.Lgs. n. 152/2006, art. 269 R.D. n. 1265/1934, art. 216
10.	Messa in esercizio dello stabilimento	Comunicazione		D.Lgs. n. 152/2006, art. 269, c. 6
11.	Modifica non sostanziale dello stabilimento	Autorizzazione/ Silenzio assenso		D.Lgs. n. 152/2006, art. 269, c. 8
			Nel caso di impianti o attivita' in deroga sottoposti ad AUA, l'autorizzazione puo' o deve essere acquisita nell'ambito	

			dell'AUA. Nei casi di impianti o stabilimenti in deroga soggetti a VIA e/o AIA, questo titolo e' acquisito nell'ambito del procedimento di VIA o di AIA	D.Lgs. n. 152/2006, art. 272, c. 2 e parte II dell'Allegato IV alla Parte V D.P.R. n. 59/2013, art. 7 - Allegato I
12.	• Installazione	Autoriz- zazione/ Silenzio assenso		
	• modifica			
	di stabilimenti in cui sono presenti esclusi- vamente gli impianti e le attività in deroga elencati nella parte II dell'allegato IV alla parte quinta del d.lgs. n. 152/2006 per i quali sono previste autoriz- zazioni di carattere generale			

1.5. Gestione rifiuti

ATTIVITA'	REGIME AMMINI- STRATIVO	CONCEN- TRAZIONE DI REGIMI AMMINI- STRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
Iscrizione all'Albo nazionale dei gestori			

13.	<p>ambientali per le seguenti attività di gestione dei rifiuti elencate all'articolo 8, comma 1 del D.M. n. 120/2014:</p> <p>a) categoria 1: raccolta e trasporto di rifiuti urbani;</p> <p>b) categoria 2-bis; produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;</p> <p>c) categoria 3-bis: distributori e installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), trasportatori di rifiuti di apparec- chiature elettriche ed elettroniche in nome dei distributori, installatori e</p>	<p>Autoriz- zazione</p>		<p>D.Lgs. n. 152/2006, art. 212</p> <p>D.M. n. 120/2014, art. 15</p>
-----	--	------------------------------	--	--

|gestori dei centri di
|assistenza tecnica di
|tali apparec-
|chiature di cui al
|decreto del Ministro
|dell'ambiente e della
|tutela del territorio
|e del mare di
|concerto con i
|Ministri dello
|sviluppo economico e
|della salute, 8 marzo
|2010, n. 65;

|d) categoria 4:
|raccolta e trasporto
|di rifiuti speciali
|non pericolosi;

|e) categoria 5:
|raccolta e trasporto
|di rifiuti speciali
|pericolosi;

|f) categoria 6:
|imprese che
|effettuano il solo
|esercizio dei
|trasporti
|transfrontalieri di
|rifiuti di cui
|all'articolo 194,
|comma 3, del decreto
|legislativo 3 aprile
|2006, n. 152;

|g) categoria 7:
|operatori logistici
|presso le stazioni
|ferroviarie, gli
|interporti, gli
|impianti di
|terminalizzazione,
|gli scali merci e i
|porti ai quali,
|nell'ambito del
|trasporto
|intermodale, sono

| affidati rifiuti in |
| attesa della presa in |
| carico degli stessi |
| da parte dell'impresa |
| ferroviaria o navale |
| o dell'impresa che |
| effettua il |
| successivo trasporto; |

| h) categoria 8: |
| Intermediazione e |
| commercio di rifiuti |
| senza detenzione dei |
| rifiuti stessi; |

| i) categoria 9: |
| bonifica di siti; |

| l) categoria 10: |
| bonifica di beni |
| contenenti amianto. |

| Iscrizione all'Albo |
| mediante procedura |
| semplificata per: |

| • aziende speciali, |
| consorzi di comuni e |
| le società di |
| gestione dei servizi |
| pubblici di cui al |
| decreto legislativo |
| 18 agosto 2000, n. |
| 267 per i servizi di |
| gestione dei rifiuti |
| urbani prodotti nei |
| medesimi comuni |

| • produttori iniziali |
| di rifiuti non |
| pericolosi che |
| effettuano operazioni |
| di raccolta e |
| trasporto dei propri |
| rifiuti, nonché di |
| produttori iniziali |

| D.Lgs. n. |
| 152/2006, art. |
| 212, c. 5 |

| D.M. n. |
| 120/2014, art. |
| 16, lett a), |
| b), c) |

	di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno imprese che effettuano la raccolta e trasporto di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche ai sensi del D.M. 8 marzo 2010, n. 65		
14.	Rinnovo dell'iscrizione all'Albo Prosecuzione delle attività in pendenza di procedura di rinnovo dell'iscrizione all'Albo da parte di imprese che risultino registrate ai sensi del regolamento CE n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 o certificati UNI-EN ISO 14001.	Comuni- cazione	D.M. n. 120/2014, art. 22 D.Lgs. n. 152/2006, art. 209, c. 1 D.M. n. 120/2014, art. 22, c. 3
15.	Realizzazione e gestione di nuovi impianti di smaltimento e recupero rifiuti anche pericolosi	Autoriz- zazione	D.Lgs, n. 152/2006, art. 208

		Nel caso di impianti sottoposti a VIA, la VIA, ai sensi dell'art. 14, c. 4. Della L. 241/90 , comprende e sostituisce tutti gli atti di assenso comunque denominato necessari per la realizzazione dell'impianto.	D.Lgs. n. 152/2006, art. 208, c. 19
		Nel caso di impianti sottoposti ad AIA, l'autorizzazione unica di cui all'articolo 208 del D.lgs. n. 152/06 e' compresa e sostituita dall'AIA (ex Allegato IX alla parte seconda del D.Lgs. n. 152/06)	
Realizzazione di varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali gli impianti di smaltimento e recupero rifiuti non sono piu' conformi all'autorizzazione rilasciata.			
Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio di un impianto di smaltimento/recupero rifiuti.			D.Lgs. n. 152/2006, art. 208, c. 12
Autorizzazione all'esercizio di un impianto mobile di smaltimento/recupero rifiuti			D.Lgs. n. 152/2006, art. 208, c. 15

1.6. Inquinamento acustico

=====

	ATTIVITA'	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
16.	Attività rumorose soggette all'obbligo di predisposizione della documentazione di impatto acustico le cui emissioni di rumore superano i limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento ovvero, ove questo non sia stato adottato, i limiti individuati dal DPCM 14 novembre 1997.	Autorizzazione		L. n. 447/1995 , art. 8, commi 2, 4 e 6 D.P.R. n. 227/2011
17.	Attività rumorose soggette all'obbligo di predisposizione della documentazione di impatto acustico le cui emissioni di rumore non superano i limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento ovvero, ove questo non sia stato adottato, i limiti individuati dal DPCM 14 novembre 1997.	Comunicazione		L. n. 447/1995 , art. 8, commi 2, 4 e 6 D.P.R. n. 227/2011
	Valutazione previsionale del			

18.	clima acustico delle aree interessate alla realizzazione di: a) scuole e asili nido b) ospedali c) case di cura e di riposo d) parchi pubblici urbani ed extraurbani e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al comma 2 dell'art 8 della L. n. 447/1995 .	Comuni- cazione	L. n. 447/1995 , art. 8, c. 3
19.	Svolgimento di attivit� temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico qualora esso comporti l'impiego di macchinari o di impianti rumorosi, anche in deroga ai valori limite.	Autoriz- zazione	L. n. 447/1995 , artt. 4 e 6

1.7. Scarichi idrici

ATTIVITA'	REGIME AMMINI- STRATIVO	CONCEN- TRAZIONE DI REGIMI AMMINI- STRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
Nuovo Scarico di acque reflue industriali	Autoriz-		D.Lgs. n. 152/2006,

20.	recapitante e rinnovo - in rete fognaria pubblica - in corpo idrico superficiale o sul suolo	zazione		artt. 124-125
21.	<ul style="list-style-type: none"> • Trasferimento dell'attivita' • Mutamento destinazione d'uso dell'insediamento/edificio/stabilimento • Ampliamento, ristrutturazione dell'insediamento/edificio/stabilimento da cui derivi uno scarico di acque reflue avente caratteristiche qualitativamente e/o quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente 	Autorizzazione		D.Lgs. n. 152/2006, art. 124, c. 12
22.	<ul style="list-style-type: none"> • Trasferimento dell'attivita' • Mutamento destinazione d'uso dell'insediamento/edificio/stabilimento • Ampliamento, ristrutturazione dell'insediamento/edificio/stabilimento da cui derivi uno scarico di acque reflue non avente caratteristiche qualitativamente e/o quantitativamente diverse da quelle dello scarico 	Comunicazione		D.Lgs. n. 152/2006, art. 124, c. 12

	preesistente		
23.	Rinnovo dell'auto-rizzazione allo scarico di acque reflue industriali recapitante - in rete fognaria pubblica - in corpo idrico superficiale o sul suolo	Autorizzazione	D.Lgs. n. 152/2006, art. 124, c. 8
24.	Smaltimento in fognatura di rifiuti organici provenienti dagli scarti dell'alimentazione trattati con apparecchi dissipatori di rifiuti alimentari che ne riducano la massa in particelle sottili	Comunicazione	D.Lgs. n. 152/2006, art. 107, c. 3
25.	Approvvigionamento idrico da fonti diverse rispetto al pubblico acquedotto di distribuzione	Comunicazione	D.Lgs. n. 152/2006, art. 165, c. 2
26.	Scarico in mare dei materiali derivanti da attivita' di prospezione, ricerca e coltivazione di giacimenti idrocarburi liquidi e gassosi.	Autorizzazione	D.Lgs. n. 152/2006, art. 104, c. 5 D.M. 28 luglio 1994

1.8. Dighe

ATTIVITA'	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
-----------	-----------------------	---	-----------------------

			Qualora l'invaso artificiale o la diga siano ricompresi in un sito natura 2000 o in sua prossimita', e' necessario sottoporre il progetto a valutazione di incidenza (V.Inc.A) ai sensi dell'art 5 del dpr 357/97 e s.m.i. In tale caso e' necessario procedere ad autoriz- zazione espressa in ragione delle previszioni di	
27.	Operazioni di invaso, sghiaiamen- to e sfangamen- to e manovra degli scarichi delle dighe	Autoriz- zazione/ Silenzio assenso	cui all'art. 6 della Direttiva 92/43/CEE "Habitat".	D.Lgs. n. 152/2006, art. 114, commi 2 e 3

1.9. Altri procedimenti in materia di tutela dei corpi idrici

ATTIVITA'	REGIME AMMINI- STRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINI- STRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
Utilizzo da parte dei consorzi di bonifica e irrigui delle acque fluente nei canali per usi diversi da	Autoriz- zazione/ Silenzio		D.Lgs. n. 152/2006, art. 166, c.

28.	quello irriguo	assenso		1
29.	Immersione in mare di materiali di escavo di fondali marini o salmastri o di terreni litoranei emersi;	Autorizzazione		D.Lgs. n. 152/2006, art. 109, commi 1, lett. a) e 2 D.M. n. 173/2016
30.	Immersione in mare di inerti, materiali geologici inorganici e manufatti al solo fine di utilizzo, ove ne sia dimostrata la compatibilita' e l'innocuita' ambientale	Autorizzazione	Sono esclusi i nuovi manufatti soggetti alla valutazione di impatto ambientale	D.Lgs. n. 152/2006, art. 109, commi 1 e 3
31.	Movimentazione dei fondali marini connessa all'attivita' di posa in mare di cavi e condotte	Autorizzazione	Nel caso di cavi e condotte sottoposti a Via, l'autorizzazione alla movimentazione dei fondali e' acquisita nell'ambito del procedimento di VIA	D.Lgs. n. 152/2006, art. 109, commi 5 e 5-bis
32.	Ripristino, senza aumenti di cubatura, delle opere immerse in mare	Comunicazione		D.Lgs. n. 152/2006, art. 109
33.	Trattamento di rifiuti presso impianti di trattamento reflui	Autorizzazione		D.Lgs. n. 152/2006, art. 110

	Utilizzazione			
	agronomica degli			
	effluenti di			
	allevamento, delle			
	acque di			
	vegetazione dei			
	frantoi oleari			
	nonche' dalle			
	acque reflue			
	provenienti dalle			
	aziende di cui			
	all'articolo 101,			D.Lgs. n.
	comma 7, lettere			152/2006,
	a), b) e c) del			art. 112, c.
	d.lgs. 152/2006 , e			1
	da piccole aziende	Comuni-		D.L. n.
34.	agroalimentari	cazione		5046/2016
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+